

Zurich Protezione Multirischi

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Incendio e danni ai beni, Furto, Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato, Responsabilità civile danni a terzi, Impianto fotovoltaico, Assistenza, Tutela Legale.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 06.2025
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 06.2026
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 06.2026, redatte secondo le "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili" del tavolo tecnico ANIA

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È l'Assicurazione che protegge l'Assicurato dalle conseguenze economiche derivanti dai danni subiti dal Fabbricato e/o dal suo Contenuto, e da eventuali richieste di rimborso per danni causati a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio e danni ai beni:** danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto, per eventi quali Incendio, fulmine, Esplosione per ciascuna Ubicazione assicurata. Sono previste le seguenti garanzie sempre attive: Spese di demolizione e sgombero; Indennità aggiuntiva; Anticipo Indennizzi, trasloco, Diritto di Surrogazione da parte di Zurich. L'Assicurato può aggiungere pagando un Premio più alto le garanzie Ricorso terzi e Locatari da Incendio, rottura Lastre, Sovraccarico di neve, Grandine su Fragili, Danni da acqua, Gelo, Spese di ricerca, riparazione e ripristino, Fenomeno elettrico, Danni alle apparecchiature elettroniche, Eventi sociopolitici; Eventi atmosferici; Atti di terrorismo, Diaria da interruzione di attività, Allagamento.
- ✓ **Furto:** perdita del Contenuto posto nei locali dell'Attività assicurata in conseguenza di Furto e/o Rapina. Sono inoltre previste le seguenti garanzie sempre attive: Indennità aggiuntiva; trasloco. L'Assicurato può aggiungere pagando un Premio più alto le garanzie Danni causati dai ladri, Portavalori.
- ✓ **Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato:** la garanzia assicura il Risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi dall'Assicurato per morte, lesioni personali e per danni a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati assicurati.
- ✓ **Responsabilità civile danni a terzi:** danni involontariamente causati a terzi dall'Assicurato, per morte, lesioni personali e per danni a Cose, in conseguenza di un fatto connesso all'attività indicata in Polizza. Sono previste le seguenti garanzie sempre attive: Danni causati da attività accessorie all'attività principale, Lavori presso terzi, Somministrazione di cibi e bevande, Responsabilità civile del Fabbricato nel quale si svolge l'attività; Responsabilità civile personale degli Addetti dell'Assicurato; Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta; Committenza mezzi di trasporto; Errato trattamento dei Dati personali. L'Assicurato può aggiungere pagando un Premio più alto le garanzie Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), Malattie professionali, Danni da interruzione o sospensione di attività, Danni da Incendio, Organizzazione di eventi sportivi dilettantistici o amatoriali, Persone non associate, Danni tra gli associati/volontari/iscritti/allievi, Danni tra gli Associati/volontari/iscritti/allievi per morte e invalidità permanente, Danni ai locali, arredi e attrezzature di proprietà di terzi, Cose consegnate al servizio di guardaroba, Danni ad animali in consegna e custodia all'assicurato, Danni da inquinamento accidentale.
- ✓ **Impianto fotovoltaico:** danni materiali e diretti a ogni Impianto fotovoltaico al servizio del Fabbricato assicurato e alle relative Batterie per qualsiasi evento improvviso e accidentale non escluso. Sono in copertura anche le spese di demolizione, sgombero e di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi. L'Assicurato può aggiungere con un Premio più alto il Furto, gli Eventi sociopolitici e Atti di terrorismo, Danni indiretti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni dovuti a dolo dell'Assicurato
- ✗ Fabbricati non ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
- ✗ Ospedali, poliambulatori, ambulatori di analisi, RSA/Case di riposo
- ✗ **Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato e Responsabilità civile danni a terzi** - non sono considerati terzi: (1) l'Assicurato e i suoi Familiari (2) se l'Assicurato è una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e i loro Familiari; (3) per la sola **Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato:** le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio nell'ambito della conduzione, amministrazione, manutenzione e pulizia dei Fabbricati e dei relativi impianti. Fanno eccezione i Prestatori di lavoro dell'Assicurato per le lesioni corporali, i titolari e i Prestatori di lavoro delle aziende appaltatrici o subappaltatrici; (4) per la sola **Responsabilità civile danni a terzi:** i Prestatori di lavoro dell'Assicurato per i danni subiti quando svolgono le loro mansioni per conto dell'Assicurato; (5) per la sola **Responsabilità civile danni a terzi:** le persone di cui l'Assicurato si avvale anche se non in rapporto di dipendenza che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per conto dell'Assicurato in relazione all'Attività assicurata



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie possono prevedere Limiti di Indennizzo/Risarcimento, Somme assicurate, Massimali, Scoperti o Franchigie indicati nelle Condizioni di Assicurazione o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Se non diversamente contrattualizzato in Polizza o all'interno delle garanzie aggiuntive, sono previste inoltre delle esclusioni, tra cui le seguenti principali:

- ! **Incendio e danni ai beni:** sono **esclusi** i danni: (1) conseguenti a eruzioni vulcaniche, Allagamenti, Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, Terremoti, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, Frana e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale; Fabbricati non agibili; (2) causati da colpo d'ariete, umidità, Stallicidio, traboccamenti, Rigurgito e Occlusione dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua piovana, rottura di Impianti idrici; (3) indiretti; (4) da Esplosione, emanazioni di calore, radiazioni per trasmutazione del nucleo atomico o accelerazione di particelle; (5) a prodotti in refrigerazione per anomala produzione del freddo; (6) da trasformazioni, assestamenti energetici dell'atomo; (7) da contaminazione di sostanze nocive, tossiche, inquinanti e relative spese di decontaminazione di Cose assicurate; (8) da Scippo, Estorsione, smarrimento; (9) a macchinari, attrezzature e arredamenti in leasing se già assicurati; (10) da esplosivi detenuti illegalmente o a uso professionale; (11) da Furto e Rapina; (12) Gelo e Sovraccarico di neve; (13) da usura, corrosione, naturale deperimento, difetti di materiale o mancata manutenzione; (14) ad alberi, piante (15) da atti di guerra, di sabotaggio e di terrorismo, invasione, occupazione militare e simili; (16) da atti sociopolitici; (17) da dolo di terzi; (18) da fenomeni elettrici; (19) da eventi atmosferici; (20) agli impianti solari termici, geotermici, fotovoltaici ed eolici.

✓ **Assistenza:** la garanzia assicura in caso di emergenza le prestazioni di invio idraulico, elettricista, fabbro, serrandista, frigorista; vetraio, sorvegliante; personale specializzato per danni da acqua; fornitura temporanea di energia elettrica, trasloco in caso di emergenza, invio di un artigiano tutt'fare, riferimento di un tecnico specializzato (intervento non in emergenza).

✓ **Tutela legale:** Assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'Attività assicurata. È sempre attiva la garanzia consulenza legale telefonica.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai Massimali e, se previste, alle Somme assicurate concordate con il Contraente.

- ! **Furto:** Valgono le **esclusioni (1) (3) (6) (15) (16) (17) (19)** previste per Incendio e danni ai beni. Sono **esclusi** anche i danni causati con dolo o colpa grave da: persone che con l'Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti; persone delle quali l'Assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle Cose o dei locali che le contengono; persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, dai suoi soci a responsabilità illimitata. Sono inoltre **esclusi** i danni: (1) da smarrimento; (2) da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive; (3) in occasione di inventario; (4) a Cose all'aperto messe in spazi di uso comune o in luoghi diversi da quelli assicurati (5) a Cose contenute in palloni presso-statici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture (6) a selle e finimenti usate per cavalli (7) a Valori e Preziosi di uso personale
- ! **Responsabilità civile della proprietà del Fabbicato e Responsabilità civile danni a terzi** - Valgono le **esclusioni (1) (6) (7) (15) (16)** previste per Incendio e danni ai beni. Sono **esclusi** anche i danni: (1) da Furto; (2) inquinamento; (3) amianto e chrysotile; (4) detenzione o impiego di esplosivi; (5) da committenza per manutenzione straordinaria non conforme alla norma; (6) da Impianti fotovoltaici o geotermici; (7) dovuti a campi elettrici o magnetici; (8) alle Cose di proprietà di terzi dovuti a Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute; (9) da umidità, Stallicidio, insalubrità dei locali; (10) derivanti da proprietà e conduzione di muri di sostegno e contenimento alti più di 2 metri; (11) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivate dalla legge o da violazione di norme; (12) alle Cose che l'Assicurato ha in consegna, custodia e detiene; (13) da Attacchi cyber. Sono escluse anche multe, ammende, penali.
- ! **Impianto fotovoltaico** — sono **esclusi** i danni: per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore o manutentore causati da: maremoti, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, Terremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale, variazione dei livelli di falda, valanghe e slavine, Alluvione inondazione ed esondazione, Allagamenti.
- ! **Assistenza** - Le prestazioni **non sono erogate** in caso di Sinistro causato da guerra, Terremoti, inquinamento, calamità naturali, fenomeni atomici e radiazioni; scioperi, rivolte, Atti di terrorismo, Cyberterrorismo e vandalismo; suicidio o tentato suicidio; abuso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni. Non operano in caso di circostanze eccezionali con misure restrittive da autorità competenti.
- ! **Tutela legale** - Sono **escluse** le controversie per: disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti causati da eventi bellici, Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, serrate, stato di calamità naturale o di allarme, proprietà o guida di veicoli e aerei; opposizione alle Sanzioni amministrative se il Valore è inferiore a **1.000 euro**. Per le Attività assicurate diverse da Imbarcazione non soggetta ad obbligo di Assicurazione (d.lgs 209/05), sono inoltre **escluse** le controversie per: attività lavorativa subordinata o parasubordinata, tranne per l'Attività assicurata Scuola e Insegnante; materia fiscale e tributaria, tranne i procedimenti penali in questa materia; materia amministrativa, tranne i procedimenti penali o di opposizione a una sanzione; giustizia sportiva; diritto delle successioni e donazioni; proprietà intellettuale; controversie di Diritto civile contrattuali; diritto societario; prestazioni medicosanitarie, attività politica e sindacale, attività sportive professionistiche, uso o possesso di armi e attività venatorie; Risarcimento danni avanzati da terzi; attività svolte come impresa edile, costruzione di immobili; operazioni di compravendita di beni mobili registrati; rapporti tra soci o amministratori, tra il Contraente e amministratori o figure equivalenti in enti associativi; rapporti tra Assicurati, tra Associati o tra iscritti; rapporti con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali; ambiti e beni immobili non riconducibili all'Attività assicurata; proprietà o guida di Imbarcazioni. Sono **escluse** le spese: (1) non concordate con DAS secondo le regole di denuncia del Sinistro; (2) per la gestione di controversie in cui sono incaricati professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; (3) del legale per attività non svolte e dettagliate in parcella o eccedono i compensi come da DM n. 147/2022; (4) per l'intervento di ulteriori legali nello stesso grado di giudizio; (5) a carico dell'Assicurato sulla base del principio di solidarietà; (6) rimborsate dalla controparte; (7) per sanzioni; (8) di natura fiscale (salva l'IVA indetraibile nelle fatture).



Dove vale la copertura?

- ✓ Responsabilità civile danni a terzi: vale nel mondo intero esclusi USA e Canada.
- ✓ Incendio e danni ai beni, Furto, Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato, Impianto fotovoltaico e Assistenza: valgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Tutela Legale: vale per i seguenti paesi in cui è accaduto l'evento e in cui il Sinistro è processualmente trattato: • Danno extracontrattuale e Procedimento penale: Paesi europei. Per l'Attività assicurata Imbarcazione senza obbligo di Assicurazione: in tutti i Paesi europei entro le acque territoriali e nelle acque interne, nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mare Mediterraneo entro le acque territoriali • Opposizione a Sanzione amministrativa: Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino • Consulenza legale telefonica e Procedimento per danno erariale davanti alla Corte dei Conti: Italia.



Che obblighi ho?

Alla firma della Polizza il Contraente e l'Assicurato devono fornire a Zurich **informazioni veritiere, precise e complete** sul Rischio da assicurare, come ad esempio i parametrici numerici indicati in Polizza e l'importo del Fatturato se richiesto. Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti che aumentano o diminuiscono il Rischio rispetto alla situazione iniziale, Contraente e Assicurato **devono subito avvisare** l'Intermediario assicurativo o Zurich. **Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita, in tutto o in parte, del diritto all'Indennizzo, l'annullamento della Polizza o il Recesso da parte di Zurich** (articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile). Se hanno sottoscritto o quando **sottoscriveranno altre Assicurazioni per lo stesso Rischio**, il Contraente e l'Assicurato devono avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo o Zurich (articolo 1910 del Codice Civile, Assicurazione presso diversi assicuratori). Se avviene un Sinistro, deve inviare la denuncia a tutte le compagnie nei termini previsti dai rispettivi contratti, indicando a ciascuna quali sono le altre. **Non rispettare questi obblighi può comportare il mancato pagamento dell'Indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario assicurativo o a Zurich quando si firma la Polizza. Il Premio può essere pagato: in un'unica soluzione, obbligatoria per le Assicurazioni che durano meno di un anno solare (durata temporanea); in rate semestrali, trimestrali e mensili, solo se Zurich decide di autorizzarlo in base alle sue valutazioni e senza costi in più. **Anche se si paga a rate, il Premio deve essere pagato per intero in base alla durata dell'Assicurazione.** Il Premio comprende le imposte e può essere pagato con carta di debito o di credito, bonifico bancario, assegno bancario o circolare, denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge. Se le rate sono mensili, si può pagare solo con carta di credito (non prepagata), sempre la stessa fin dall'inizio perché il pagamento sarà ricorrente e automatico. **Sono previsti meccanismi di adeguamento del Premio per indicizzazione e per variazione del Fatturato.**



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione inizia dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro tale giorno o dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio se questo avviene dopo la data di decorrenza indicata in Polizza. L'Assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza. La garanzia *Trasloco* è in essere dalle ore 24 del giorno del trasloco fino alle 24 del 15° giorno successivo. Per la Sezione 6 *Impianto Fotovoltaico* la copertura inizia dalla Data di entrata in esercizio. L'Assicurazione può avere durata annuale o poliennale. Per le Polizze con durata annuale e poliennale si può scegliere il tacito rinnovo. **Con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza** (iniziale o di eventuale tacito rinnovo), Zurich, anche attraverso l'Intermediario assicurativo, può proporre per iscritto al **Contraente modifiche al Premio o agli elementi contrattuali indicati in Polizza** (per esempio: Massimali, Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie) **alle stesse condizioni contrattuali di questo Set Informativo; se il Contraente decide di non accettare la proposta, non paga il Premio e il contratto finisce alla scadenza naturale senza bisogno che invii la Disdetta.**



Come posso disdire la polizza?

Polizze con tacito rinnovo annuale: la Disdetta deve essere comunicata all'Intermediario assicurativo o a Zurich **almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Annualità assicurativa.**

Polizza di durata poliennale pari o inferiore a 5 Anni: né il Contraente né Zurich possono recedere in anticipo; entrambi devono aspettare la scadenza prevista.

Polizza di durata poliennale superiore a 5 Anni: il Contraente può recedere solo dopo i primi 5 Anni **con preavviso di 30 giorni dalla scadenza dell'Annualità assicurativa.**

Recesso per Sinistro: sia il Contraente sia Zurich possono recedere dopo un Sinistro entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo oppure in qualunque momento le garanzie Eventi sociopolitici e Atti di Terrorismo della Sezione 2 *Incendio e danni ai beni*. Il Recesso ha effetto dopo 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione.

Modalità di Disdetta e Recesso: **in tutti i casi la Disdetta o il Recesso devono essere comunicati con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Assicurazione per la protezione dell'Attività assicurata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Zurich Protezione Multirischi
Data di ultimo aggiornamento: giugno 2026
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2025 della Zurich Insurance Europe AG, il patrimonio netto, definito applicando i principi contabili tedeschi, è pari a 587,47 milioni di euro, mentre il risultato economico di periodo è pari a 37,28 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) di Zurich Insurance Europe AG è pari al 153%.

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

SEZIONE: INCENDIO E DANNI AI BENI

• **OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO - Ricorso terzi e Locatari da Incendio:** per i danni da interruzioni di attività con il limite del 10% del Massimale; **Rottura lastre; Sovraccarico di neve; Grandine su Fragili:** danni a serramenti, vetrate e manufatti di plastica; **Danni da acqua; Gelo; Spese di ricerca, riparazione e ripristino:** per fuoriuscita d'acqua; **Fenomeno elettrico, Danni alle Apparecchiature elettroniche, Eventi sociopolitici:** per danni ai palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture: limite del 10% della Somma assicurata per il Fabbricato/Rischio locativo; **Eventi atmosferici:** per danni a pannelli in cemento amianto, fibrocemento, manufatti in materia plastica: limite di Indennizzo 5.000 euro.

SEZIONE: FURTO

• **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE - Indennità aggiuntiva:** Indennizzo fino al 10% dell'Indennizzo liquidato; Indennizzo fino al 500 euro per rifare le serrature dei locali contenenti le Cose assicurate in caso di Furto delle relative chiavi. **Furto, Rapina e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti:** copertura fino al 10% della Somma assicurata senza Franchigia/Scoperto; **Valori dell'Attività assicurata:** fino al 20% della Somma assicurata per il Contenuto con il limite di 2.500 euro per Anno; **Gioielli e Preziosi dell'Attività assicurata:** fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto per Anno con il limite di 2.500 euro per singolo oggetto; **Oggetti d'arte:** fino al 20% della Somma assicurata per il Contenuto per anno con il limite di 5.000 euro per singolo oggetto; **Effetti personali dell'Assicurato, dei suoi Familiari e dei suoi Prestatori di lavoro:** fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il limite di 2.500 euro per Anno.

SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI

• **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE - Lavori presso terzi:** Indennizzo fino al 10% del Massimale indicato in Polizza per i danni a cose con il massimo di 150.000 euro per anno.

SEZIONE: ASSISTENZA

• prevede un Massimale di 1.200 euro con il limite massimo di 3 Sinistri all'anno. L'Assicurato può richiedere l'erogazione, per ciascuna tipologia di prestazione, di 1 solo Sinistro all'anno.

SEZIONE: TUTELA LEGALE

• **TUTTE LE ATTIVITÀ** - nel limite del Massimale per Sinistro indicato in Polizza, Zurich garantisce: (1) difesa per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio davanti alla corte dei conti per danno erariale davanti alla corte dei conti (Massimale 1.000 euro), compresi gli onorari per la presentazione delle memorie difensive a seguito della ricezione di un invito a dedurre; (2) onorari di un legale domiciliatario, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia (Massimale 3.000 euro); (3) spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria (Massimale 500 euro); (4) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, per un massimo di 2 tentativi; (5) per Attività assicurata diversa da insegnante, scuola, Imbarcazione non soggetta ad obbligo di Assicurazione (d.lgs 209/05): anticipo fino a 3.000 euro delle Spese legali e peritali in attesa della definizione del giudizio per Procedimento penale per Delitto doloso se in copertura.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE: INCENDIO E DANNI AI BENI

• **TUTTE LE GARANZIE** - Sono esclusi i Sinistri se le caratteristiche costruttive sono diverse da quelle dichiarate in Polizza.
• **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE** - Sono esclusi i danni indicati. **Spese di demolizione e sgombero:** per le parti non direttamente danneggiate; sgombero di residui radioattivi; **Indennità aggiuntiva:** onorari per professionisti per stima e valutazione del danno incaricati da Assicurato; **Trasloco:** non vale per le garanzie aggiuntive *Sovraccarico di neve, Allagamento, Atti di terrorismo.*

- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO** - Sono **esclusi** i danni indicati. **Ricorso terzi e Locatari da Incendio:** a cose in consegna o custodia; da inquinamento. Non sono terzi: 1) Familiari, i genitori e i figli dell'Assicurato, anche se non conviventi; 2) legale rappresentante, socio, amministratore e persone al punto 1); 3) società controllanti, controllate o collegate; **Rottura lastre:** avvenuti durante traslochi, riparazioni o lavori di manutenzione, ai lucernari, causati da installazione difettosa o vizi di costruzione, dovuti a rigature o scheggiature, e alle lastre con valore artistico e/o storico; **Sovraccarico di neve:** a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie, Serramenti, fabbricati non a norma, scivolamento tegole, gelo, a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni, baracche in legno o plastica, e tutto ciò che è contenuto; **Danni da acqua:** alle cose poste in seminterrati ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo; escluse anche le spese di ricerca, riparazione e ripristino; **Gelo:** da spargimento d'acqua da impianti esterni o interrati accaduti con riscaldamento assente o inattivo per 48 ore; escluse anche le spese di ricerca, riparazione e ripristino; **Spese di ricerca, riparazione e ripristino:** escluse le spese per: pannelli radianti installati prima del 1° gennaio 2005; Impianti idrici interrati e di irrigazione; rendere conformi gli impianti; **Fenomeno elettrico:** (1) a fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze, fusibili e batterie; (2) coperti da garanzie del fornitore o manutentore; (3) agli impianti di irrigazione; (4) impianti di erogazione di energia elettrica, Impianti telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; (6) alle Apparecchiature elettroniche; (5) da difetti di materiale o mancata manutenzione; **Danni alle Apparecchiature elettroniche:** da eventi coperti da Incendio e danni alla proprietà e Furto; da montaggi e smontaggi; da difetti noti all'Assicurato o a carico di fornitore, venditore o locatore; da inadeguata manutenzione; a tubi e fonti di luce; estetici; **Eventi sociopolitici:** (1) da imbrattamento; (2) sequestro per ordine delle autorità e occupazione; (3) a beni all'aperto, gazebo, dehors, bersò; (4) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; **Eventi atmosferici:** (1) da Rigurgito, accumulo esterno di acqua, acqua o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti; (2) da acqua al Contenuto posto in seminterrati ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo; (3) a serramenti, vetrate e Lucernari, cose mobili all'aperto, ad alberi, piante, Fabbricati aperti da uno o più lati o privi di coperture o Serramenti, gazebo, dehors, bersò, verande, pensiline, casette, tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato (4) da grandine a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; (5) da grandine a Fragili; (6) ad antenne; **Atti di terrorismo:** (1) da contaminazione; (2) da anomalie produttive; (3) da misure antiterrorismo; (4) da fuoriuscita d'acqua; (5) da mancata distribuzione di energia; **Diaria da interruzione di attività:** esclusi i giorni lavorativi durante i quali l'Attività assicurata sarebbe stata comunque chiusa; **Allagamento:** da lesioni al tetto, pareti o serramenti da vento o grandine; da fuoriuscita d'acqua da corsi d'acqua e da Impianti idrici; alle cose poste ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo.

SEZIONE: FURTO

- **TUTTE LE GARANZIE** - Sono **esclusi** Furto e Rapina se: non ci sono o non sono operanti Mezzi di protezione e chiusura oppure senza effrazione o congegni di chiusura di Serramenti o inferiate; i locali sono rimasti incustoditi per più di 15 giorni per i Preziosi e i Valori, e per più di 45 giorni per il Contenuto. È escluso il Furto commesso dai Prestatori di lavoro se il ladro è incaricato della sorveglianza o custodisca le chiavi dei locali e se il Furto è commesso a locali aperti o durante l'orario di lavoro.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO** - Sono **esclusi** i Furti che avvengono con le seguenti condizioni. **Portavalori:** (1) il Furto avviene di notte tra le ore 21.00 e le ore 5:00 del giorno dopo; (2) in caso di Valori trasportati maggiori di 25.000 euro, è incaricata al trasporto solo una persona; (3) la persona (o le persone) che trasporta i Valori ha meno di 18 o più di 70 anni di età; (4) la persona (o le persone) che trasporta i Valori ha una minorazione fisica (anche temporanea) che non la rende adatta al trasporto; (5) i Valori trasportati superano i 75.000 euro; per la garanzia **Danni causati dai ladri** sono **esclusi** i Valori.

SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

- **TUTTE LE GARANZIE** - Sono **esclusi** i danni: derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività professionale; da spargimento d'acqua e Rigurgito di fogne; da Rapina; dalla gestione di parcheggi e autorimesse.

SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI

- **TUTTE LE GARANZIE** - Se non diversamente pattuito con l'acquisto di garanzie dedicate, sono **esclusi** i danni: derivanti dalla proprietà e dalla circolazione di mezzi a motore; dalla responsabilità dei Prestatori di lavoro; da Malattie professionali; da interruzioni di attività professionali esercitate nei fabbricati assicurati; ai locali, arredi e attrezzature di proprietà di terzi in uso, alle Cose portate da clienti nei luoghi ove si svolge l'Attività assicurata; alle Cose che i clienti consegnano al servizio di guardaroba custodito dell'Assicurato; subiti dagli Animali in consegna e custodia; da fuoco di artificio; da giochi gonfiabili e trampolini elastici; dalle attività di Protezione Civile, Soccorso alpino e Compagnie Barracellari; derivanti da qualsiasi apparecchio di volo; dalla proprietà e/o conduzione di tribune con numero maggiore di 500 di posti a sedere (eccetto per il palazzetto dello sport); proprietà e/o conduzione di: stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, poligoni di tiro, impianti, circuiti e aree in cui è previsto l'uso di veicoli a motore, piste per la pratica di sport invernali; da attività che riguardano la vita privata dell'Assicurato e dei suoi Familiari; a statue e opere d'arte.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE** - Sono **esclusi** i danni: (1) **Somministrazione di cibi e bevande:** da vizi originari del prodotto; (2) **Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta:** mancato uso dei veicoli, riconducibili alla custodia dei veicoli in sosta, alle cose nei veicoli; (3) **Committenza mezzi di trasporto:** provocati dai prestatori di lavoro non abilitati alla guida; alla guida di veicoli non coperti da Assicurazione di responsabilità civile auto; alla guida di veicoli di proprietà dell'Assicurato o da lui usati; (4) **Errato trattamento dei dati:** da immagine; (5) **Responsabilità civile del Fabbricato nel quale si svolge l'attività:** mancato uso dei veicoli; alle cose nei veicoli; da gestione di autorimesse.
- **ATTIVITÀ SPECIFICHE** - Sono **esclusi** i danni: per **Associazione/società sportiva:** da conduzione di impianti sportivi, da organizzazione di eventi sportivi dilettantistici o amatoriali, a persone non associate; per **Circolo velico:** a cose che si trovano sulle barche, a cose rimorchiate, a barche in esposizione, vendita, barche usate per la scuola di vela, alle barche per la navigazione, a barche più lunghe di 12 metri, a barche per vento oltre "forza sei"; da organizzazione di regate o altri eventi sportivi dilettantistici o amatoriali; per **Scuola di sci:** da sci fuori pista, Sci alpinismo; riconducibili alla responsabilità del proprietario/conducente degli impianti di risalita, organizzazione di regate o altri eventi sportivi dilettantistici o amatoriali; per **Istruttore sportivo:** per proprietà, gestione e direzione di palestre e centri sportivi, da attività svolte per società sportive di discipline motoristiche; per **Pensione per Animali domestici, proprietario/conducente di Animali domestici, istruttore cinofilo/dog sitter, circolo ippico:** alle coltivazioni, da infezioni di animali, per **proprietario di terreno:** da fumo, pozzi, corsi d'acqua, animali, esercizio di attività professionale o personale, proprietà di Fabbricati ubicati sul terreno; per **Campeggio:** da stabilimenti termali, da bruciature, cose nei veicoli; a Preziosi, Valori, veicoli e natanti e cose in essi contenuti; per **Chiesa e Parrocchia:** per falò, scout, asili e scuole, gite; per **Insegnante:** per la proprietà, gestione e direzione di scuole, istituti, oratori, ricreatori e ludoteche; che derivano da attività svolte nell'ambito di società sportive di discipline motoristiche e di sport invernali; per **Imbarcazione non soggetta ad obbligo di Assicurazione (d.lgs 209/05):** (1) causati dalle Imbarcazioni soggette a obbligo di Assicurazione; (2) causati da un conducente non abilitato alla guida o di età fino a 14 anni; (3) avvenuti durante la partecipazione a gare, prove o competizioni sportive; (4) subiti da terzi trasportati per trasporto non conforme alla legge; (5) alle Cose delle persone trasportate; (6) a Cose a bordo dell'Imbarcazione; per **teatro, cinema, sala biliardo, museo, galleria d'arte, biblioteca, centro congressi:** agli strumenti musicali, alle opere d'arte, installazioni e allestimenti in gestione all'Assicurato, da trasporto e movimentazione di opere d'arte; per **Tirocinante/Borsista, Ufficio e Studio Medico:** da responsabilità professionale e contrattuale; per **Ripetitore di antenne:** da interferenze e disturbi radiotelevisivi, a cose di terzi installate sul ripetitore o sull'antenna, e alle cose sulle quali è installato il ripetitore o l'antenna; per **Campo estivo:** scout; sport equestri; attività pericolose; per eventi con uso di veicoli e natanti a motore; concerti, fiere e mercati, sfilate con carri, eventi con uso di armi.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO** - Sono **esclusi** i danni: **Malattie professionali:** ricadute di Malattie professionali già indennizzate o indennizzabili; da mobbing e discriminazione; conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge o mancata prevenzione del danno da parte dell'Assicurato; **Organizzazione di eventi sportivi dilettantistici o amatoriali:** alle cose; da eventi internazionali; **Danni ai locali, arredi e attrezzature di proprietà di terzi:** subiti dalle pavimentazioni e dai manti erbosi; **Cose**

consegnate al servizio di guardaroba: a Preziosi, Valori, veicoli e natanti e cose in essi contenute; da bruciature; **Danni da inquinamento accidentale:** alterazioni generiche, ambientali di cui l'Assicurato è responsabile secondo le Norme in materia ambientale; conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge o mancata prevenzione del danno da parte dell'Assicurato; da attività svolte all'esterno dei locali assicurati.

- Inoltre, sono esclusioni comuni per le **SEZIONI INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETÀ, ROTTURA LASTRE, FURTO, RESPONSABILITÀ CIVILE:** danni da Attacchi Cyber e spese connesse, per esempio: Cyberterrorismo, Furto di dati, costi per dispositivi digitali, difesa in procedimenti regolamentari, sanzioni per violazioni della normativa sulla protezione dei dati e pagamenti per minacce di Cyberestorsione Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali e alla sicurezza.

SEZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- **DANNI DIRETTI, TUTTE LE GARANZIE** - Sono **esclusi** i Sinistri se le caratteristiche costruttive sono diverse da quelle dichiarate in Polizza. Sono **esclusi** i danni: (1) da atti di guerra, di sabotaggio e di terrorismo, invasione, occupazione militare e simili; (2) indiretti; (3) da trasformazioni, assestamenti energetici dell'atomo; (4) da Scippo, Estorsione, smarrimento; (5) da Furto e Rapina; (6) da contaminazione di sostanze nocive, tossiche, inquinanti e relative spese di decontaminazione di cose assicurate; (7) da inquinamento e da attacchi chimici; (8) da urto di mezzi di sollevamento o trasporto; (9) da malfunzionamento di hardware, Software o chip; (10) a cavi interrati non protetti; (11) da inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; (12) da errori di progettazione, calcolo, vizi di materiale, fusione, esecuzione e installazione; (13) da Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze dell'Assicurato detenute illegalmente; (14) da contaminazione da sostanze radioattive; (15) da ordinanze o leggi che regolano la costruzione, modificazione, demolizione di Impianti fotovoltaici e di cose non danneggiate; (16) da difetti noti all'Assicurato; (17) da usura, deterioramento, logoramento; (18) da lavori di scavo, sminamento, bonifica; (19) da animali e vegetali; (20) da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell'Impianto fotovoltaico; (21) da funzionamento improprio dell'Impianto fotovoltaico; (22) nessun Indennizzo, se: 1) il Furto avviene sganciando o rompendo i sostegni a cui l'Impianto fotovoltaico è fissato e se l'accesso all'Impianto fotovoltaico è avvenuto con almeno una condizione tra queste: rottura, Scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili/ scalata/ in modo clandestino 2) gli Impianti sui Tetti devono essere installati su edifici dove sono attive altre utenze oltre l'Impianto fotovoltaico.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE** - Spese di demolizione e sgombero: sono escluse le spese per parti dell'Impianto fotovoltaico e delle batterie non direttamente danneggiate.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO** - Danni indiretti: sono **esclusi** i danni: (1) per difficoltà di ricostruzione e ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate per cause esterne, come regolamenti, norme o provvedimenti delle autorità; (2) da mancato collegamento alla rete dell'impianto; (3) da difetti di rendimento dell'Impianto fotovoltaico; (4) da mancato riaggancio automatico dell'inverter per sbalzi di tensione; (5) da penali o multe dovute a terzi; (6) da Danni indiretti di impianti non ancora in esercizio; (7) da perdite per inattività dell'impianto dovute a disastri naturali o cause di forza maggiore, revisioni, sospensione o revoca di licenze e concessioni, indisponibilità di mezzi finanziari per l'utilizzo dell'impianto; (8) da eventi quali, ad esempio, atti di guerra, terrorismo e sabotaggio, occupazione militare e insurrezione.

SEZIONE: ASSISTENZA

Sono **esclusi:** per **invio idraulico, elettricista, fabbro, serrandista, vetraio, frigorista, artigiano tuttofare:** costi dei pezzi di ricambio, del materiale di consumo e necessario per il ripristino del Fabbricato; per **invio idraulico e interventi di emergenza per danni da acqua:** i Sinistri dovuti a Guasti di rubinetti e tubature mobili, negligenza dell'Assicurato, interruzione di fornitura o rottura delle tubature esterne della struttura ricettiva, Rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari; Guasti o malfunzionamento di caldaie e del bruciatore; per **invio elettricista e fornitura temporanea di energia elettrica:** i Sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato, interruzione di fornitura elettrica dall'ente erogatore, Guasti al cavo di alimentazione a monte del contatore; Trasloco: esclusi i costi di deposito; **artigiano tuttofare:** escluse le riparazioni che richiedono l'intervento di un tecnico specializzato; **reperimento di un tecnico specializzato:** è escluso il contatto con il tecnico specializzato, l'organizzazione dell'intervento e i costi.

SEZIONE: TUTELA LEGALE

ATTIVITÀ SPECIFICHE - Sono **esclusi** controversie e procedimenti riferibili a: (1) beni immobili, tranne per ufficio e studio medico che copre proprietà, gestione o utilizzo dell'immobile dove si svolge l'Attività assicurata; (2) attività economiche autonome e lavorative subordinate/parasubordinate, tranne l'insegnamento per le Attività assicurate scuola e insegnante; (3) Diritto civile, incluse le vertenze di lavoro; (4) materia fiscale, tributaria; (5) materia amministrativa, tranne quelli penali o di opposizione a una sanzione o davanti alla corte dei conti; (6) Diritto civile extracontrattuale per danno causato dall'Assicurato o non connesso alla navigazione/giacenza in acqua; (7) naufragio; (8) procedimenti penali non connessi a incidente da navigazione; (9) sci nautico, traino di paracadute ascensionale/ deltaplano/ altre Imbarcazioni; (10) noleggio, leasing; (11) guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; (12) Imbarcazioni soggette a obbligo di Assicurazione; (13) conducente non abilitato alla navigazione; (14) partecipazione a gare, prove o competizioni sportive; (15) navigazione avvenuta senza l'osservanza delle disposizioni di legge o della licenza di navigazione.

Per proprietario/Conducente di Animali domestici e tirocinante/borsista vale l'**esclusione (1)**, per ufficio e studio medico, Associazione di promozione sociale (APS), Organizzazione di volontariato (ODV), associazione/società sportiva, circolo culturale e ricreativo, circolo velico valgono le **esclusioni (1) e (2)**, per Scuola e Insegnante valgono le **esclusioni da (1) a (5)**, per Imbarcazione non soggetta ad obbligo di Assicurazione (d.lgs 209/05) valgono le **esclusioni da (4) a (15)**.

PER TUTTE LE SEZIONI:

Zurich può non fornire la copertura assicurativa se questo la espone a sanzioni o violazioni di legge in materia di sanzioni economiche e commerciali.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE: INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETÀ

- **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE** - Per **Anticipo sugli Indennizzi** l'acconto massimo è di **500.000 euro**.
- **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO** - (1) **Eventi sociopolitici ed Eventi atmosferici:** Scoperto del **15%** con il minimo di **500 euro** per danni ai palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; (2) **Spese di ricerca, riparazione e ripristino:** limite di **2.500 euro** per anno in caso di Impianti idrici al servizio delle piscine.

SEZIONE: FURTO

- **TUTTE LE GARANZIE** - Se l'Assicurato ha dichiarato in Polizza la presenza nei locali assicurati di un impianto allarme deve mantenerlo efficiente e attivarlo se nei locali non ci sono persone. Se non lo fa, al Sinistro si applica il **20%** di Scoperto. Se invece l'impianto risulta assente o non conforme a quanto dichiarato in Polizza si applica il **30%** di Scoperto. Se si applicano più Scoperti il limite massimo è **40%**. Se il Furto avviene forzando Mezzi di chiusura dei locali non conformi, Zurich indennizza l'**80%** del Danno indennizzabile.

SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

- per danni a Cose da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne: Franchigia **250 euro** per Sinistro; Danni da interruzione di attività: Scoperto del **10%** con il minimo di **1.500 euro**, limite **150.000 euro** per Anno.

SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI

- **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE** - (1) **Responsabilità civile del Fabbricato nel quale si svolge l'attività:** per parcheggi: Scoperto del **10%** minimo **250 euro** per ogni veicolo danneggiato; per danni a Cose da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne e Committenza: Franchigia **250 euro** per Sinistro; (2) **Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta:** Franchigia **250 euro** per ciascun mezzo danneggiato; (3) **Lavori presso terzi:** Franchigia di **250 euro** per Sinistro; (4) **Errato trattamento dei Dati personali:** Scoperto **10%** con minimo **1.000 euro**, limite **50.000 euro** per Anno.

• **ATTIVITÀ SPECIFICHE** - per **Campeggio**: Cose consegnate: coperte fino a **3.000 euro** per Sinistro e **20.000 euro** per Anno; Cose non consegnate: coperte fino a **500 euro** per Sinistro e **2.500** per Anno; per **Scuola**: (1) l'attività svolta presso piscine, palestre, campi sportivi, teatri, cinematografi, aula magna e centri congressi copre i danni alle strutture fino al Massimale di Polizza, con il limite di **50.000 euro** e con uno Scoperto del **10%** minimo **250 euro**; (2) azioni di rivalsa della pubblica amministrazione: fino al Massimale di Polizza, con il limite di **250.000 euro** e con uno Scoperto del **10%** minimo **250 euro**.

• **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO** - **Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro**: Franchigia **2.500 euro** per infortunato.

SEZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO

• **GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE ATTIVE** - DEI DANNI DIRETTI - (i) Spese di demolizione e sgombero: **10%** del Danno indennizzabile, con il massimo di **50.000 euro**; (ii) Spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi: (1) limite del **10%** del Danno indennizzabile, con il massimo di **25.000 euro**; (2) limite di **60 mesi** per la validità della garanzia.

• **GARANZIE AGGIUNTIVE A PAGAMENTO** - **Furto, Eventi sociopolitici e Atti di terrorismo**: l'impianto fotovoltaico deve essere dotato di almeno uno di questi 3 sistemi di protezione funzionanti altrimenti si applica uno Scoperto maggiore come indicato in Polizza: (1) i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai sostegni sono di tipo "antifurto" o in alternativa è previsto un sistema di ancoraggio dei pannelli che ne impedisce la libera rimozione con sistemi ordinari; (2) impianto antifurto; (3) sistema di videosorveglianza con allarme; **Danni indiretti**: limite di **60 giorni** dalla data di denuncia del Sinistro per il riconoscimento della Diaria giornaliera e solo se il Sinistro è indennizzabile per la garanzia danni diretti dell'impianto fotovoltaico.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che hanno interesse a proteggere l'attività indicata in Polizza dalle conseguenze economiche derivanti dai danni al Fabbricato e/o al suo Contenuto, oppure anche da eventuali richieste di rimborso per danni causati a terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **18%**, calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - "Ufficio Gestione Reclami" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it Zurich deve fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, i reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitro Assicurativo</p>	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 98/2013).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti possono risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

REGIME FISCALE

<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>I Premi corrisposti per le coperture offerte dal contratto sono soggetti alle seguenti aliquote di imposta: per ASSISTENZA 10%; per TUTELA LEGALE 21,25%; per tutte le altre coperture 22,25%. I Premi versati non sono detraibili. Le prestazioni corrisposte non sono soggette a tassazione.</p>
--	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<p>Diritto all'oblio oncologico</p>	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.zurich.it/in-caso-di-oblio-oncologico.</p>
--	--






Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER RICHIEDERE LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI E MODIFICARE COME RICEVERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO).






Zurich Protezione Multirischi

Condizioni Contrattuali redatte secondo le “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili”
del tavolo tecnico ANIA





Indice

Guida alla lettura.....	5 di 104
Glossario.....	8 di 104
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie.....
In quali Paesi vale l'Assicurazione?.....	19 di 104
Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?.....	19 di 104
Il Premio può cambiare di Anno in Anno?.....	20 di 104
Alla scadenza, Zurich può proporre modifiche al Premio o alla Polizza?.....	21 di 104
Posso disdire l'Assicurazione?.....	21 di 104
Posso recedere dopo un Sinistro?.....	21 di 104
Ci sono casi in cui si può recedere sempre?.....	22 di 104
Quando e come devo pagare il Premio?.....	22 di 104
Che obblighi ho?.....	23 di 104
Altre informazioni.....	26 di 104
Sezione 2 - Garanzia Incendio e danni ai beni.....
 Che cosa è assicurato e come?.....	27 di 104
2.1 Quali danni copre l'Assicurazione.....	27 di 104
2.2 Che cos'è il Contenuto.....	27 di 104
2.3 Rischio locativo.....	28 di 104
2.4 Copertura per i Fabbricati in costruzione o Ristrutturazione totale.....	28 di 104
2.5 Garanzie aggiuntive sempre attive.....	29 di 104
2.6 Garanzie aggiuntive a pagamento.....	31 di 104
 Che cosa non è assicurato?.....	37 di 104
2.7 Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni.....	37 di 104
 Come funziona l'Assicurazione?.....	39 di 104
2.8 Forme di Assicurazione.....	39 di 104
 Cosa fare in caso di Sinistro?.....	39 di 104
2.9 Come si denuncia il Sinistro.....	39 di 104
2.10 Esagerazione dolosa del danno.....	40 di 104
 Come è gestito il Sinistro?.....	40 di 104
2.11 Chi e come valuta il danno.....	40 di 104
2.12 Che cosa fanno i periti.....	40 di 104
2.13 Tempi di gestione del Sinistro.....	41 di 104
2.14 Tempi di pagamento dell'Indennizzo.....	41 di 104
2.15 Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno.....	41 di 104
2.16 Titoli di credito.....	43 di 104
2.17 Raccolte e collezioni.....	43 di 104
2.18 Titorietà dei diritti nascenti dalla Polizza.....	43 di 104





Sezione 3 - Garanzia Furto.....

	Che cosa è assicurato e come?	44 di 104
	3.1 Quali danni copre l'Assicurazione	44 di 104
	3.2 Che cos'è il Contenuto.....	45 di 104
	3.3 Garanzie aggiuntive sempre attive	46 di 104
	3.4 Garanzie aggiuntive a pagamento.....	46 di 104
	Che cosa non è assicurato?	47 di 104
	3.5 Danni che non sono coperti dalla garanzia Furto	47 di 104
	3.6 Copertura per i Fabbricati in costruzione o Ristrutturazione totale.....	48 di 104
	Come funziona l'Assicurazione?	48 di 104
	3.7 Forme di Assicurazione.....	48 di 104
	Cosa fare in caso di Sinistro?	48 di 104
	3.8 Come si denuncia un Sinistro	48 di 104
	3.9 Esagerazione dolosa del danno	49 di 104
	Come è gestito il Sinistro?	49 di 104
	3.10 Chi e come valuta il danno	49 di 104
	3.11 Che cosa fanno i periti	50 di 104
	3.12 Tempi di gestione del Sinistro.....	50 di 104
	3.13 Tempi di pagamento dell'Indennizzo.....	50 di 104
	3.14 Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno	50 di 104
	3.15 Recupero della refertiva	51 di 104
	3.16 Titoli di credito	51 di 104
	3.17 Raccolte e collezioni	51 di 104
	3.18 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza	51 di 104



Sezione 4 - Garanzia Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato.....

	Che cosa è assicurato e come?	52 di 104
	4.1 Quali danni copre l'Assicurazione	52 di 104
	4.2 Cosa cambia per i Fabbricati in condominio	52 di 104
	Chi e che cosa non è assicurato?.....	53 di 104
	4.3 Persone non considerate terzi	53 di 104
	4.4 Danni che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile del Fabbricato	53 di 104
	4.5 Copertura per il Fabbricato in Ristrutturazione totale.....	54 di 104
	Cosa fare in caso di Sinistro?.....	54 di 104
	4.6 Come si denuncia il Sinistro.....	54 di 104
	Come è gestito il Sinistro?	54 di 104
	4.7 Tempi di gestione del Sinistro.....	54 di 104
	4.8 Tempi di pagamento del Sinistro.....	55 di 104
	4.9 Gestione delle controversie.....	55 di 104

Sezione 5 - Garanzia Responsabilità civile danni a terzi.....

	Che cosa è assicurato e come?	56 di 104
	5.1 Quali danni copre l'Assicurazione	56 di 104
	5.2 Garanzie aggiuntive sempre attive	56 di 104
	5.3 Integrazioni in base all'Attività assicurata	59 di 104
	5.4 Garanzie aggiuntive a pagamento.....	70 di 104
	Che cosa non è assicurato?	75 di 104
	5.5 Persone non considerate terzi	75 di 104
	5.6 Eventi che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile danni a terzi.....	75 di 104
	Cosa fare in caso di Sinistro?.....	77 di 104
	5.7 Come si denuncia il Sinistro.....	77 di 104
	Come è gestito il Sinistro?	77 di 104

5.8	Tempi di gestione del Sinistro.....	77 di 104
5.9	Tempi di pagamento del Sinistro.....	78 di 104
5.10	Gestione delle controversie.....	78 di 104
Sezione 6 - Impianto Fotovoltaico		
Garanzia Danni diretti.....		79 di 104
	Che cosa è assicurato e come?.....	79 di 104
6.1	Quali danni copre l'Assicurazione.....	79 di 104
6.2	Garanzie aggiuntive sempre attive.....	79 di 104
6.3	Garanzie aggiuntive a pagamento.....	80 di 104
	Che cosa non è assicurato?.....	81 di 104
6.4	Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti.....	81 di 104
6.5	Copertura per i Fabbricati in costruzione o in Ristrutturazione totale.....	83 di 104
	Come funziona l'Assicurazione?.....	83 di 104
6.6	Forma di Assicurazione a Valore totale.....	83 di 104
6.7	Forma di Assicurazione a Valore totale – Tolleranza in caso di Assicurazione parziale.....	83 di 104
Garanzia Danni indiretti.....		83 di 104
	Che cosa è assicurato e come?.....	83 di 104
6.8	Quali danni copre l'Assicurazione.....	83 di 104
6.9	Sospensione dell'Assicurazione.....	84 di 104
	Che cosa non è assicurato?.....	84 di 104
6.10	Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni indiretti.....	84 di 104
	Cosa fare in caso di Sinistro?.....	84 di 104
Garanzie danni diretti e Danni indiretti.....		84 di 104
6.11	Come si denuncia il Sinistro.....	84 di 104
6.12	Esagerazione dolosa del danno.....	85 di 104
	Come è gestito il Sinistro?.....	85 di 104
Garanzie danni diretti e Danni indiretti.....		85 di 104
6.13	Chi e come valuta il danno.....	85 di 104
6.14	Che cosa fanno i periti.....	86 di 104
6.15	Tempi di gestione del Sinistro.....	86 di 104
6.16	Tempi di pagamento dell'Indennizzo.....	86 di 104
6.17	Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno.....	87 di 104
Sezione 7 - Assistenza		
	Che cosa è assicurato e come?.....	89 di 104
7.1	Quando e come vi assistiamo.....	89 di 104
7.2	Norme valide per tutte le prestazioni di Assistenza.....	92 di 104
	Che cosa non è assicurato?.....	92 di 104
7.3	Sinistri che non sono coperti dalla garanzia Assistenza.....	92 di 104
	Cosa fare in caso di Sinistro?.....	93 di 104
7.4	Come richiedere Assistenza.....	93 di 104
Sezione 8 - Tutela Legale		
	Che cosa è assicurato e come?.....	94 di 104
8.1	Quale Rischio copre l'Assicurazione.....	94 di 104
8.2	Rischi coperti in base all'Attività assicurata.....	94 di 104
8.3	Quali spese rimborsa DAS?.....	97 di 104
8.4	Quali soggetti copre l'Assicurazione.....	97 di 104
8.5	Quando comincia la copertura assicurativa e quando un Sinistro è in garanzia.....	98 di 104
	In quali Paesi vale l'Assicurazione?.....	98 di 104
8.6	Copertura territoriale della garanzia.....	98 di 104

	Che cosa non è assicurato?	99 di 104
	8.7 Danni, eventi e circostanze che non sono coperti dalla garanzia Tutela Legale	99 di 104
	8.8 Spese che DAS non paga o non rimborsa con la garanzia Tutela Legale	101 di 104
	Cosa fare in caso di Sinistro?.....	101 di 104
	8.9 Come si denuncia il Sinistro.....	101 di 104
	8.10 Cosa l'Assicurato deve fare per avere diritto alle prestazioni assicurative	102 di 104
	8.11 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale.....	102 di 104
	8.12 Quali responsabilità non hanno né Zurich né DAS	103 di 104
	8.13 Quando si ricorre all'Arbitrato	103 di 104
	8.14 Tempi di pagamento dell'Indennizzo	103 di 104

Guida alla lettura

Guida alle icone



Che cosa è assicurato e come?

Descrive cosa coprono e come funzionano le singole garanzie, con le eventuali limitazioni, e indica le garanzie base e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le loro caratteristiche sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Indica danni, eventi o persone non coperti dall'Assicurazione.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro: per esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo.



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sui tempi di accertamento del Sinistro da parte di Zurich e i tempi e le modalità di pagamento dell'Indennizzo.



In quali Paesi vale l'Assicurazione?

Indica i Paesi in cui la copertura assicurativa è valida.



Come funziona l'Assicurazione?

Indica le forme di Assicurazione applicabili alle garanzie.



Tabelle

Fornisce in forma di tabella informazioni che si riferiscono a determinate sezioni e garanzie.

In questo Set Informativo il significato delle parole con l'iniziale maiuscola è definito nel Glossario.

Decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, e oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono di volta in volta evidenziate come in questo paragrafo o portati all'attenzione con icone quali: per



indicare le eccezioni,



per indicare un'informazione particolarmente importante



in caso di esclusioni



in caso di coperture

Riquadro esplicativo o box di consultazione

Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti o esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.

Tali Informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il Contenuto.



Guida a Zurich Protezione Multirischi

Zurich Protezione Multirischi è l'Assicurazione rivolta a coloro che vogliono proteggersi dalle conseguenze economiche derivanti dai danni al Fabbricato e/o al suo Contenuto, e da eventuali richieste di rimborso per danni causati a terzi. È possibile scegliere tra più livelli di protezione con diversi Limiti di Indennizzo, garanzie e Franchigie.

Le garanzie offerte dal prodotto Zurich Protezione Multirischi sono:

Garanzia Incendio e danni ai beni:

copre i danni materiali e diretti al Fabbricato e al suo Contenuto provocati da Incendio e da una serie di altri eventi come, per esempio, cortocircuito, l'Esplosione a seguito di una fuga di gas, lo Scoppio, il fulmine, gli eventi atmosferici, danni da acqua. Zurich risarcisce anche le spese per la ricerca e il ripristino dei danni.

Furto:

copre i danni materiali e diretti per Furto o tentato Furto del Contenuto (ad esempio: mobili, Apparecchiature elettroniche, Gioielli e Preziosi, Valori).

Oltre alla garanzia base è possibile acquistare la garanzia aggiuntiva Portavalori che assicura il Furto, la Rapina e lo Scippo di Valori, commesso sull'Assicurato durante il trasporto.

Garanzia Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato:

risarcisce i danni involontariamente causati a terzi in relazione alla proprietà del Fabbricato adibito all'Attività assicurata.

Garanzia Responsabilità civile danni a terzi:

risarcisce i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danni a Cose conseguente a un fatto connesso all'Attività assicurata, e in relazione alla proprietà e alla conduzione di Fabbricati nei quali si svolge l'Attività assicurata.

Garanzia Impianto Fotovoltaico:

copre i danni materiali e diretti a: i) ogni Impianto fotovoltaico a servizio del Fabbricato assicurato e ii) alle relative Batterie di accumulo solo se sono espressamente assicurate (come, per esempio, danni diretti da Incendio, da eventi atmosferici e da ogni altra causa). Oltre tale garanzia si possono acquistare garanzie aggiuntive come, per esempio, il Furto, Eventi sociopolitici e Atti di terrorismo.

Garanzia Assistenza:

il servizio, fornito in collaborazione con Mapfre Asistencia, mette a disposizione un numero verde gratuito attivo tutti i giorni 24 ore su 24, al quale è possibile rivolgersi in caso di emergenza relativa al Fabbricato dove si svolge l'Attività assicurata. L'Assicurato può per esempio richiedere un intervento di emergenza di un idraulico, un elettricista, un fabbro e altri artigiani, in base alla tipologia di intervento necessario.

Garanzia Tutela legale:

la garanzia prevede sempre la consulenza legale telefonica e copre le spese legali sostenute dall'Assicurato per difendere i propri diritti nell'ambito dell'Attività assicurata.

Area clienti e app Zurich One

Per avere tutte le informazioni a portata di mano, come:

- le coperture assicurative e le condizioni contrattuali delle Polizze acquistate
- i numeri utili in caso di emergenza
- lo stato dei pagamenti dei Premi e le relative scadenze di Polizze
- i contatti dell'Intermediario assicurativo di riferimento

Il Contraente può consultare gratuitamente:

Area Clienti Zurich

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'Area Clienti Riservata, dove il Contraente può consultare la propria posizione assicurativa.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni: verrà richiesto il numero di Polizza e il codice fiscale.

In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi sulla consultazione o sull'utilizzo dell'Area Clienti, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo:

areaclienti@it.zurich.com.

App Zurich One

Con l'app Zurich One hai tutte le informazioni disponibili ovunque tu vada.

Disponibile per i sistemi operativi iOS e Android, permette di usufruire in autonomia di una serie di servizi



Scarica l'app **Zurich One Assicurazioni** inquadrando il QR Code e registrati subito! Bastano il numero della tua Polizza e il tuo codice fiscale.

L'app è disponibile nei principali store:



Una volta scaricata l'app Zurich One, per perfezionare l'iscrizione verrà richiesto il numero di Polizza e il codice fiscale. In caso di problemi, il servizio clienti dedicato è disponibile al seguente indirizzo:

assistenzaclienti@it.zurich.com

Area Clienti e App Zurich One ti permettono di modificare in modo telematico i tuoi Dati personali e la modalità di ricezione delle informazioni relative al contratto.

Glossario

I termini definiti in questo glossario integrano le Condizioni di Assicurazione a tutti gli effetti.

Le Parti vi attribuiscono il significato riportato di seguito.

Accesso non autorizzato (termine richiamato nelle voci di Glossario Atto illecito relativo alla sicurezza, Evento relativo alla Sicurezza, Minaccia di cyberestorsione) - Accesso o utilizzo di un Sistema informativo o di un'infrastruttura di rete da parte di persone non autorizzate.

Addetti - nel numero degli Addetti indicato in Polizza sono compresi:

- i soci dell'Assicurato
- i titolari dell'Attività assicurata indicata in Polizza
- i Familiari coadiuvanti (intendendosi per tali i Familiari occupati continuativamente nell'Attività assicurata)
- gli Associati in partecipazione
- i Prestatori di lavoro.

Non sono considerati Addetti:

- i soci e gli Associati in partecipazione, apportatori di capitale, se non lavorano presso l'Attività assicurata indicata in Polizza
- le persone alle quali l'Assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione delle attività accessorie
- gli appaltatori/subappaltatori e i loro Prestatori di lavoro o Addetti.

Allagamento - Presenza di acqua accumulatasi in un luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici.

Alluvione, inondazione ed esondazione - Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Animali domestici - Cani, gatti, cavalli, asini, pesci, criceti, uccelli, conigli, tartarughe.

Anno - Periodo di tempo di 365 giorni, o di 366 giorni in caso di Anno bisestile.

Annualità assicurativa

- in caso di Assicurazione di **durata annuale**, il periodo di un Anno che inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data scadenza indicata in Polizza
- in caso di Assicurazione di **durata annuale più frazione di Anno**, il periodo che inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data scadenza indicata in Polizza
- in caso di Assicurazione di **durata inferiore a un Anno** (durata temporanea), il periodo che inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data scadenza indicata in Polizza
- in caso di Assicurazione di **durata poliennale**, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza e termina alle ore 24 della data della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un Anno.

Apparecchiature elettroniche - sistemi elettronici di elaborazione dati (esempio computer) e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchiature elettromedicali, registratori di cassa, bilance, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici. Questi oggetti devono riguardare l'Attività assicurata indicata in Polizza e le relative attività correlate svolte con le necessarie autorizzazioni.

Non rientrano in questa definizione apparecchiature sportive, macchine fotografiche, telefoni cellulari, palmari, smartphones, tavolette grafiche e tablets.

Arbitrato (per la Sezione 8 Garanzia Tutela legale) - Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono attivare per definire una controversia su diritti disponibili o evitarne l'insorgenza.

Assicurato - Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione:

- il soggetto assicurato può variare in base alle sezioni delle Condizioni di Assicurazione
- l'Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, o la garanzia prevista nel

contratto.

Assistenza/Fase stragiudiziale (per la Sezione 8 Garanzia Tutela legale) - Attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le Parti per evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure come ad esempio la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'Arbitrato, la conciliazione paritetica.

Associazione di promozione sociale (abbreviato APS) - Associazione che svolge attività di interesse generale in favore dei propri Associati, di loro Familiari o di terzi, come definita dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Associato - La persona che aderisce all'ente del terzo settore come iscritto mediante il versamento della quota associativa.

Attacco Cyber - Azione di tipo informatico posta in essere da terzi per arrecare danni a Cose o persone.

Attacco DoS - Azione o istruzione concepita o generata per danneggiare, interferire o colpire la disponibilità di reti, servizi di rete, connettività di rete o Sistemi informativi, inclusi, per esempio, la creazione di traffico di rete eccessivo negli indirizzi di rete, lo sfruttamento delle debolezze dei sistemi o delle reti e la creazione di traffico eccessivo o non genuino tra reti.

Attività assicurata - l'attività dichiarata dal Contraente e riportata in Polizza nella descrizione del Rischio.

Atti vandalici - vedi definizione di "Danneggiamento volontario (Atto di) – vandalismo".

Atto di sabotaggio - L'atto di danneggiamento compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati solo per impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

Atto di terrorismo

- Qualsiasi atto formalmente certificato come Atto di terrorismo ai sensi del Terrorism Risk Insurance Act (TRIA) o altrimenti identificato o dichiarato come Atto di terrorismo dai governi degli Stati Uniti, del Regno Unito, dei membri dell'Unione Europea o dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) o di uno dei suoi membri.
- Qualsiasi atto commesso da qualsiasi individuo o gruppo di individui designato come terrorista o gruppo terroristico o qualsiasi atto commesso da qualsiasi individuo o gruppo di individui che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione designata come organizzazione terroristica dai governi degli Stati Uniti, del Regno Unito, dei membri dell'Unione Europea o dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) o di uno dei suoi membri.

Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali - Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, dell'Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Atto illecito relativo alla sicurezza - Atto, errore od omissione, effettivo o presunto, di un Assicurato, di una persona di cui l'Assicurato è legalmente responsabile o del fornitore di servizi dell'Assicurato che causa una violazione della Sicurezza di rete che a sua volta determina:

- Furto, alterazione o distruzione dei Dati elettronici presenti nel Sistema informativo dell'Assicurato
- Accesso non autorizzato
- diniego di accesso al Sistema informativo dell'Assicurato ad un utente autorizzato, salvo che tale diniego sia causato da un Guasto meccanico o elettrico indipendente dal controllo dell'Assicurato
- partecipazione del Sistema informativo dell'Assicurato a un Attacco DoS al Sistema informativo di un terzo
- trasmissione di Malware dal Sistema informativo dell'Assicurato al Sistema informativo di un terzo.

Batteria (per la Sezione 6 Impianto fotovoltaico) — sistema che accumula l'energia prodotta da un Impianto fotovoltaico per renderla disponibile all'utilizzo in un momento temporalmente differito rispetto alla sua produzione.

Cappotto termico (termine richiamato nella voce di Glossario Fabbricato) - Sistema isolante che riduce gli effetti delle variazioni rapide o notevoli della temperatura esterna e ottimizza e riduce il consumo energetico degli edifici.

Cloud (termine richiamato nella voce di Glossario Contenuti digitali) - rete di server e/o sistemi di storage remoti, collegati tra loro e/o alla rete Internet al fine di archiviare Dati elettronici e/o Contenuti digitali, che operano come un unico ecosistema e che consentono l'accesso on line ai propri dati/contenuti attraverso qualsiasi dispositivo con connessione Internet.

Codice delle Assicurazioni - Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Codice del Terzo Settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Colpo d'ariete (termine richiamato nella voce di Glossario Implosione e Scoppio) - La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Committente - il soggetto che affida a terzi lo studio, la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnie Barraccellari - istituzione pubblica locale della Regione Autonoma della Sardegna che svolge funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria e funzione ausiliaria di pubblica sicurezza, collaborando con gli organi statali e regionali per la salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo - pastorale e idrico, la tutela di parchi, delle aree vincolate e protette e la prevenzione e repressione degli incendi.

Coniuge (termine richiamato nella voce di Glossario Familiari)

- persona legata da vincolo di matrimonio
- persona unita civilmente con altra persona dello stesso sesso
- persona convivente di fatto registrata presso il comune di residenza
- persona convivente more uxorio

Contenuto - Apparecchiature elettroniche, distributori automatici, macchinari, attrezzature e arredamento, prodotti e tutto quello che riguarda l'Attività assicurata indicata in Polizza e relative attività correlate svolte con le necessarie autorizzazioni, se posizionati nell'area di pertinenza dell'Attività assicurata, anche se all'aperto o di proprietà di terzi.

Sono anche comprese:

- le migliorie apportate dal Locatario anche se rientrano nella voce "Fabbricato"
- il Contenuto della casa del titolare dell'Attività assicurata, di locali ad uso foresteria o assegnati a custodi o dipendenti dell'Attività assicurata, purché facenti parte del Fabbricato.

Non si considerano Contenuto:

- tutto quanto non riguarda l'attività esercitata
- velivoli e Mezzi a pilotaggio remoto
- veicoli e Imbarcazioni di qualsiasi tipo (e loro parti)
- animali
- tutto quanto previsto alla voce Fabbricato a eccezione delle migliorie fatte dal Locatario se non è assicurato il Fabbricato

Contenuti digitali - Dati elettronici, Software, file audio e file di immagini salvati nel Sistema informativo dell'Assicurato o salvati su Cloud, inclusi qualsiasi conti, fatture, ricevute di debito, denaro, documenti di Valore, registri, estratti, atti, manoscritti o altri documenti in formato elettronico.

Contraente - Il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Contravvenzione - Reato (regolato dal Codice Penale) di minore gravità.

Cose (per le Sezioni 4 *Garanzia Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato* e 5 *Garanzia Responsabilità civile danni a terzi*) - oggetti materiali e animali.

Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali - qualunque onere, costo, spesa e onorario sostenuti dall'Assicurato in conseguenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali o di un Evento relativo alla sicurezza.

Costruzione Tradizionale - Edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali Incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del Tetto realizzato mediante impiego di materiali Incombustibili.

È ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai Solai, alle strutture portanti del Tetto, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di Fabbricato la cui superficie calpestabile non è superiore al 20% della superficie totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali, nelle tamponature e nelle tramezze.

Solo per le Attività assicurate di associazione/società sportiva, circolo ippico/maneggio, palestra/centro sportivo e circolo velico, si includono, in eccezione a quanto sopra definito, nella categoria delle Costruzioni tradizionali anche palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture e tensostrutture. Queste strutture, pur differendo dalle costruzioni permanenti, sono ammesse per garantire la funzionalità e la versatilità degli spazi destinati a tali Attività assicurate, se costruite nel rispetto delle normative di sicurezza.

Costruzione in Bioedilizia – edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portanti stratificate" (tipo MHM o XLAM)

- Edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le stesse tecniche di Costruzione Tradizionale, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra, realizzata con queste caratteristiche:

- Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
 - gli elementi strutturali sono in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) che costituiscono le pareti strutturali dell'opera
 - gli elementi lineari devono avere dimensioni minime di 60 x 100 mm.
- Edificio "a pareti portanti stratificate" (tipo "Inchiodato" o "XLAM"):
 - assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore superiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate
 - i Solai e le strutture portanti del Tetto sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno massiccio.

In entrambi i casi è previsto l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad esempio

fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono punti di ispezione per garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

I Solai e le strutture portanti del Tetto sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.

La copertura del manto del Tetto è realizzata con materiali Incombustibili.

Sono ammesse porzioni di Fabbricato realizzate in Costruzione Tradizionale.

Cyberterrorismo - uso di tecnologia informatica da parte di un individuo o gruppo, per eseguire o minacciare di eseguire un Evento relativo alla Sicurezza contro un Sistema Informativo che può intimidire, costringere, danneggiare - anche potenzialmente - qualsiasi persona, azienda, attività commerciale, governo o entità.

Danneggiamento volontario (Atto di) - vandalismo - si configura ogni volta che un soggetto volontariamente distrugge, deteriora, disperde, o rende inservibile, in maniera totale o parziale, un bene di altri. Questo Delitto e le sue conseguenze sono descritti dall'articolo 635 del Codice Penale (Danneggiamento).

Danni indiretti - conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.

Danno extracontrattuale (per la Sezione 8 Garanzia Tutela legale) - Danno ingiusto derivante da un Fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da Cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Danno indennizzabile (Indennizzo) - Il danno stimato tenendo conto dell'applicazione di Scoperti, Franchigie, limiti.

Danno risarcibile (Risarcimento) - La somma dovuta da Zurich per i danni causati dall'Assicurato.

Data di entrata in esercizio (per la Sezione 6 Impianto Fotovoltaico) - è il primo giorno dal quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'Impianto fotovoltaico è collegato in parallelo con il sistema elettrico
- 2) sono installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete
- 3) l'Impianto fotovoltaico è collaudato
- 4) sono assolti tutti gli obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Dati elettronici - Informazioni salvate o trasmesse in formato digitale.

Dati personali - Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'Ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Per 'dati genetici' si intendono i Dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.

Per 'dati biometrici' si intendono i Dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

Per 'dati relativi alla salute' si intendono i Dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di Assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.

Delitto colposo (per la Sezione 8 Garanzia Tutela legale) - Reato, regolato dal Codice Penale, commesso senza intenzione, per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.

Delitto doloso (o secondo l'intenzione) (per la Sezione 8 Garanzia Tutela legale) - Reato, regolato dal Codice Penale, commesso con intenzione.

Diaria (per la Sezione 6 Impianto Fotovoltaico) - l'importo giornaliero pagato da Zurich per la minor produzione di energia elettrica da parte dell'Impianto fotovoltaico assicurato a causa di un Sinistro indennizzabile che lo abbia colpito.

Diritto all'oblio oncologico - In relazione alla stipula o al rinnovo di contratti assicurativi, il diritto riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini, incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da più di 10 anni oppure da più di 5, se la malattia è insorta prima dei 21 anni. Con riferimento a specifiche patologie oncologiche previste dall'allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, sono definiti termini inferiori rispetto a quelli indicati dalla legge in tema di oblio oncologico (legge 193/2023). Il trattamento attivo della patologia è concluso, in mancanza di recidive, alla data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Diritto civile - Complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale (termine richiamato nella voce di Glossario Spese di giustizia) - Complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto Civile), che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce Spese di giustizia) che invece si accollerà lo Stato.

Dipendenze - locali non comunicanti con il Fabbricato ma presenti nell'area di pertinenza del Fabbricato e che non è necessario indicare in Polizza. **I locali direttamente comunicanti con il Fabbricato assicurato sono considerati Fabbricato.**

Non sono Dipendenze le baracche e le casette e tutto ciò che non rispetta la caratteristica costruttiva indicata in Polizza e scelta tra queste:

- Costruzione Tradizionale
- Costruzione in Bioedilizia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM).

Per esempio, non è Dipendenza la casetta in legno da giardino usata per ricovero attrezzi, biciclette, piante.

Disdetta - comunicazione scritta con cui una parte manifesta la volontà di non rinnovare il contratto alla sua scadenza naturale, secondo le modalità e le tempistiche previste dal contratto.

Dispositivi elettrici auto-bilanciati - dispositivi quali segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale auto-bilanciati, così come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (Gazzetta Ufficiale serie generale n.162 del 12-07-2019) e dalla Legge nr. 8 del 28.02.2020 e successive modifiche e integrazioni, le cui regole e ambiti di mobilità sono stabiliti dalle Ordinanze locali vigenti in base al Comune di circolazione.

Effetti personali - oggetti, indumenti e relativi accessori, il tutto di solo uso personale.

Non sono considerati Effetti personali:

- biciclette anche elettriche, Monopattini elettrici, Dispositivi elettrici auto-bilanciati
- Mezzi aerei a pilotaggio remoto
- veicoli e Imbarcazioni di qualsiasi tipo
- Gioielli e Preziosi
- Valori

Esplosione - La deflagrazione per lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione - la costrizione di qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Evento relativo alla Sicurezza (termine richiamato nella voce di Glossario Cyberterrorismo) - Accesso non autorizzato, introduzione di un Malware, o Attacco DoS al Sistema informativo dell'Assicurato che determina:

- un'interruzione, sospensione, incidente, deterioramento o ritardo, effettivo e misurabile, del funzionamento del Sistema informativo dell'Assicurato
- un'alterazione, corruzione o distruzione di informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo di un Assicurato espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Evento relativo alla violazione dei Dati personali (termine richiamato nelle voci di Glossario Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali, Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali e Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali) - Evento che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l'accesso effettivo o presunto, di:

- Dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati soggetti alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato, o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi dell'Assicurato
- informazioni aziendali soggette alla cura, custodia o controllo dell'Assicurato o alla cura, custodia o controllo di un fornitore di servizi espressamente identificate come riservate e protette da un accordo di riservatezza o contratto analogo.

Fabbricato - L'edificio o la porzione di edificio indicato in Polizza. Sono compresi:

- le opere murarie e di finitura (ad esempio tinteggiature, rivestimenti, tappezzeria, moquette, parquet), inclusi Fissi e infissi
- le opere di fondazione o interrate
- parti di proprietà comune
- gli impianti o le installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio stesso e nelle aree esterne di sua pertinenza. Ad esempio: Serramenti, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento e di

riscaldamento, ascensori e montacarichi, scale mobili, tettoie, gazebo fissato al suolo in modo permanente, bersò, pensiline, costruzioni aperte da uno o più lati, strutture portanti delle zanzariere e delle tende da sole fissate all'edificio, piscine, campi sportivi (esempio da tennis, calcio), aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate e cancelli (anche elettrici), insegne, impianti videocitofonici, impianti di prevenzione, allarme e videosorveglianza, antenne (non centralizzate)

- gli alberi di esclusiva pertinenza del Fabbricato, per un valore massimo pari a 5.000 euro
- pavimenti flottanti anche sopraelevati, armadi a muro, pareti in cartongesso, controsoffittature
- le Dipendenze
- i muri di sostegno e delimitazione **fino a 2 metri di altezza**
- le Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti
- i porticati
- affreschi e statue senza valore artistico
- le strade private, i giardini, i parchi, i cortili, i marciapiedi e i piani di calpestio di esclusiva pertinenza del Fabbricato
- palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture

Non si considerano Fabbricato:

- muri di contenimento
- la superficie su cui sorge l'edificio
- Impianti fotovoltaici, Impianti solari termici, Impianti eolici, impianti geotermici
- Cappotto termico
- tutto quanto previsto alla voce Contenuto.

Familiari - le persone che risultano dal certificato di stato di famiglia, indipendentemente da vincoli di parentela.

Sono inoltre compresi, anche se hanno una residenza diversa nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino:

- il Coniuge dell'Assicurato, non legalmente separato
- i figli minorenni dell'Assicurato e del Coniuge, anche se non presenti nello stato di famiglia.

Fatto illecito (per la Sezione 8 *Garanzia Tutela legale*) - È il fatto che causa ad altri un danno ingiusto.

Fatturato - l'importo del bilancio alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" conseguito da tutti gli Assicurati coperti da questa Assicurazione nell'Annualità assicurativa (tranne eventuali eccezioni indicate in Polizza):

- Fatturazione tra gli Assicurati (Intercompany)
- I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili.

Fenomeno elettrico - azione di correnti o scariche elettriche provocate da qualunque causa.

Fenomeno elettrico (per la Sezione 6 *Impianto Fotovoltaico*) - tutti i danni derivanti all'Impianto fotovoltaico da Guasti e rotture originati da cause esterne di natura elettrica.

Fissi e infissi (termine richiamato nella voce di Glossario Fabbricato) - Manufatti per la chiusura di vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione della costruzione (ad esempio Serramenti) e, in genere, ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

Fragili - Serramenti, vetrate, Lucernari, pannelli di cemento-amianto, di fibrocemento, pannelli solari (sia termici sia fotovoltaici) e manufatti di materia plastica.

Frana - Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità; scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Franchigia - La parte di Danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato. La Franchigia può essere espressa in giorni, in cifra o in percentuale.

Come si applica la Franchigia?

Esempio:

Danni ad acqua

Limite di Indennizzo: 2.500 euro Franchigia pattuita in Polizza: 150 euro

Danno 1

Danno accertato 2.000 euro

Danno indennizzabile 1.850 euro (Danno accertato meno Franchigia pattuita in Polizza)

Danno 2

Danno accertato 2.800 euro

Danno accertato al netto della Franchigia 2.650 euro (2.800 - 150) Danno indennizzabile 2.500 euro (opera il Limite di Indennizzo)



Furto - Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, per trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Gioielli e Preziosi - oggetti anche solo in parte d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni.

Guasto (per la Sezione 6 *Impianto Fotovoltaico*) - Guasto accidentale o rottura di parti dell'Impianto Fotovoltaico originati da cause interne di natura elettromeccanica.

Guasto accidentale - Anomalia, esclusa la Rottura accidentale, che compromette l'idoneo funzionamento di un sistema anche temporaneamente.

Imbarcazione - Unità galleggiante, indipendentemente da dimensioni, sistemi di propulsione e impiego.

Impianti idrici - Apparecchiature idrauliche, Tubazioni, pluviali, grondaie posti permanentemente a servizio del Fabbricato per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane.

Impianto eolico - apparecchiatura che converte l'energia meccanica del vento in energia elettrica e che comprende gli aerogeneratori, le strutture che supportano i rotori, pale, motori, apparecchiature di controllo o rilevazione, la cabina-stazione di consegna, le linee di connessione o trasmissione di energia tra i componenti dell'impianto e sino al punto di allacciamento alla rete elettrica nazionale.

Impianto di allarme - sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione per segnalare l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'Impianto. L'impianto deve avere un sistema di segnalazione acustico o collegamento automatico con guardia privata.

Impianto fotovoltaico - è l'impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto. Il sistema di accumulo con Batteria è assicurato solo se è parte dell'impianto a servizio del Fabbricato ed è incluso nel valore assicurato indicato in Polizza.

Impianto solare termico - Sistema di produzione dell'energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, destinato a uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine. L'impianto deve essere installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni ancorati al Fabbricato e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete del gestore servizi elettrici. L'Impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori dell'impianto.

Implosione - Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi. **Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Implosione.**

Incendio - Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. **Non sono considerate Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.**

Indennizzo - Vedi Danno indennizzabile (Indennizzo).

Infortunio - Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la Società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Lastre - I manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro – comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni - installati in modo fisso o scorrevoli su guide.

Non si considerano Lastre:

- quelle impiegate nelle insegne
- quelle in cemento amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica.

Limite di Indennizzo/Limite di Risarcimento - La somma massima dovuta da Zurich all'Assicurato o al danneggiato, che in base alla garanzia interessata può essere per Sinistro o per Annualità assicurativa. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'Assicurato. Tale limite non si aggiunge al Massimale, ma è una parte del Massimale stesso. Se la garanzia non precisa se il Limite di Indennizzo è per Sinistro o per Annualità assicurativa, si intende per Annualità assicurativa. Per la Sezione 6 *Impianto fotovoltaico* il Limite di Indennizzo può essere espresso in numero di giorni.



Come si applica il Limite di Indennizzo?

Esempio garanzia Fenomeno Elettrico

Limite di Indennizzo: 2.500 euro per Annualità assicurativa Franchigia: 150euro

Sinistro 1

Danno accertato 1.000 euro

Limite di Indennizzo: 2.500 euro per Annualità assicurativa Franchigia: 150 euro)

Danno accertato al netto della Franchigia 850 euro (1.000 euro meno 150 euro Franchigia) Danno indennizzabile 850 euro (non opera il Limite di Indennizzo)

Limite di Indennizzo - Residuo per Annualità assicurativa 1.650 euro (2.500 euro meno 850 euro)

Sinistro 2 nella stessa Annualità assicurativa) Danno accertato 2.000 euro

Limite di Indennizzo - Residuo per Annualità assicurativa 1.650 euro Franchigia: 150 euro

Danno accertato al netto della Franchigia 1.850 euro (2.000 euro meno 150 euro Franchigia)

Danno indennizzabile 1.650, opera il Limite di Indennizzo (residuo Annualità assicurativa 1.650)

Locatario - Chi ha diritto a utilizzare l'immobile sulla base di un contratto di locazione.

Lucernario - apertura nel Tetto di un edificio dotata di un apposito Serramento con vetrata per dare luce a scale, soffitte, mansarde o altri vani sottostanti.

Malattie professionali - quelle riconosciute al momento del Sinistro come professionali:

- nell'elencazione delle tabelle allegate al "Testo unico per l'Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali" (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni)
- dalla magistratura.

Malware - Qualsiasi Software o codice dannoso (come ad esempio virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security Software o qualsiasi altro strumento equiparabile) progettato per ottenere l'accesso illecito, cancellare o corrompere Dati elettronici, danneggiare o disgregare una qualsiasi rete o Sistema informativo, eludere qualunque prodotto o servizio di sicurezza e/o interrompere il funzionamento del sistema informatico.

Massimale - L'importo massimo che Zurich paga per ogni Sinistro. Se il Massimale si riferisce all'Annualità assicurativa, rappresenta l'importo massimo che Zurich paga per tutti i Sinistri accaduti in quel periodo.

Mezzi di chiusura - strutture e congegni installati per proteggere le aperture dei Fabbricati o dei locali dove si trovano le Cose assicurate per impedire l'accesso dall'esterno, come per esempio porte, finestre, tapparelle, persiane, vetrate antisfondamento, serrande o inferriate. Devono essere realizzati in legno (esclusi compensati e truciolati), materia plastica rigida (Polivinilcloruro, PVC), vetro stratificato, metallo o lega metallica (spessore minimo di 0,6 mm), il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni che impediscono l'accesso dall'esterno i. Per le inferriate e i Serramenti di metallo o lega metallica con luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Mezzi di chiusura operanti - Mezzi di chiusura correttamente utilizzati per proteggere le aperture verso l'esterno. Per esempio: una porta finestra o la basculante di un box chiuse.

Mezzi di chiusura non operanti - Mezzi di chiusura che non sono correttamente utilizzati per proteggere le aperture verso l'esterno. Per esempio: una porta finestra o la basculante di un box lasciate aperte.

Mezzi di protezione - impianti di allarme, controllo e videosorveglianza, Casseforti.

Minaccia di cyberestorsione - Richiesta illegale avanzata da un terzo o da un dipendente, incluse le richieste di pagamento affinché tale terzo o dipendente non:

- lanci o prosegua un Attacco DoS nei confronti dell'Assicurato
- introduca o mantenga un Malware nella rete dell'Assicurato
- riveli, cancelli o compia operazioni di crittografia relativamente ad informazioni personali a seguito di un Accesso non autorizzato.

Monopattini elettrici - dispositivi che devono rispettare i requisiti tecnici, costruttivi e di circolazione stabiliti dalla Legge 25 novembre 2024 n. 177, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 210 del 27 giugno 2025 e dai decreti attuativi pubblicati nel 2025 relativi all'introduzione del contrassegno e dell'assicurazione obbligatoria. Le modalità di utilizzo e le eventuali limitazioni alla circolazione restano definite dalle Ordinanze locali del Comune competente..

Normativa applicabile in materia di protezione dei Dati personali - qualsiasi disposizione di legge e/o regolamento, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento Europeo nr. 2016/679 (GDPR) e s.m.i.

Nucleo familiare - vedi Familiari.

Occlusione - L'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Onda sonora - l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Oggetti d'arte - Affreschi, mosaici, statue, sculture, decorazioni, collezioni in genere, tappeti, arazzi, pergamene, quadri e oggetti simili che hanno valore artistico. **Non si considerano Oggetti d'arte i Gioielli e Preziosi.**

Organizzazione di volontariato (abbreviato ODV) - Organismo costituito al fine di svolgere attività di volontariato, come definita dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore.

Parti - Zurich, il Contraente, l'Assicurato.

Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali

- a) utile netto, prima delle imposte sul reddito e sulle società, che l'Assicurato non è stato in condizioni di conseguire durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali unicamente a seguito di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali
- b) normali costi di gestione sostenuti dall'Assicurato, limitatamente a quelli che l'Assicurato deve continuare a sostenere ma che si rivelano inutili durante il periodo di perdita per violazione dei Dati personali, unicamente a causa di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali e che sarebbero stati sostenuti in assenza di un Evento relativo alla violazione dei Dati personali.

Periodo di Assicurazione - il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza - Il documento che prova il contratto di Assicurazione.

Premio - Somma che il Contraente deve pagare a Zurich per l'Assicurazione.

Prestatore di lavoro - La persona fisica di cui, nel rispetto della legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'Attività assicurata descritta in Polizza. Sono compresi ad esempio:

- le persone di cui l'Assicurato si avvale in modalità smart-working o lavoro agile, ai sensi della Legge n. 81/2017 e successive modifiche e integrazioni
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti ed apprendisti
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto a voucher)
- i soci lavoratori di società cooperative
- i lavoratori stagionali

Per la garanzia Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO): sono parificati ai Prestatori di lavoro anche i titolari e i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli Associati in partecipazione per le sole azioni di rivalsa da parte di INPS, INAIL e altro Ente previdenziale o assistenziale.

Non sono Prestatori di lavoro:

- gli Addetti delle imprese cui sono appaltati lavori in base a regolare contratto
- le persone considerate terze come indicato ai punti 4.3 e 5.5 del capitolo Chi e che cosa non è assicurato?.

Preziosi - vedi Gioielli e Preziosi.

Primo Rischio Assoluto - Forma di Assicurazione in base alla quale Zurich risponde dei danni con il limite della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, che trova invece applicazione nella forma di Assicurazione a Valore totale.

Procedimento penale - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Protezione Civile - attività finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni - o dal pericolo di danni - che persone o Cose potrebbero potenzialmente soffrire in determinate situazioni causate da disastri naturali o disastri di altra natura.

Rapina - sottrazione di cosa mobile di altri usando violenza o minaccia alla persona che la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Reato (per la Sezione 8 Garanzia Tutela legale) - Violazione della legge penale. I Reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Recesso - Indica la possibilità di interrompere il contratto di Assicurazione prima della sua scadenza naturale, nei casi e con le modalità (comunicazione scritta) previsti dal contratto o dalla legge.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di Assicurazione, di un Intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. **Non sono considerate Reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Risarcimento danni o di esecuzione del contratto.**

Registro dei Volontari - Registro regolarmente tenuto e vidimato nel quale devono essere iscritti i Volontari dell'ente del terzo settore che svolgono la loro attività in modo non occasionale, previsto all'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

Regola proporzionale - (prevista dall'articolo 1907 del Codice civile) si applica quando il Valore del bene assicurato al momento del Sinistro risulta superiore al Valore del bene dichiarato nella Polizza. In questo caso l'Assicurato non è

indennizzato per l'intero ammontare del danno, ma riceve un Indennizzo in proporzione al rapporto tra il Valore assicurato e il Valore del bene al momento del Sinistro.

Rigurgito - Il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento - Vedi Danno risarcibile (Risarcimento).

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Ristrutturazione totale - Intervento finalizzato alla totale ristrutturazione degli Impianti idrici, di riscaldamento e igienici.

Rottura accidentale - La situazione improvvisa e fortuita in cui, a causa di forze esterne o interne, l'Impianto idrico si spezza o subisce falle o fenditure con o senza interruzione della continuità dell'Impianto. **Non si considera Rottura accidentale il Guasto accidentale.**

Sanzione amministrativa (per la Sezione 8 Garanzia Tutela legale) - Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (Sanzione amministrativa pecuniaria) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

Scasso - forzatura o danneggiamento dei Mezzi di chiusura.

Scippo - Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Sci alpinismo - la pratica dello sci con ascensioni ed escursioni in montagna - senza l'utilizzo degli impianti di risalita - caratterizzate da notevole dislivello e discese fuori pista distanti dalle piste battute.

Sci alpino - la pratica dello sci anche con discese fuoripista purché effettuate nelle zone immediatamente adiacenti le piste battute servite da impianti di risalita.

Scoperto - L'importo che rimane a carico dell'Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno e sottratto da quest'ultimo.

Come si applica lo Scoperto?

Esempi

Danno da Allagamento

Garanzia a Primo Rischio assoluto "Allagamento" della Sezione 2 Incendio e danni ai beni

Limite di Indennizzo 5.000 euro per Annualità assicurativa

Scoperto 10% minimo 500 euro

Danno 1

Danno accertato: 4.000 euro

Scoperto: 10% di 4.000 = 400 euro. Si applica il minimo di Scoperto (500 euro) essendo il 10% (400 euro) inferiore al minimo Danno indennizzabile: 3.500 euro (Danno accertato meno minimo Scoperto)

Danno 2

Danno accertato: 6.000 euro

Scoperto: 10% di 6.000 = 600 euro. Si applica il 10% (600 euro) essendo il minimo di Scoperto (500 euro) inferiore al 10% Danno indennizzabile: 5.400 euro (Danno accertato meno Scoperto 10%)

Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e Tubazioni per eccesso di pressione. **Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.**

Serramento - Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale vale l'Assicurazione.

Sicurezza di rete (termine richiamato nella voce di Glossario Atto illecito relativo alla sicurezza) - utilizzo di hardware, Software, firmware e policy di sicurezza scritte, da parte o per conto dell'Assicurato, per proteggersi da Accessi non autorizzati, ivi incluso l'uso del Sistema informativo dell'Assicurato, in un Attacco DoS.

Sistema informativo - L'hardware, il Software e i Dati elettronici salvati negli stessi, inclusi dispositivi di input e output, dispositivi di archiviazione dati, apparecchiature di networking, componenti, firmware e sistemi di backup elettronico, compresi i sistemi disponibili in internet, nell'intranet, extranet o nelle reti private virtuali. Per Sistema informativo si intende tutto quanto precede anche quando fa parte di un sistema di controllo industriale.

Soccorso Alpino - attività finalizzate al soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed al recupero dei caduti nel territorio montano e nelle zone impervie del territorio nazionale.

Software - Operazioni e applicazioni, codici e programmi che consentono la raccolta, trasmissione, elaborazione, salvataggio o ricezione di Dati elettronici per via elettronica. **Il Software non include i Dati elettronici.**

Solaio - complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani di un edificio, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

Somma assicurata - L'importo massimo di Indennizzo in caso di Sinistro.



Spese di giustizia - Spese del processo penale che deve pagare l'imputato in caso di sua condanna (vedi "Diritto penale").

Spese di resistenza (per la Sezione 8 Garanzia Tutela legale) - Le spese sostenute dall'Assicurato in un procedimento civile per resistere all'azione di richiesta Risarcimento danni avanzata da terzi.

Spese di soccombenza (per la Sezione 8 Garanzia Tutela legale) - Spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte che la vince. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.

Spese peritali (per la Sezione 8 Garanzia Tutela legale) - Spese relative all'opera del perito nominato dal Giudice (C.T.U. – consulente tecnico d'ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Stillicidio - il gocciolamento o la caduta, lenti e continuati, di acqua o altri liquidi.

Struttura organizzativa (per la Sezione 7 Assistenza) - la Struttura Organizzativa: è la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 — 13871 Verrone (BI) (definita con il marchio commerciale "MAWDY"), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Zurich, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'Assicurato, ed organizza e eroga, con costi a carico di Zurich stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nelle condizioni di Assicurazione.

Surrogazione - Il diritto di Surrogazione della Compagnia è previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile. Vuol dire che, dopo aver pagato l'Indennizzo, la Compagnia può sostituirsi all'Assicurato per recuperare dal terzo responsabile quanto pagato.

Terremoto (sisma) – sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto - Complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Transazione (per la Sezione 8 Garanzia Tutela legale) - Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Tubazioni - Insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi o gas.

Ubicazione - luogo identificato in Polizza in cui si trovano i beni assicurati.

Ultimazione dei lavori - La consegna dell'opera al Committente, (anche in via provvisoria), comprovata da documentazione ufficiale e purché l'opera risulti idonea all'utilizzo secondo destinazione.

Valore a nuovo - è il Valore delle Cose assicurate che si calcola stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valore Totale - Forma di Assicurazione che in caso di danno prende in considerazione il Valore complessivo dei beni assicurati. Tale forma prevede l'applicazione della Regola proporzionale.

Valori - denaro, buoni pasto, buoni benzina e buoni regalo in genere, assegni e titoli di credito inerenti all'Attività assicurata indicata in Polizza.

Vetro antisfondamento - Vetro stratificato costituito da almeno due Lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure sostituito da un unico strato o da più Lastre di materiale sintetico (polycarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

Volontario - Persona **iscritta nel Registro dei Volontari** che, per sua libera scelta, svolge attività **in modo non occasionale** in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (articolo 17 del Codice del Terzo Settore).

Volontario occasionale - Persona che, per sua libera scelta, svolge attività **in modo occasionale** in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (articolo 17 del Codice del Terzo Settore). Il Volontario occasionale non rientra nel Registro dei Volontari. Tuttavia, **ai fini dell'identificazione dei Volontari occasionali si fa riferimento alla documentazione tenuta a cura del Contraente comprovante l'effettiva qualifica e identificazione dei Volontari occasionali, compresa la data certa dell'attività prestata a favore del Contraente.**

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie

In quali Paesi vale l'Assicurazione?

1.1 Copertura territoriale delle garanzie

L'Assicurazione è valida con queste modalità:

Sezioni/Garanzie	Paesi
<ul style="list-style-type: none">Incendio e danni ai beniFurtoImpianto fotovoltaicoResponsabilità civile della proprietà del Fabbricato	Fabbricati che si trovano in: <ul style="list-style-type: none">ItaliaCittà del VaticanoRepubblica di San Marino
<ul style="list-style-type: none">Responsabilità civile danni a Terzi	Danni avvenuti in: <ul style="list-style-type: none">tutto il mondo esclusi USA e Canada
<ul style="list-style-type: none">Assistenza	Per la copertura territoriale di questa garanzia si rimanda alla <i>Sezione 7 Assistenza</i>
<ul style="list-style-type: none">Tutela Legale	Per la copertura territoriale di questa garanzia si rimanda alla <i>Sezione 8 Garanzia Tutela legale</i>

Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?

1.2 Inizio della copertura assicurativa

L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno:

- di **decorrenza** indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro tale giorno
- di **pagamento del Premio** se questo avviene dopo la data di decorrenza indicata in Polizza.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione:

- è **sospesa** dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza (periodo di mora)
- riprende** dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Se il Premio, o la rata, viene pagato oltre i 30 giorni del periodo di mora, il Sinistro che avviene tra la scadenza del periodo di mora e il pagamento non è coperto dall'Assicurazione.

Esempio: se la rata scade il 1° gennaio, il periodo di mora è fino alle ore 24 del 31 gennaio; se il Premio viene pagato il 10 febbraio, il Sinistro che avviene il 5 febbraio non è coperto.



I Premi scaduti devono sempre essere pagati (articolo 1901 del Codice Civile, *Mancato pagamento del Premio*).

1.3 Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo

Il Contraente può scegliere la durata dell'Assicurazione:

Durata	Come si rinnova	Come funziona il Tacito Rinnovo
Annuale dura 1 Anno e finisce alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza		L'Assicurazione si rinnova automaticamente alla scadenza per un altro Anno (anche in caso di durata poliennale) e così via per gli Anni successivi, a meno che si comunichi la Disdetta (articolo 1899 del Codice Civile, <i>Durata dell'Assicurazione</i>). Le modalità di Disdetta sono ai punti 1.6 <i>Tempi e scadenze per disdire</i> e 1.7 <i>Come disdire</i> .
Annuale più frazione di Anno dura per il periodo assicurativo scelto	Si può scegliere con o senza tacito rinnovo annuale.	
Poliennale dura più Anni e termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza		

Zurich può valutare eventuali richieste di Polizze temporanee che durino meno di un Anno.

Il Premio può cambiare di Anno in Anno?

1.4 Il Premio può essere rivisto ogni Anno

Alla scadenza di ogni Annualità assicurativa, il Premio viene adeguato automaticamente in base all'indicizzazione, cioè in base all'*Indice dei prezzi al consumo senza tabacchi per la famiglia di operai e impiegati* pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Zurich adegua:

- Premi
- Massimali
- Somme assicurate
- Limiti di Indennizzo se indicati in cifra assoluta
- Limiti di Risarcimento se indicati in cifra assoluta
- importo della Diaria.

COME VIENE CALCOLATA L'INDICIZZAZIONE

il riferimento iniziale è l'indice del mese di giugno dell'Anno precedente a quello del giorno di decorrenza; alla scadenza di ogni Annualità assicurativa si considera l'indice del mese di giugno dell'Anno precedente a quello della scadenza

Si confrontano i due indici e si quantifica la variazione

Variazione	Adeguamento
zero o in diminuzione	non c'è alcun adeguamento
in aumento ma inferiore all'1%	si applica l'1% di aumento
in aumento ma superiore all'1%	si applica la variazione che risulta dal confronto tra i due indici

L'adeguamento parte dalla scadenza di ogni rata annuale.

L'indicizzazione si applica a	L'indicizzazione non si applica a:
<ul style="list-style-type: none">• la somma totale dei Premi delle garanzie indicate in Polizza.	<ul style="list-style-type: none">• la garanzia Assistenza• la garanzia Tutela legale• alle Franchigie indicate in cifra assoluta• ai minimi e massimi di Scoperto• i valori indicati in percentuale.

Se il Contraente non accetta il nuovo Premio, deve comunicare la Disdetta (1.6 *Tempi e scadenze per disdire* e 1.7 *Come disdire*).

Esempio di adeguamento per indicizzazione:

Polizza con giorno di decorrenza 1° gennaio 2024 e scadenza 1° gennaio 2025

Zurich calcola la variazione confrontando l'indice ISTAT di giugno 2023 con l'indice ISTAT di giugno 2024:

- la variazione dell'indice è dello 0%: Premi, Massimali, Somme assicurate, Limiti di Indennizzo e Risarcimento, importo della Diaria non cambiano
- la variazione dell'indice è del -0,5%: Premi, Massimali, Somme assicurate, Limiti di Indennizzo e Risarcimento, importo della Diaria non cambiano
- la variazione dell'indice è dello 0,5%: Premi, Massimali, Somme assicurate, Limiti di Indennizzo e Risarcimento, importo della Diaria aumentano dell'1%
- la variazione dell'indice è del 5%: Premi, Massimali, Somme assicurate, Limiti di Indennizzo e Risarcimento, importo della Diaria aumentano del 5%



Alla scadenza, Zurich può proporre modifiche al Premio o alla Polizza?

1.5 Le proposte di modifica del Premio o della Polizza: cosa può fare il Contraente

Oltre a quanto previsto al punto 1.4 *Il Premio può essere rivisto ogni Anno*, Zurich, anche attraverso l'Intermediario assicurativo, può proporre per iscritto al Contraente modifiche al Premio o agli elementi contrattuali indicati in Polizza (per esempio: Massimali, Limiti di Indennizzo, Scoperti, Franchigie), alle stesse condizioni contrattuali di questo Set Informativo. Deve farlo con un preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza (iniziale o di eventuale tacito rinnovo).

Se il Contraente paga il Premio entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, esprime la volontà di accettare la nuova proposta e gli viene rilasciata la ricevuta di pagamento.

Il Contraente può non accettare le nuove proposte di modifica del Premio o degli elementi contrattuali indicati in Polizza. In questo caso non paga il Premio e il contratto viene risolto alla scadenza naturale senza bisogno della Disdetta del Contraente.

Se il pagamento è in rate mensili con addebito ricorrente con carta di credito, il Contraente che non accetta le nuove proposte di modifica del Premio o degli elementi contrattuali indicati in Polizza deve contattare il proprio Intermediario assicurativo entro il termine di scadenza della Polizza per interrompere l'addebito automatico del pagamento della rata di rinnovo. Quando, a fronte di nuove proposte di Zurich, l'automatismo di addebito è interrotto, Zurich rinuncia a riscuotere il Premio e il contratto finisce alla scadenza naturale senza bisogno della Disdetta del Contraente.

Senza una nuova proposta di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati in Polizza o invio di Disdetta da parte del Contraente o di Zurich, vale quanto previsto al punto 1.2 *Inizio della copertura assicurativa* e al punto 1.3 *Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo*.

Posso disdire l'Assicurazione?

1.6 Tempi e scadenze per disdire

Il Contraente o Zurich possono disdire l'Assicurazione, cioè chiedere di non rinnovarla, ma devono comunicarlo almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Annualità assicurativa (articolo 1899 del Codice Civile, Durata dell'Assicurazione).

ASSICURAZIONE CON DURATA POLIENNALE

Durata	Tempi per la Disdetta
uguale o inferiore a 5 Anni	Né il Contraente né Zurich possono recedere in anticipo; entrambi devono aspettare la scadenza prevista.
superiore a 5 Anni	Il Contraente può recedere solo dopo i primi 5 Anni, con preavviso di 30 giorni dalla scadenza dell'Annualità assicurativa.

Per la Disdetta o il Recesso di un'Assicurazione vincolata è necessario il consenso scritto dell'ente vincolatario.

ASSICURAZIONE CON DURATA TEMPORANEA

Per le Assicurazioni con durata temporanea la copertura finisce alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza, senza necessità di comunicare la Disdetta.

1.7 Come disdire

Il Contraente deve comunicare la Disdetta al proprio Intermediario assicurativo o a Zurich.

Il Contraente o Zurich devono comunicare la Disdetta con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Posso recedere dopo un Sinistro?

1.8 Come recedere, per il Contraente e per Zurich

Il Contraente o Zurich possono recedere dall'Assicurazione:

- dopo ogni denuncia di Sinistro e
- fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo.

Per recedere, devono comunicarlo all'altra Parte con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Recesso ha effetto, cioè parte, dopo 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione.

Se a recedere è Zurich, entro 15 giorni dalla data di effetto del Recesso, Zurich deve rimborsare al Contraente la parte di Premio imponibile, cioè senza imposte, già pagata e non utilizzata per il periodo tra la data di effetto del Recesso e la scadenza del Periodo di Assicurazione.

Ci sono casi in cui si può recedere sempre?

1.9 Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento

Sia il Contraente sia Zurich possono recedere in ogni momento da queste garanzie:

Incendio e danni ai beni

Garanzie aggiuntive:
Eventi sociopolitici e Atti di Terrorismo

Per recedere, devono comunicarlo all'altra Parte con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Recesso ha effetto, cioè parte, dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Se a recedere è Zurich, entro 15 giorni dalla data di effetto del Recesso, Zurich deve rimborsare al Contraente la parte di Premio imponibile, cioè senza imposte, già pagata e non utilizzata per il periodo tra la data di effetto del Recesso e la scadenza del Periodo di Assicurazione.

Il Contraente o Zurich, se ricevono la richiesta di Recesso anche per una sola garanzia, possono recedere dall'intero contratto. Devono comunicarlo per posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro la data in cui ha effetto il Recesso. In questo caso Zurich rimborsa la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione non utilizzato, senza le imposte.

Esempio

Il Contraente chiede il Recesso dalla garanzia **Eventi sociopolitici e Atti di Terrorismo** perché non più interessato a questa copertura. Zurich accetta la richiesta del Contraente e valuta il Recesso dall'intero contratto.

Se Zurich decide di non recedere dall'intero contratto, l'Assicurazione continua senza la garanzia **Eventi sociopolitici e Atti di Terrorismo**.

Se Zurich decide di recedere dall'intero contratto, l'Assicurazione si interrompe e Zurich rimborsa la parte di Premio imponibile - cioè senza imposte - già pagata e non utilizzata per il periodo tra la data di effetto del Recesso e la scadenza del Periodo di Assicurazione.

Quando e come devo pagare il Premio?

1.10 Quando pagare

Il Premio, o la sua prima rata, **deve essere pagato** all'Intermediario assicurativo o a Zurich **quando si firma la Polizza**.

Le rate successive devono essere pagate entro le scadenze previste: al Contraente è consegnata la ricevuta o un'appendice con la data di pagamento.

Il Premio può essere pagato:

- in un'unica soluzione
- in rate semestrali, trimestrali e mensili, solo se Zurich decide di autorizzarlo in base alle sue valutazioni, senza costi in più.



Anche se si paga a rate, il Premio deve essere pagato per intero in base alla durata dell'Assicurazione.



Può essere previsto un conguaglio del Premio della garanzia **Responsabilità civile danni a terzi** della Sezione 5 come descritto al punto 1.15 *Comunicare a Zurich il Fatturato*.



1.11 Come pagare

Il Premio si può pagare con:

- carta di debito o credito
- bonifico bancario
- assegno bancario o circolare
- denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

Se le rate sono mensili, si può pagare solo con carta di credito (non prepagata), sempre la stessa fin dall'inizio, perché il pagamento sarà ricorrente e automatico.

Se sorgono problemi con le rate (ad esempio errori tecnici, plafond esaurito), è possibile pagare il Premio in altro modo presso l'Intermediario assicurativo. Superato il problema, il pagamento riprende in automatico con carta di credito.



Il Contraente che paga con rate mensili deve dare il consenso a ricevere in formato digitale la documentazione precontrattuale, contrattuale e le comunicazioni durante il Periodo di Assicurazione.

Se sull'Assicurazione ci sono imposte, le paga il Contraente.

Che obblighi ho?

1.12 Fare dichiarazioni precise e complete

Le informazioni indicate in Polizza, compreso l'importo del Premio, si basano sulle dichiarazioni di Contraente e Assicurato su fatti che possono influire sulla valutazione del Rischio, cioè sulla probabilità che un evento dannoso avvenga.

Per questo **le dichiarazioni devono essere veritiere, precise e complete. Se non lo sono**, le conseguenze possono essere molto serie, a seconda dell'intenzione o del motivo. È comunque garantito il Diritto all'oblio oncologico.

Dichiarazioni inesatte e reticenze	Conseguenze
Con dolo o colpa grave Le dichiarazioni non sono veritiere, precise e complete e riguardano fatti che si conoscono o si potrebbero facilmente conoscere , ad esempio se si dichiara la presenza di un Impianto di allarme che invece è assente.	<ul style="list-style-type: none">• L'Assicurazione può essere annullata entro 3 mesi dal giorno in cui è stata scoperta l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni.• In caso di Sinistro, si può perdere il diritto all'Indennizzo (articolo 1892 del Codice Civile, <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</i>).• Zurich può trattenere:<ul style="list-style-type: none">- i Premi già incassati- il Premio per il Periodo di Assicurazione in corso- il Premio dovuto per il primo Anno. <p>Queste conseguenze riguardano anche le dichiarazioni obbligatorie del Contraente sul proprietario o un soggetto equiparato, e sul diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.</p>
Senza dolo o colpa grave Le dichiarazioni non sono veritiere, precise e complete e riguardano fatti che non si conoscevano e che non potevano essere verificati .	<ul style="list-style-type: none">• Zurich può recedere dall'Assicurazione entro 3 mesi dal giorno in cui ha Scoperto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni.• In caso di Sinistro, Zurich può pagare un Indennizzo ridotto (articolo 1893 del Codice Civile, <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</i>).• Zurich può trattenere:<ul style="list-style-type: none">- i Premi già incassati- il Premio per il Periodo di Assicurazione in corso.

1.13 Informare Zurich se il Rischio aumenta

Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che aumentano il Rischio rispetto alla situazione iniziale, **Contraente e Assicurato devono subito avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Se non lo fanno, possono perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo** (articolo 1898 del Codice Civile, *Aggravamento del Rischio*).

Quando riceve la comunicazione di aumento del Rischio, Zurich può:

- recedere dall'Assicurazione
- sostituirla, proponendo diverse condizioni diverse.

Due esempi che aumentano il Rischio se avvengono nel Fabbricato dopo la firma della Polizza:

- per la garanzia Furto: si sostituisce un Impianto di allarme antifurto certificato IMQ con un Impianto di allarme antifurto non certificato IMQ
- per la garanzia Responsabilità civile danni a terzi: modifica dell'Attività assicurata rispetto a quanto dichiarato in Polizza.

1.14 Informare Zurich se il Rischio diminuisce

Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che diminuiscono il Rischio rispetto alla situazione iniziale, **Contraente e Assicurato devono avvisare l'Intermediario assicurativo o Zurich per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno.**

In questo caso Zurich deve:

- ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione (articolo 1897 del Codice Civile, *Diminuzione del Rischio*)
- rinunciare al diritto di Recesso.

Due esempi che diminuiscono il Rischio se avvengono nel Fabbricato dopo la firma della Polizza:

- Per la garanzia Furto: si installa un Impianto di allarme prima assente
- per la garanzia Responsabilità civile verso terzi: se per un ufficio diminuisce il numero degli Addetti.

1.15 Comunicare a Zurich il Fatturato

Comunicazione del Fatturato

Se per l'Attività assicurata il Premio della garanzia *Responsabilità civile danni a terzi* della Sezione 5 e della *Tutela legale* Sezione 8 è determinato anche in base al Fatturato, il Contraente deve comunicarlo a Zurich in fase di firma del contratto. L'importo del Fatturato sarà indicato in Polizza. Tuttavia, Il Premio è provvisorio e deve essere regolato alla fine di ogni Annualità assicurativa.

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per e-mail all'Intermediario assicurativo o a Zurich l'importo del Fatturato entro 90 giorni dopo la scadenza di ogni Annualità assicurativa.**



Questo obbligo vale anche in mancanza di rinnovo dell'Assicurazione. Calcolo e

pagamento della regolazione del Premio (conguaglio)

Quando riceve la comunicazione, Zurich regola il Premio in base al Fatturato indicato in Polizza e al nuovo importo del Fatturato aggiornato. Zurich calcola il nuovo Premio tenendo conto del Premio minimo annuo imponibile di regolazione indicato in Polizza.

Variazione del Fatturato	Adeguamento del Premio	Conseguenze
in diminuzione	Zurich calcola un rimborso a favore del Contraente	Zurich rimborsa il Contraente entro 30 giorni dalla data in cui è stata inviata la comunicazione.
nessuna	Zurich non adegua il Premio	Nessuna
in aumento	Zurich calcola un'integrazione del Premio del Periodo di Assicurazione in corso	L'Intermediario assicurativo o Zurich comunica al Contraente l'importo del conguaglio, che il Contraente deve pagare entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione.



Zurich può valutare di adeguare anche il Premio dell'Annualità assicurativa successiva sulla base dell'importo del nuovo Fatturato.

Zurich può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente deve fornire la documentazione necessaria, per esempio il registro delle fatture, il registro dei corrispettivi oppure il libro unico del lavoro (come previsto dagli articoli 39 e 40 del Decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133).

Mancata comunicazione del Fatturato o pagamento del Premio

Se il Contraente entro le scadenze previste non comunica l'importo del nuovo Fatturato o non paga la regolazione del Premio, Zurich può:

- indennizzare l'eventuale Sinistro della garanzia Responsabilità civile danni a terzi della Sezione 5 riducendo l'Indennizzo in proporzione tra il Premio pagato e quello che il Contraente avrebbe dovuto pagare in base all'importo del Fatturato aggiornato (*art. 1907 del Codice civile). Tale riduzione sarà applicata anche ai Sinistri successivi fino a quando sarà pagato il conguaglio. Se il Contraente non ha comunicato l'importo del Fatturato aggiornato, Zurich indennizza il danno solo dopo che il Contraente avrà comunicato i dati necessari per il calcolo del Premio
- avviare le opportune **azioni legali** verso il Contraente
- **recedere** dall'Assicurazione



Se il Contraente non comunica il Fatturato o non paga la regolazione del Premio entro la scadenza dell'Annualità assicurativa in corso, il contratto si risolve alla scadenza naturale senza bisogno della Disdetta.

1.16 Informare Zurich se cambiano i parametrici numerici indicati in Polizza

Zurich calcola per alcune Attività assicurate il Premio della garanzia Responsabilità civile danni a terzi in base a uno dei parametri numerici indicati in Polizza diverso dal Fatturato (per esempio numero di religiosi, di box Animali, di Addetti, di Associati, di Volontari).

Se il parametro numerico cambia rispetto a quanto indicato in Polizza, il Contraente deve comunicarlo subito all'Intermediario assicurativo o a Zurich per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso Zurich adegua il Premio.

Se il Contraente non comunica l'aumento Zurich applica la tolleranza del 20% in base al numero indicato in Polizza. Se la variazione supera la % di tolleranza si applicherà quanto previsto al punto 1.13 *Informare Zurich se il Rischio aumenta* (articolo 1898 del Codice Civile, *Aggravamento del Rischio*).

Zurich può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente deve fornire la documentazione necessaria, per esempio il Registro dei Volontari.

Esempio di applicazione della tolleranza

Esempio 1

Il Contraente dichiara in Polizza 20 Volontari. Al momento del Sinistro i Volontari sono 22 (e non i 20 dichiarati). La tolleranza prevista per i Volontari è del 20%, quindi è ammessa una variazione del numero di Volontari fino a 24 (20 Volontari dichiarati + 20% di tolleranza uguale a 4). Quindi, il numero di Volontari assicurati rientra nel limite di tolleranza.

Esempio 2

Il Contraente dichiara in Polizza 20 Volontari. Al momento del Sinistro i Volontari sono 25 (e non i 20 dichiarati). La tolleranza prevista per i Volontari è del 20%, quindi è ammessa una variazione del numero di Volontari fino a 24 (20 Volontari dichiarati + 20% di tolleranza uguale a 4). Quindi, il numero di Volontari assicurati è di 1 unità superiore al limite di tolleranza.

1.17 Rispettare gli obblighi anche se l'Assicurazione è per altri soggetti

Il Contraente deve rispettare tutti gli obblighi richiesti anche se firma l'Assicurazione per conto di altri soggetti; fanno eccezione gli obblighi che possono essere rispettati solo dall'Assicurato, per esempio le dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.

1.18 Informare Zurich se ci sono altre Assicurazioni per lo stesso Rischio

Se ha sottoscritto o quando sottoscriverà altre Assicurazioni per lo stesso Rischio, il Contraente deve avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo o Zurich.

Se avviene un Sinistro, deve inviare la denuncia a tutte le compagnie assicurative nei termini previsti dai rispettivi contratti, indicando a ciascuna quali sono le altre (articolo 1910 del Codice Civile, *Assicurazione presso diversi assicuratori*).

Il Contraente può richiedere a ogni compagnia l'Indennizzo dovuto secondo le condizioni della sua Polizza, ma il totale degli Indennizzi non può superare l'ammontare del danno.





Se il Contraente non comunica queste informazioni o se queste risultano false, Zurich può rifiutare di pagare l'Indennizzo.

Se il Contraente è un soggetto diverso dall'Assicurato, questi obblighi di comunicazione valgono anche per l'Assicurato.

Altre informazioni

1.19 Embargo, sanzioni economiche e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

1.20 Modifica della Polizza

La Polizza può essere modificata, ma ogni modifica deve essere concordata tra Contraente e Zurich e formalizzata su un apposito documento di Zurich.

1.21 Legge applicata e foro competente in caso di controversie

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Se nasce una controversia tra il Contraente o l'Assicurato e Zurich:

- se il Contraente o l'Assicurato è un "consumatore" secondo il *Codice del consumo*, qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione di questa Assicurazione sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- se il Contraente o l'Assicurato non è un "consumatore", il foro competente sarà quello della sede legale di Zurich o in alternativa il foro dove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza.

"Il consumatore è colui che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta". (articolo 3-comma 1, lettera a) del *Codice del consumo*).



Esempio

Assicurato residente a Roma che ha comprato la Polizza da un Intermediario assicurativo di Latina

- Se è "consumatore": il giudice competente è quello di Roma
- Se non è "consumatore": il giudice competente è quello di Milano (sede legale di Zurich) o di Latina (sede dell'Intermediario assicurativo).



1.22 Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione 2

Garanzia Incendio e danni ai beni



Che cosa è assicurato e come?

2.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto indicati in Polizza che riguardano l'Attività assicurata, se causati dagli eventi indicati in questo punto 2.1.

I danni possono essere indennizzati anche se gli eventi che li hanno causati sono dovuti a:

- Attacchi Cyber
- colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei loro Familiari e delle persone di cui devono rispondere.

La garanzia è valida solo se risulta attiva in Polizza.

Eventi e danni Coperti dall'Assicurazione

- Incendio
- azione meccanica del Fulmine, **con esclusione quindi dei danni da Fenomeno elettrico ad apparecchi elettrici ed elettronici**
- Scoppio, Esplosione (**esclusi quelli causati da ordigni esplosivi**) e Implosione
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti e volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da loro trasportate (**esclusi quelli causati dagli ordigni esplosivi**)
- caduta di ascensori e montacarichi, per rottura dei congegni di comando o di controllo (**esclusi i difetti dovuti a mancata o difettosa manutenzione**) compresi i danni agli stessi congegni e ai loro componenti meccanici
- Onda sonora provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti
- urto di veicoli stradali durante la circolazione su strade di uso pubblico, o in aree equiparate, o di Imbarcazioni durante la navigazione e giacenza in acque pubbliche. **Sono esclusi i veicoli e le Imbarcazioni di proprietà, in uso o guidati dall'Assicurato o dai Familiari.** Sono invece coperti i danni causati da veicoli e Imbarcazioni condotte dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato
- danni materiali conseguenti a Incendio, Esplosione o Scoppio che hanno colpito il Fabbricato o il Contenuto assicurati oppure che hanno colpito beni situati entro 20 metri. Questi danni devono essere dovuti a:
 - sviluppo di fumi, gas e vapori
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica, elettrica o idraulica
 - mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi
- Guasti causati dall'Assicurato o da terzi o causati per ordine delle autorità per impedire, arrestare o limitare i danni provocati dagli eventi coperti dall'Assicurazione.



Zurich indennizza le spese e i danni fino alla Somma assicurata indicata in Polizza oppure fino al Limite di Indennizzo indicato per ogni singola garanzia e solo se il Fabbricato rispetta queste caratteristiche costruttive:

- Costruzione Tradizionale
- Costruzione in Bioedilizia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM).

La caratteristica costruttiva del Fabbricato assicurato è indicata in Polizza.

2.2 Che cos'è il Contenuto

Il Contenuto è l'insieme delle Apparecchiature elettroniche, distributori automatici, macchinari, attrezzature e arredamento, prodotti e tutto quello che riguarda l'Attività assicurata indicata in Polizza e relative attività correlate svolte con le necessarie autorizzazioni, se posizionati nell'area di pertinenza dell'Attività assicurata, anche se all'aperto o di proprietà di terzi.

Sono anche comprese:

- le migliori apportate dal Locatario anche se rientrano nella voce “Fabbricato”
- il Contenuto della casa del titolare dell’Attività assicurata, di locali ad uso foresteria o assegnati a custodi o dipendenti dell’Attività assicurata, purché facenti parte del Fabbricato.

Contenuto	Limiti
Valori	fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il limite di 2.500 euro per Annualità assicurativa
Gioielli e Preziosi	fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto per Annualità assicurativa con il limite di 2.500 euro per singolo oggetto
Oggetti d’arte	fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto per Annualità assicurativa con il limite di 5.000 euro per singolo oggetto
Effetti personali dell’Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro	fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il limite di 2.500 euro per Annualità assicurativa

Non si considerano Contenuto:

- tutto quanto non riguarda l’attività esercitata
- velivoli e Mezzi a pilotaggio remoto
- veicoli e Imbarcazioni di qualsiasi tipo (e loro parti)
- animali
- tutto quanto previsto alla voce Fabbricato a eccezione delle migliori fatte dal Locatario se non è assicurato il Fabbricato

2.3 Rischio locativo

Zurich indennizza i danni:

- materiali e diretti al Fabbricato in locazione se causati dagli eventi indennizzabili da questa sezione 2 *Incendio e danni ai beni* dovuti a responsabilità dell’Assicurato
- **fino alla Somma assicurata indicata in Polizza per ciascun Fabbricato.**

La garanzia è attiva solo se presente in Polizza per ogni Fabbricato assicurato.



La garanzia vale solo per i casi di responsabilità dell’Assicurato secondo gli articoli 1588 (*Perdita e deterioramento della cosa locata*), 1589 (*Incendio di cosa assicurata*) e 1611 (*Incendio di casa abitata da più inquilini*) del Codice Civile.

Cosa significa Rischio locativo?

In tema di locazione, il Codice Civile (agli articoli 1588, 1589 e 1611) impone al Locatario di restituire l’immobile da lui utilizzato al suo legittimo proprietario così come l’ha trovato, nelle stesse condizioni in cui si presentava al momento della stipula del contratto di locazione. La garanzia Rischio locativo è una garanzia di responsabilità Civile verso terzi che protegge il Locatario coprendo i costi di eventuali danni che il Fabbricato può subire a causa di una sua condotta con colpa o di eventi per i quali il Locatario è civilmente responsabile. Per esempio, un Incendio causato dalla caduta di una candela.



2.4 Copertura per i Fabbricati in costruzione o Ristrutturazione totale

Se il Fabbricato è in costruzione o in fase di Ristrutturazione totale, l’Assicurazione copre tutti gli eventi indicati al punto 2.1.

“Quali danni copre l’Assicurazione” e punto 2.3 “Rischio locativo”.

Sono coperti anche i danni ai materiali destinati alla costruzione o alla Ristrutturazione totale del Fabbricato ma non ancora montati in opera.

La copertura vale solo se i materiali coibentanti e di rivestimento combustibili sono stati messi in opera nel rispetto delle leggi vigenti.

Fino a Ultimazione dei lavori, sono sospese queste coperture:

1. ciò che è definito come Contenuto (punto 2.2)
2. le garanzie aggiuntive sempre attive (punto 2.5)

3. le garanzie aggiuntive a pagamento (punto 2.6)
Queste voci si riattiveranno solo a **Ultimazione dei lavori**.

2.5 Garanzie aggiuntive sempre attive

Le garanzie descritte dal punto 2.5.1 al punto 2.5.6:

- sono attive sul Fabbricato o sul Contenuto, o su entrambi in base alla scelta indicata in Polizza
- non valgono per i Fabbricati assicurati in costruzione o Ristrutturazione totale
- valgono solo se il Fabbricato rispetta le caratteristiche costruttive indicate al punto 2.1 *Quali danni copre l'Assicurazione*

2.5.1 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Zurich rimborsa le spese necessarie sostenute per:

- demolire
- smaltire
- trattare
- sgomberare
- trasportare alla discarica più adatta e vicina

i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione di questa sezione 2 Incendio e danni ai beni per le garanzie presenti in Polizza.

Zurich indennizza i danni della garanzia Spese di demolizione e sgombero con il Limite di indennizzo del 10% del Danno indennizzabile con il massimo di 50.000 euro per Annualità assicurativa.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

Zurich non indennizza

- ⊗ i danni indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
- ⊗ le spese assicurate dalla garanzia *Spese di demolizione e sgombero* per le Parti di Fabbricato che non sono state direttamente danneggiate
- ⊗ le spese per sgomberare i residui radioattivi disciplinati dal Decreto Legislativo 230/95 e successive modifiche.

2.5.2 INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Zurich paga all'Assicurato un'indennità aggiuntiva per queste spese:

- ✓ per onorari di consulenti, periti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti per attività necessarie alla ricostruzione e al ripristino
- ✓ per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune
- ✓ per la ricostruzione di documenti, attestati, diplomi e per l'esecuzione della procedura di ammortamento per i titoli di credito
- ✓ di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati se necessari per eseguire riparazioni ai locali.

Per i Fabbricati destinati alla locazione, Zurich indennizza inoltre:

- ✓ gli affitti non percepibili per i locali regolarmente affittati e rimasti inagibili.

Queste spese devono essere:

- documentate
- riconducibili ai Danni indennizzabili in base alle Condizioni di Assicurazione di questa sezione 2 *Incendio e danni ai beni* per le garanzie presenti in Polizza.

Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" valide al momento del Sinistro, l'indennità aggiuntiva comprende anche gli eventuali maggiori costi dovuti all'adeguamento normativo. **Tale condizione non si applica ai Fabbricati non conformi alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione dei Fabbricati stessi.**

Zurich indennizza i danni della garanzia Indennità aggiuntiva nei limiti del 10% da applicare all'Indennizzo complessivo per il Contenuto, Fabbricato o Rischio locativo con il massimo di 10.000 euro.

Zurich non indennizza:

- ⊗ i danni indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*

 gli onorari per professionisti incaricati alla stima del danno dal Contraente o dall'Assicurato (per conto del Contraente o dell'Assicurato)

 gli onorari per professionisti incaricati, come indicato al punto 2.1.1 *Chi e come valuta il danno*.

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, numero 25.

2.5.3 COPERTURA IN CASO DI TRASLOCO

Zurich assicura temporaneamente anche la nuova Ubicazione dove il Contraente o l'Assicurato sta traslocando, a queste condizioni:


- il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto al proprio Intermediario Assicurativo o a Zurich i dati della nuova Ubicazione e il giorno in cui inizia il trasloco **con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso**
- l'Assicurazione inizia dalle ore 24 del giorno del trasloco e **finisce alle ore 24 del 15° giorno successivo**
- la nuova Ubicazione si deve trovare nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino
- anche per la nuova Ubicazione valgono i Limiti di Indennizzo e le Somme assicurate indicati in Polizza. Dopo questo periodo di 15 giorni, la copertura torna a operare solo per le Ubicazioni indicate in Polizza.

La copertura non vale per le garanzie aggiuntive a pagamento Sovraccarico di neve, Allagamento, Atti di terrorismo.

2.5.4 INDENNIZZO IN CASO DI DICHIARAZIONI INESATTE O INCOMPLETE, MA FATTE IN BUONA FEDE

Se ha fatto dichiarazioni inesatte o incomplete alla firma della Polizza o durante il Periodo di Assicurazione o se durante lo stesso periodo non ha comunicato un aumento del Rischio, il Contraente o l'Assicurato non perde il diritto all'Indennizzo purché:

- lo abbia fatto in buona fede, senza dolo o colpa grave e
- le dichiarazioni non riguardino caratteristiche fondamentali o persistenti del Rischio, per esempio una caratteristica costruttiva reale del Fabbricato.

 Ciò è un'eccezione rispetto a quanto indicato ai punti 1.1.2 *Fare dichiarazioni precise e complete* e 1.1.3 *Informare Zurich se il Rischio aumenta*.



Zurich ha comunque il diritto di percepire il pagamento dell'aumento di Premio relativo al maggior Rischio a partire da quando si è verificata la circostanza che ha determinato l'aumento.

2.5.5 DIRITTO DI SURROGAZIONE DA PARTE DI ZURICH

Zurich ha il diritto di Surrogazione secondo l'articolo 1916 del Codice Civile, *Diritto di Surrogazione dell'assicuratore*. Vuol dire che, dopo aver pagato l'Indennizzo, Zurich può sostituirsi all'Assicurato per recuperarlo dal responsabile del Sinistro. Zurich rinuncia a questo diritto, tranne che in caso di dolo, se i responsabili del Sinistro sono:

- persone delle quali l'Assicurato deve rispondere per legge
- clienti dell'Assicurato
- società controllate, consociate e collegate (articolo 2359 Società controllate e società collegate del Codice civile)

La condizione è che anche l'Assicurato rinunci a farsi rimborsare da chi è responsabile del Sinistro.

2.5.6 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere da Zurich il pagamento di un acconto prima del versamento dell'Indennizzo. L'acconto ammonta al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base a una prima sommaria valutazione del danno, **a condizione che:**

- l'Assicurato lo richieda formalmente a Zurich
- siano passati almeno 60 giorni dalla data in cui ha presentato la denuncia di Sinistro
- l'Indennizzo presumibile non sia inferiore al 20% della Somma assicurata e/o Limite di Indennizzo e sia superiore a 50.000 euro
- Zurich non abbia presentato all'Assicurato contestazioni scritte sull'indennizzabilità del Sinistro
- non ci siano riserve sul fatto che il danno sia indennizzabile.



L'acconto non potrà comunque superare i 500.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

2.6 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive tra quelle che seguono. Le garanzie:

- sono valide solo se presenti in Polizza per ogni Fabbricato e per ogni Contenuto assicurati
- non valgono per i Fabbricati assicurati in costruzione o Ristrutturazione totale
- valgono solo se il Fabbricato rispetta le caratteristiche costruttive indicate al punto 2.1 *Quali danni copre l'Assicurazione.*

2.6.1 RICORSO TERZI E LOCATARI DA INCENDIO

Zurich indennizza le spese sostenute dall'Assicurato se civilmente responsabile per i danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari provocati dagli eventi indennizzabili in base a questa Sezione 2 *Incendio e danni ai beni*. **Zurich indennizza questi danni con l'applicazione del Massimale indicato in Polizza.**

Zurich, in seguito a un Sinistro indennizzabile da questa garanzia, estende la copertura ai danni da:

- ✓ interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni e di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. **Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Indennizzo	Limite del 10% del Massimale
Scoperto/Franchigia	Non previsto

In nessun caso Zurich corrisponde per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza. Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
- ⊗ alle Cose che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo, tranne per i danni:
 - ai veicoli, agli indumenti e agli Effetti personali (esclusi i Valori) dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato
 - ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, in sosta nello svolgimento di queste operazioni, e alle Cose trasportate su questi mezzi
- ⊗ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- ⊗ i Familiari, i genitori e i figli dell'Assicurato, anche se non conviventi
- ⊗ se l'Assicurato è una persona giuridica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e i loro Familiari, genitori e figli
- ⊗ se l'Assicurato è una persona giuridica, società da lui controllanti, controllate e collegate (articolo 2359 Società controllate e società collegate del Codice civile)



L'Assicurato deve subito informare Zurich delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Zurich può assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Zurich.

Per le spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice civile "Assicurazione della responsabilità civile".

2.6.2 ROTTURA LASTRE

Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati da:

- ✓ Rottura accidentale di Lastre del Fabbricato e del Contenuto.

Zurich indennizza i danni della garanzia Rottura Lastre con applicazione di Somma assicurata, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*

- alle Lastre già assicurate da altre garanzie di questa sezione 2
- avvenuti in occasione di traslochi, riparazioni o lavori di manutenzione
- ai Lucernari
- dovuti a installazione difettosa o vizio di costruzione
- dovuti a rigature o scheggiature
- alle Lastre che hanno valore artistico o storico

2.6.3 SOVRACCARICO DI NEVE

Zurich indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e dal Contenuto e causati da:

- ✓ crollo totale o parziale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve sul Tetto.

Zurich indennizza i danni della garanzia Sovraccarico di neve con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
- causati da gelo, anche se dovuto a un evento coperto da questa garanzia *Sovraccarico di neve*
- ai Fabbricati non conformi alle norme sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto. In questo caso sono esclusi anche i danni al relativo Contenuto
- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni, baracche in legno o plastica, e tutto ciò che è Contenuto
- ai Fabbricati in costruzione, a quelli in corso di ristrutturazione e al loro Contenuto; l'esclusione non si applica se la ristrutturazione riguarda parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del Tetto o dei Solai
- a tende da sole, tettoie, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato
- a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e Serramenti in genere, grondaie, scossaline, tranne il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del crollo totale o parziale del Tetto del Fabbricato assicurato
- da scivolamento delle tegole dal Tetto in caso di sovraccarico di neve.

Questa garanzia non vale in caso di trasloco previsto al punto 2.4.4 *Copertura in caso di trasloco*.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, numero 18.

2.6.4 GRANDINE SU FRAGILI

Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati dalla grandine a:

- ✓ Serramenti, vetrate e Lucernari in Vetro antisfondamento
- ✓ pannelli in cemento amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica, anche se fanno parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati

Zurich indennizza i danni della garanzia Grandine su Fragili con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.5.11 *Eventi atmosferici*.

2.6.5 DANNI DA ACQUA

Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato e al Contenuto da:

- ✓ spargimento d'acqua dovuto a Occlusione, Rottura o a Guasto accidentale degli Impianti idrici installati nel Fabbricato.

Zurich indennizza i danni della garanzia Danni da acqua con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

Zurich non indennizza:

- i danni indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
- i danni provocati a quanto collocato nei locali interrati o seminterrati ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo; questa esclusione non si applica in caso di Contenuto che non può essere appoggiato sui pallets

⊗ le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del Guasto accidentale e le relative spese di ripristino.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, numero 16 e 31.

2.6.6 GELO

In seguito a spargimento d'acqua dovuto a rottura degli Impianti idrici per effetto di gelo, Zurich indennizza:

✓ i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto

Zurich indennizza i danni della garanzia Gelo con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

Zurich non indennizza:

⊗ i danni da spargimento d'acqua causato da Impianti idrici esterni al Fabbricato o interrati

⊗ i danni avvenuti in assenza di impianti di riscaldamento

⊗ i danni avvenuti con impianto di riscaldamento non funzionante per 48 ore consecutive

⊗ le spese di ricerca, riparazione e ripristino

⊗ tutti gli eventi e i danni indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*.

Questa garanzia non vale in caso di trasloco previsto al punto 2.4.4 *Copertura in caso di trasloco*.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, numero 32.

2.6.7 SPESE DI RICERCA, RIPARAZIONE E RIPRISTINO

In caso di spargimento d'acqua dovuto a Occlusione, Rottura o Guasto accidentale degli Impianti idrici, Zurich indennizza le spese sostenute:

✓ per ricercare, riparare o sostituire le parti degli Impianti idrici che hanno causato lo spargimento d'acqua

✓ necessariamente sostenute agli scopi descritti al punto precedente per demolire o ripristinare le parti del Fabbricato danneggiate.

La garanzia vale anche se il danno materiale e diretto deriva dagli effetti di gelo se è indicata in Polizza la garanzia *Gelo* (punto 2.6.6).

La garanzia vale anche per gli Impianti idrici al servizio delle piscine con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	2.500 euro per Annualità assicurativa
----------------------	---------------------------------------

Scoperto/Franchigia	indicato in Polizza
---------------------	---------------------

Zurich indennizza i danni della garanzia *Spese di ricerca, riparazione e ripristino* con applicazione dei Limiti di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

Zurich non indennizza le spese:

⊗ indicate al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*

⊗ per Impianti idrici interrati, tranne quanto previsto da questa garanzia per gli Impianti idrici al servizio delle piscine

⊗ per Impianti di irrigazione

⊗ per pannelli radianti installati prima del 1° gennaio 2005

⊗ per rendere gli impianti al servizio del Fabbricato conformi alle norme vigenti.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, numero 16 e 33.

2.6.8 FENOMENO ELETTRICO

Zurich indennizza:

✓ i danni materiali e diretti causati da Fenomeno elettrico a elettrodomestici, macchine e impianti elettrici ed elettronici (circuiti compresi) che fanno parte del Fabbricato e del Contenuto assicurati.

Zurich indennizza i danni della garanzia *Fenomeno Elettrico* con applicazione dei Limiti di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

Zurich non indennizza i danni:

- indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
- a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, fusibili, Batterie e accumulatori
- per uso inappropriato, manomissione, mancata o inadeguata manutenzione
- dovuti a difetti di materiali e di assemblaggio e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o l'installatore
- agli impianti di irrigazione. L'esclusione non si applica alla centralina di comando dell'impianto se è installata all'interno dei locali del Fabbricato
- a impianti di erogazione di energia elettrica, Impianti telefonici di proprietà delle aziende erogatrici
- ad Apparecchiature elettroniche



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, numero 3.

2.6.9 DANNI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Zurich indennizza i danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche relative all'Attività assicurata indicata in Polizza, che si verificano per effetto di:

- ✓ imperizia, negligenza, errata manipolazione
- ✓ corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica
- ✓ mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione
- ✓ Atto di sabotaggio dei Prestatori di lavoro
- ✓ traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere.

Zurich indennizza i danni della garanzia con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza. La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

Assicurazione dei supporti di dati

In caso di Sinistro indennizzabile che colpisce **sistemi di elaborazione dati o supporti dati**, Zurich copre le spese per la ricostituzione delle informazioni danneggiate **fino al 10% della Somma assicurata. Le spese devono essere effettivamente sostenute, documentate e la ricostituzione deve avvenire entro 120 giorni dal Sinistro.**

Zurich copre anche il valore dei supporti dati (esempio hard disk) danneggiati e i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.

Zurich non indennizza i costi per errata registrazione, cancellazione, cestinature per svista o smagnetizzazione.

Assicurazione dei programmi operativi

La garanzia copre i costi necessari per ripristinare i programmi operativi e applicativi degli elaboratori elettronici. Per i costi di ripristino dei programmi applicativi (anche personalizzati):

- l'Assicurazione è valida fino a 2.500 euro per Annualità assicurativa
- si applica la Franchigia indicata in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
- avvenuti in occasione di montaggi e smontaggi
- dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il fornitore, il venditore o il locatore
- per mancata o inadeguata manutenzione
- a lampadine e altri fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
- di natura estetica che non compromettono la funzionalità dei beni assicurati
- da eventi compresi dalle sezioni Incendio e danni ai beni e Furto



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.5.8 *Fenomeno elettrico*

2.6.10 EVENTI SOCIOPOLITICI

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto causati da:

- ✓ atti di Danneggiamento volontario e dolosi da parte di terzi (compresi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato) anche se conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse
- ✓ forze dell'ordine e Vigili del Fuoco intervenuti in seguito agli eventi indicati al punto precedente.

Se i danni sono conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Zurich indennizza i danni della garanzia Eventi sociopolitici con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich indennizza i danni ai palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture con i seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	10% della Somma assicurata per il Fabbricato/Rischio locativo
Scoperto/Franchigia	Scoperto del 15% con il minimo 500 euro

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
- ⊗ avvenuti durante confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità
- ⊗ avvenuti nel corso di occupazione non militare durata oltre 5 giorni consecutivi
- ⊗ da imbrattamento
- ⊗ da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia
- ⊗ a gazebo, dehors, bersò
- ⊗ a beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, numeri 5 e 22.

2.6.11 EVENTI ATMOSFERICI

Zurich indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto causati:

- a. da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento e trombe d'aria e Cose da essi trasportate
- b. da caduta di alberi, se provocata dagli eventi indicati al punto a.
- c. a pannelli in cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, alle strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, di tendoni, di zanzariere, di veneziane installati all'esterno del Fabbricato se provocati dagli eventi indicati al punto a. **Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Indennizzo	5.000 euro per Annualità assicurativa
Scoperto/Franchigia	Indicato in Polizza

- d. da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o di altro trasportato dal vento che si verificano dentro il Fabbricato, e al **Contenuto posto al suo interno, se direttamente causati dal vento stesso o dalla caduta di pioggia, neve o grandine penetrati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti** dalla violenza degli eventi indicati al punto a..
- e. da acqua penetrata nel Fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine
- f. a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture

Limite di Indennizzo	10% della Somma assicurata per il Fabbricato/Rischio locativo
Scoperto/Franchigia	Scoperto del 15% con il minimo 500 euro



La garanzia è valida se la violenza di questi eventi si riscontra su più beni immobili che si trovano nella zona del Fabbricato, i cui danni sono riconducibili all'evento atmosferico stesso.

Zurich indennizza i danni della garanzia Eventi atmosferici con applicazione di Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

⊗ tutti gli eventi e i danni indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*

⊗ i danni causati da:

- accumulo esterno di acqua
- rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico, fatta eccezione per il traboccamento di grondaie e pluviali
- acqua o grandine penetrata attraverso porte, finestre o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione
- infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione
- grandine a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture

⊗ i danni a questi beni:

- tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione
- gazebo, dehors, bersò e verande, pensiline, insegne
- casette e tutto ciò che non ha le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato e quanto contengono, per esempio casetta in legno da giardino usata per ricovero attrezzi, biciclette, piante
- Fabbricati aperti da uno o più lati privi o incompleti nelle coperture o nei Serramenti (ad esempio stalle, fienili ed edifici non terminati nella costruzione), anche se per temporanee esigenze di ripristino, che dipendano o meno dal Sinistro
- alberi, piante, serre, coltivazioni floreali e agricole in genere
- antenne centralizzate non di proprietà esclusiva dell'Assicurato
- Cose o beni mobili situati all'aperto
- provocati dall'acqua al Contenuto posto in locali interrati e seminterrati collocato ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo, questa esclusione non si applica in caso di Contenuto che non può essere appoggiato sui pallets
- Serramenti, vetrate e Lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti
- Fragili per effetto della grandine.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, numeri 12 e 17.

2.6.12 ATTI DI TERRORISMO

Zurich indennizza:

✓ i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto causati da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio.

Zurich indennizza i danni della garanzia *Atti di Terrorismo* con applicazione di Limiti di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

Zurich non indennizza:

⊗ i danni indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*

⊗ le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da o derivanti da o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica

⊗ i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione per controllare, prevenire, reprimere o contrastare un Atto di terrorismo a qualsiasi titolo

⊗ i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto ha trasportato, dalle sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali che artificiali

⊗ i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, numero 6.

Il Contraente o Zurich possono recedere da questa garanzia in ogni momento, come indicato al punto 1.9 *Le garanzie da cui si può recedere in ogni momento*.

Questa garanzia non vale in caso di trasloco previsto al punto 2.4.4 *Copertura in caso di trasloco*.

2.6.13 DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Zurich indennizza una Diaria per ogni giorno lavorativo di interruzione forzata totale o parziale dell'attività causata da un Sinistro indennizzabile in base a questa sezione *Incendio e danni ai beni*.

Zurich indennizza i danni della garanzia con applicazione dell'importo della Diaria, Massimale (diverso per Sinistro e per Annualità assicurativa), Franchigia indicati in Polizza. Se l'interruzione forzata è parziale, l'importo della Diaria è metà dell'importo indicato in Polizza.

Zurich non considera periodo di interruzione di attività i giorni lavorativi durante i quali l'Attività assicurata sarebbe stata comunque chiusa.

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, numero 25.

2.6.14 ALLAGAMENTO








Zurich indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato e/o dal Contenuto e causati da:

✓ Allagamento in seguito a un accumulo esterno di acqua.

Zurich indennizza i danni della garanzia *Allagamento* con applicazione di Limiti di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati in Polizza.

La forma assicurativa è a Primo Rischio Assoluto.

Zurich non indennizza i danni:

-  indicati al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*
-  causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto ha trasportato, dalle sponde di corsi d'acqua o di bacini
-  causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina
-  causati da rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine
-  da fuoriuscita d'acqua da Impianti idrici, igienici, termici, grondaie e pluviali, dovuta a rottura od Occlusione
-  provocati dall'acqua al Contenuto posto in locali interrati e seminterrati collocato ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo. Questa esclusione non si applica in caso di Contenuto che non può essere appoggiato sui pallets
-  riconducibili alla garanzia aggiuntiva a pagamento *Spese di ricerca, riparazione e ripristino* al punto 2.5.7.

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 2.7 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni*, numero 11.

Che cosa non è assicurato?



2.7 Danni che non sono coperti dalla garanzia Incendio e danni ai beni

Se in Polizza non è indicato diversamente, Zurich non indennizza i danni:

1. da Furto, Rapina e Scippo, anche tentati
2. da truffa, Estorsione, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, o danni relativi a perdite di qualsiasi genere
3. causati da correnti, scariche ed altri Fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali vale l'Assicurazione, tranne quanto previsto dalla garanzia *Fenomeno elettrico* (punto 2.6.8)
4. che avvengono in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
5. che avvengono in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse e Atti vandalici, tranne quanto previsto dalla garanzia *Eventi sociopolitici* (punto 2.6.10)
6. da Atti di terrorismo e Atti di sabotaggio, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Atti di Terrorismo* (punto 2.6.12)
7. da Terremoto (sisma)
8. da eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale, variazione dei livelli di falda
9. da valanghe e slavine
10. da Alluvioni, inondazioni ed esondazioni
11. da Allagamenti, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Allagamento* (2.6.14)
12. da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento e trombe d'aria e Cose da essi trasportate,

- tranne quanto previsto dalla garanzia *Eventi atmosferici* (punto 2.6.11)
13. da **mareggiate e penetrazioni di acqua marina, maremoti e maree**
 14. da **usura, deterioramento, corrosione, difetti di materiale, mancata manutenzione**
 15. da **umidità, Stillicidio, traboccamenti, Rigurgito**
 16. da **Occlusione dei sistemi di scarico**, a meno che sia stata acquistata la garanzia **Danni da Acqua** (punto 2.6.5) o **Spese di ricerca, riparazione e ripristino** (2.6.7)
 17. da **infiltrazioni di acqua piovana**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Eventi atmosferici* (punto 2.6.11)
 18. da **sovraccarico di neve**, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Sovraccarico di neve* (punto 2.6.3)
 19. agli **impianti solari termici, geotermici ed eolici**
 20. agli **Impianti fotovoltaici**, a meno che siano state acquistate le garanzie previste alla sezione 6 *Impianto Fotovoltaico*
 21. causati con **dolo dall'Assicurato o dal Contraente**
 22. causati da **dolo di terzi**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Eventi sociopolitici* (punto 2.6.10)
 23. **ad alberi, piante, fiori e coltivazioni in genere**
 24. **subiti dai prodotti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero**, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'Assicurazione
 25. **Indiretti (Danni) e che non riguardano danni materiali alle Cose assicurate**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Diaria da interruzione di attività* (punto 2.6.13)
 26. ai **Fabbricati che sono in stato di degrado che mettono a Rischio la loro stabilità e agibilità**
 27. **conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)**
 28. che avvengono in occasione di **Esplosione, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche**
 29. causati da **contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate**. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e Contenuto assicurati se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione
 30. derivanti da **Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato a titolo professionale o la cui detenzione non è consentita per legge**
 31. da **rottura degli Impianti idrici**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Danni da acqua* (2.6.5)
 32. da **gelo e da Colpo d'ariete**, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Gelo* (punto 2.6.6)
 33. relativi a **spese di ricerca e ripristino**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Spese di ricerca, riparazione e ripristino* (2.6.7)
 34. a **macchinari, attrezzature e arredamenti oggetto di contratti di leasing** se già coperti da apposita Assicurazione.

Inoltre, per i Rischi derivanti da Attacchi Cyber Zurich:

non indennizza i danni diretti e indiretti causati da:

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali.

non paga:

- spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali
- costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- costi di difesa e multe/ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.



Come funziona l'Assicurazione?

2.8 Forme di Assicurazione

Il Contraente per alcune garanzie può scegliere tra due forme di Assicurazione.

A Valore totale

Con questa forma di Assicurazione, in caso di danno, si prende in considerazione il Valore complessivo dei beni assicurati al quale può essere applicata la Regola proporzionale.

La Regola proporzionale si applica se il valore del Contenuto e/o del Fabbricato al momento del Sinistro risultano superiori alle Somme assicurate dichiarate nella Polizza. In questo caso l'Assicurato non è indennizzato per l'intero ammontare del danno, ma riceve un Indennizzo in proporzione al rapporto tra la Somma assicurata e il valore del Contenuto e/o Fabbricato al momento del Sinistro.



Zurich non è mai tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata tranne il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, *Obbligo di salvataggio*, cioè quando l'Assicurato ha sostenuto delle spese per limitare il danno.

Primo Rischio Assoluto

In questa forma di Assicurazione Zurich risponde dei danni con il limite della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale, che trova invece applicazione nella forma di Assicurazione a Valore totale.



Cosa fare in caso di Sinistro?

2.9 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario Assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo dove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich copia dei seguenti documenti, a meno che sia indicato diversamente:

- verbale dei Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all'autorità entro 5 giorni dall'evento o da quando se ne ha avuta conoscenza, da inoltrare a Zurich entro 3 giorni dalla sua presentazione
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni sullo smaltimento delle Merci

- contratto di locazione, se l'Assicurato è in affitto
- eventuali testimonianze, scritte e firmate dal dichiarante
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni
- eventuale copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici.

2.10 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera con dolo l'ammontare del danno e dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta o manomette Cose salvate, si giustifica con mezzi o documenti fraudolenti o che dicono il falso, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro, **perde il diritto all'Indennizzo.**



Come è gestito il Sinistro?

2.11 Chi e come valuta il danno

L'ammontare del danno è concordato in uno di questi due modi:

- **direttamente da Zurich** o da una persona da questa incaricata, insieme al Contraente e/o Assicurato o con una persona da lui nominata
- **a richiesta di una delle Parti**, tra due periti nominati uno da Zurich e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

Ciascun perito può farsi assistere o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle perizie senza però avere alcun potere decisionale.

Se una delle Parti non si attiva, può farlo l'altra. Dopo 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina del perito, può richiedere al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare il perito dell'altra Parte.

Se non c'è accordo sulla valutazione del danno o se uno dei periti lo richiede:

- entro 30 giorni dalla data in cui hanno verbalizzato il danno, i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti
- se non c'è accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più attiva proporrà altri nominativi entro 30 giorni dalla data del verbale
- se non si arriva a un accordo, ciò viene verbalizzato; entro 20 giorni dalla data del verbale la Parte più attiva chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare un terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese dai periti a maggioranza.

Zurich e l'Assicurato pagano ciascuno le spese del proprio perito e di eventuali esperti incaricati, più il 50% delle spese del terzo perito.

2.12 Che cosa fanno i periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni in Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aumentavano il Rischio e non erano state comunicate
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha rispettato gli obblighi indicati al punto 2.12 *Come si denuncia il Sinistro*
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate
5. stimare il Valore che le Cose avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti al punto 2.18 *Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno*
6. stimare il danno secondo le disposizioni contrattuali
7. rispettare i termini indicati al punto 2.11 *Chi e come valuta il danno.*

Se a stimare il danno sono i due periti nominati rispettivamente da Zurich e dall'Assicurato, i risultati delle perizie

devono essere verbalizzati, con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per l'Assicurato e una per Zurich.

Sia l'Assicurato sia Zurich sono tenuti ad accettare la stima del danno effettuata come indicato ai punti 4 e 5; le uniche contestazioni sono ammesse in caso di dolo, errore, violenza o violazione delle condizioni contrattuali.

Durante la perizia è possibile svolgere azioni o sollevare eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non devono osservare particolari formalità.

2.13 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- formulare una proposta di Indennizzo oppure respingere la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

2.14 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich paga l'Indennizzo entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa
- copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- in caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
- in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

2.15 Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

2.15.1 PER IL FABBRICATO

Si stima:

- la **spesa necessaria** per la ricostruzione a nuovo, senza il Valore dell'area, delle miglorie e dei recuperi, con il Limite di Indennizzo indicato in Polizza



In caso di mancata riparazione, Zurich limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione delle Cose al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Inoltre:

- a) le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro sono separate dalle stime di cui sopra in quanto per queste non vale l'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"
- b) l'Assicurato ha diritto al pagamento dei costi di riparazione o di ricostruzione del Fabbricato se i lavori sono fatti entro 24 mesi dalla data del Sinistro. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire nello stesso luogo o in un'altra località, se non comporta costi aggiuntivi per Zurich. Zurich può valutare richieste di proroga dei 24 mesi se l'Assicurato le presenta entro tale termine
- c) nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo, Zurich tiene conto dell'importo dell'Iva nella misura in cui resta a carico dell'Assicurato e se l'importo di tale imposta rientra nei limiti della Somma assicurata e dell'Indennizzo dovuto.

Forma a Valore Totale per il Fabbricato o Rischio Locativo - Tolleranza in caso di Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata dichiarata in Polizza per il Fabbricato o per il Rischio Locativo è minore di quella reale, determinata con i criteri di stima descritti in questo punto, Zurich risponde dei danni applicando la Regola proporzionale, cioè il rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Tale proporzione si applica anche nel caso in cui i Limiti di Indennizzo indicati in Polizza sono sufficienti. Se al momento del Sinistro, i Valori accertati:

- non superano di oltre il 20% quelli dichiarati, la Regola proporzionale non si applica
- superato di oltre il 20% quella dichiarata, la Regola proporzionale si applica nel rapporto tra la Somma assicurata, aumentata del 20%, e il valore accertata.

Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Valore totale e senza Regola proporzionale

- Somma assicurata del Fabbricato indicata in Polizza = 200.000 euro
- Danno causato da Incendio = 50.000 euro
- Valore stimato del Fabbricato al momento del Sinistro = 215.000 euro
- La differenza tra il Valore stimato del Fabbricato al momento del Sinistro e la Somma assicurata del Fabbricato è pari a 15.000 euro quindi inferiore al 20% della Somma assicurata (40.000)
- Indennizzo = 50.000 euro senza applicazione della Regola proporzionale in quanto è ammessa una tolleranza del 20% sulla Somma assicurata.

Esempio di calcolo dell'Indennizzo con forma a Valore totale e Regola proporzionale

- Somma assicurata del Fabbricato indicata in Polizza = 200.000 euro
- Danno causato da Incendio = 50.000 euro
- Valore stimato del Fabbricato al momento del Sinistro = 400.000 euro
- La Somma assicurata è pari al 50% del Valore stimato al momento del Sinistro oltre il limite di tolleranza del 20%.
- Somma assicurata = 240.000 pari alla somma dichiarata in Polizza (200.000 euro) oltre la tolleranza del 20% (40.000 euro) .
- Indennizzo = $240.000 \text{ euro} / 400.000 \text{ euro} \times 50.000 \text{ euro} = 30.000 \text{ euro}$



Zurich non è mai tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata tranne il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, *Obbligo di salvataggio*, cioè quando l'Assicurato ha sostenuto delle spese per limitare il danno. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

2.15.2 PER IL CONTENUTO

Si stima la differenza fra il Valore a nuovo delle Cose assicurate ed il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro, con i limiti previsti.

L'Assicurato ha diritto al pagamento del Valore a nuovo, sui beni per i quali è previsto, a condizione che riacquisti le Cose assicurate entro 24 mesi dalla data del Sinistro. Se è già stato erogato un Indennizzo allo stato d'uso, verrà corrisposta una integrazione fino al Valore a nuovo, con i limiti previsti.

In caso di Sinistro indennizzabile dalla garanzia "Fenomeno elettrico" che colpisce Apparecchiature elettroniche, nei Limiti di Indennizzo previsti, l'ammontare del danno Indennizzabile si determina come differenza fra il Valore a nuovo delle Cose assicurate al netto del deprezzamento calcolato con i "Criteri di stima" che seguono e il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro.

Spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non si applica il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo Zurich tiene conto dell'importo dell'Iva nella misura in cui resta a carico dell'Assicurato e se l'importo di tale imposta rientra nei limiti della Somma assicurata e dell'Indennizzo dovuto.

Criteri di stima

Il Valore delle Cose assicurate oggetto di Sinistro indennizzabile, è calcolato applicando al loro prezzo di acquisto una percentuale di deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante alla data del Sinistro.

Se le Cose assicurate non sono più commercializzate, si fa riferimento a Cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità.

Danno al Contenuto: esempi di calcolo dell'Indennizzo:

- Danno al Contenuto da Incendio
- Valore di riacquisto = 30.000 euro
- Deprezzamento stimato 15%
- Danno indennizzabile allo stato d'uso: $30.000 - 15\% (4.500) = 25.500 \text{ euro}$
- In caso di rimpiazzo del bene riconosciamo il supplemento di Valore a nuovo pari a 4.500 euro

Forma di Assicurazione a Valore Totale per il Contenuto – Tolleranza in caso di Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata dichiarata in Polizza per il Contenuto è minore di quello reale, determinato con i criteri di stima del Contenuto di cui all'apposito paragrafo, Zurich risponde dei danni applicando la Regola proporzionale, cioè il rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Tale proporzione si applica anche nel caso in cui i Limiti di Indennizzo indicati in Polizza sono sufficienti. Se al momento del Sinistro, il valore accertato:

- non supera di oltre il 10% quello dichiarato, la Regola proporzionale non si applica
- Superato di oltre il 10%, la Regola proporzionale si applica nel rapporto tra il valore dichiarato, aumentato del 10%, e il valore accertato.

Forma di Assicurazione a Primo Rischio assoluto per il Contenuto

In questa forma di Assicurazione Zurich indennizza il danno fino alla Somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza Regola proporzionale (articolo 1907 Codice civile, Assicurazione parziale), ma sempre entro il limite della Somma assicurata.

2.16 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- Zurich non pagherà l'importo prima delle rispettive scadenze
- l'Assicurato deve restituire a Zurich l'Indennizzo percepito per i titoli di credito non appena siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita
- il loro Valore è dato dalla somma dei Valori dei singoli titoli di credito

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'Azione cambiaria.

2.17 Raccolte e collezioni

Se la raccolta o collezione viene persa o danneggiata parzialmente, Zurich indennizza solo il Valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati. È escluso qualsiasi deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

2.18 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Solo il Contraente e Zurich possono esercitare le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza.

Spetta al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, che non può impugnarli.

L'Indennizzo liquidato come da Polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Sezione 3

Garanzia Furto



Che cosa è assicurato e come?

3.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Zurich indennizza i danni materiali e diretti per Furto o tentato Furto del Contenuto che si trova nei locali assicurati e nelle relative Dipendenze per gli eventi descritti in questo punto 3.1.

La garanzia è attiva solo se indicata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

Zurich indennizza inoltre quanto previsto ai punti:

- Garanzie e coperture aggiuntive sempre attive (punto 3.2)
- Garanzie aggiuntive a pagamento (punto 3.3), solo se presente in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

Zurich indennizza i danni di questa sezione 3 Furto:

- nella Forma di Assicurazione a Primo Rischio Assoluto, come indicato al punto 3.7 Forme di Assicurazione
- **entro l'importo della Somma assicurata indicata in Polizza per il Contenuto.**

Il Contraente deve dichiarare a Zurich se c'è un Impianto di allarme antifurto e questa dichiarazione è indicata in Polizza. Il Premio dell'Assicurazione cambia in base a queste possibilità:

- assenza di un Impianto di allarme
- presenza di un Impianto di allarme antifurto non certificato IMQ, realizzato a regola d'arte, e che quindi sia in possesso di una dichiarazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato, a quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (e successive integrazioni).
- presenza di un Impianto di allarme antifurto certificato IMQ, a Norme CEI, provvisto di registratore di funzione (di controllo) e installato da ditta registrata presso l'IMQ. Il Contraente o Assicurato:
 - deve aver firmato un contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'IMQ e che prevede ispezioni almeno ogni 6 mesi e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria
 - fa effettuare solo alla ditta a cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e se c'è un Guasto si impegna a prendere tutti i provvedimenti che si rendono necessari per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile

L'Assicurato deve mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme e attivarlo ogni volta che nei locali non ci sono persone. Se l'impianto di allarme non è attivo o risulta inefficiente per motivi diversi da:

- manomissione dei ladri
- evento accidentale ed esterno che ha colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che ha provocato un Guasto di massimo 48 ore all'impianto

in caso di Sinistro Zurich indennizza il danno con l'applicazione di uno Scoperto del 20%. Se invece l'impianto d'allarme non ha le caratteristiche dichiarate in Polizza (come certificazione IMQ) Zurich indennizza il danno con l'applicazione di uno Scoperto del 30%.

In caso di applicabilità di più Scoperti le loro percentuali si sommano, con il limite massimo del 40%.

Eventi e danni Coperti dall'Assicurazione

Furto del Contenuto che si trova all'interno dei locali assicurati, se il Furto è commesso:

- a. con rottura o Scasso dei Mezzi di chiusura dei locali assicurati
- b. praticando un'apertura o una breccia in soffitti, pavimenti o muri, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento, dei locali assicurati
- c. con effrazione o strappo di inferriate fissate in modo stabile ai muri
- d. con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili
- e. con apertura di serrature digitali o elettroniche, senza bisogno di rottura o Scasso. Le serrature devono:
 1. **essere collegate a una centralina di controllo attraverso un impianto di trasmissione**

2. avere dispositivi che registrano le aperture e i tentativi di apertura

- f. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi
- g. con scalata con superamento di ostacoli o di ripari e facendo uso di particolari agilità fisiche o impiego di mezzi artificiosi
- a. dai Prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro, solo se:
 - l'autore del Furto non è incaricato della sorveglianza dei locali, della custodia delle chiavi dei locali, e della custodia delle chiavi dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza
 - il Furto è commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali
- b. Furto, Rapina e Atti di Danneggiamento volontario ad archivi e documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici. L'Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione **fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale Franchigia o Scoperto**
- c. forzando Mezzi di chiusura non conformi alle caratteristiche indicate nelle corrispondenti voci di glossario, **Zurich indennizza l'80% del Danno indennizzabile**. L'Indennizzo verrà invece liquidato al 100% se il ladro si è introdotto nei locali forzando Mezzi di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da Mezzi di protezione e di chiusura non conformi
- d. durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le ore 24) le vetrine fisse e le porte vetrate, purché chiuse, rimangano protette dal solo vetro fisso
- e. attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante
- f. con rottura dei vetri delle vetrine stratificati durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di Prestatori di lavoro

Zurich indennizza inoltre i danni al Contenuto dovuti a:

- g. Rapina avvenuta nei locali assicurati anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi
- h. Estorsione avvenuta nei locali assicurati, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi



Zurich indennizza i danni di questa sezione 3 Furto entro l'importo della Somma assicurata indicata in Polizza per ciascuna Ubicazione assicurata o nei limiti indicati per ogni singola garanzia. Sono inoltre previsti i sottolimiti indicati al successivo punto 3.2 Che cos'è il Contenuto.

3.2 Che cos'è il Contenuto

Il Contenuto è l'insieme delle Apparecchiature elettroniche, distributori automatici, macchinari, attrezzature e arredamento, prodotti e tutto quello che riguarda l'Attività assicurata indicata in Polizza e relative attività correlate svolte con le necessarie autorizzazioni, se posizionati nell'area di pertinenza dell'attività, anche se all'aperto o di proprietà di terzi.

Sono anche comprese:

- le migliorie apportate dal Locatario anche se rientrano nella voce "Fabbricato"
- Il Contenuto della casa del titolare dell'attività, di locali ad uso foresteria o assegnati a custodi o dipendenti dell'Attività assicurata, purché facenti parte del Fabbricato.

Contenuto	Limiti
Valori dell'Attività assicurata	fino al 20% della Somma assicurata per il Contenuto con il limite di 2.500 euro per Annualità assicurativa
Gioielli e Preziosi dell'Attività assicurata	fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto per Annualità assicurativa con il limite di 2.500 euro per singolo oggetto
Oggetti d'arte	fino al 20% della Somma assicurata per il Contenuto per Annualità assicurativa con il limite di 5.000 euro per singolo oggetto
Effetti personali dell'Assicurato, dei suoi Familiari e dei suoi Prestatori di lavoro	fino al 10% della Somma assicurata per il Contenuto con il limite di 2.500 euro per Annualità assicurativa

Non si considerano Contenuto:

- tutto quanto non riguarda l'attività esercitata
- velivoli e Mezzi a pilotaggio remoto
- veicoli e Imbarcazioni di qualsiasi tipo (e loro parti)

- animali
- tutto quanto previsto alla voce Fabbricato a eccezione delle migliorie fatte dal Locatario se non è assicurato il Fabbricato

3.3 Garanzie aggiuntive sempre attive

3.3.1 INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Zurich rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per:

- ✓ documentare il danno
- ✓ rifare le serrature dei locali contenenti le Cose assicurate in caso di Furto delle relative chiavi

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti: Limite

di Indennizzo	Limite di 500 euro
Scoperto/Franchigia	Non previsto

- ✓ potenziare i Mezzi di chiusura e Mezzi di protezione danneggiati

Queste spese devono essere:

- documentate
- riconducibili ai Danni indennizzabili in base alle Condizioni di Assicurazione di questa sezione 3 Furto



Zurich rimborsa le spese della garanzia Indennità aggiuntiva nel limite del 10% da applicare all'Indennizzo liquidato complessivo per il Contenuto della Sezione Furto.

3.3.2 COPERTURA IN CASO DI TRASLOCO

Zurich assicura temporaneamente anche la nuova Ubicazione dove il Contraente o l'Assicurato sta traslocando, a queste condizioni:

- il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto al proprio Intermediario Assicurativo o a Zurich i dati della nuova Ubicazione e il giorno in cui inizia il trasloco con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso
- l'Assicurazione inizia dalle ore 00 del giorno di inizio del trasloco e finisce alle ore 24 del 15° giorno successivo
- la nuova Ubicazione si deve trovare nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino
- anche per la nuova Ubicazione valgono le garanzie, i Limiti di Indennizzo e le Somme assicurate indicati in Polizza.

Dopo questo periodo di 15 giorni, la copertura torna a operare solo per le Ubicazioni indicate in Polizza.

3.4 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive tra quelle che seguono. Le garanzie:

- sono attive solo se sono presenti in Polizza per ogni Ubicazione assicurata
- non valgono per i Fabbricati assicurati in costruzione o Ristrutturazione totale

3.4.1 GUASTI CAUSATI DAI LADRI

In caso di Furto, anche tentato, e di Rapina Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati dai ladri:

- ✓ al Fabbricato, compresi i Mezzi di chiusura, Mezzi di protezione, recinzioni e a cancelli
- ✓ al Contenuto, **escluso i Valori**, fino alla Somma assicurata per il Contenuto alla sezione Furto

Sono equiparati a danni causati dai ladri quelli provocati al Fabbricato dalle Forze dell'Ordine o dagli organi di vigilanza privata, per impedire o limitare il Furto.



Zurich indennizza i danni della garanzia nel limite della Somma assicurata e applicando lo Scoperto indicati in Polizza.

3.4.2 PORTAVALORI

Zurich indennizza i danni da Furto, Rapina e Scippo di Valori commessi sull'Assicurato o sul Contraente o sugli Addetti dell'Attività assicurata. Questo vale durante il trasporto al domicilio dell'Assicurato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del Fabbricato in cui si esercita l'Attività assicurata.

La garanzia copre anche il Furto dei Valori avvenuto:

- in seguito a Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto
- con destrezza, solo se la persona incaricata del trasporto li ha indossato o a portata di mano

Zurich indennizza i danni di questa garanzia nel limite della Somma assicurata e applicando lo Scoperto indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni coperti da questa garanzia se:

- ⊗ i Valori trasportati superano i 75.000 euro, indipendente dalla Somma assicurata e da quella rubata
- ⊗ il Furto avviene di notte tra le ore 21.00 e le ore 5:00 del giorno dopo
- ⊗ in caso di Valori trasportati maggiori di 25.000 euro, è incaricata al trasporto solo una persona
- ⊗ la persona (o le persone) che trasporta i Valori ha meno di 18 o più di 70 Anni di età
- ⊗ la persona (o le persone) che trasporta i Valori ha una minorazione fisica (anche temporanea) che non la rende adatta al trasporto.

Che cosa non è assicurato?



3.5 Danni che non sono coperti dalla garanzia Furto

Se in Polizza non è indicato diversamente, Zurich non indennizza i danni:

- avvenuti quando le aperture verso l'esterno dei locali del Fabbricato contenente le Cose assicurate, poste a meno di 4 metri dal suolo in linea verticale da superfici acquee o da altri ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno (senza bisogno di artifici o di particolari agilità personali) non hanno Mezzi di chiusura
- in presenza di Mezzi di chiusura non operanti (es. finestra lasciata aperta) oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di Serramenti o inferriate
- dovuti a smarrimento o ammanchi
- a Cose all'aperto, messe in spazi di uso comune oppure in locali situati in luoghi diversi da quelli assicurati indicati in Polizza
- a Cose contenute in palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture
- ⊗ conseguenti e accaduti in occasione di:
 - Incendi, Esplosioni, Scoppi, Implosioni
 - Esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive
 - trombe d'aria, uragani e eventi naturali
 - Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, Allagamenti
 - Terremoti, eruzioni vulcaniche
 - maremoti, mareggiate, penetrazioni di acqua marina
 - valanghe, slavine, Frane, smottamenti del terreno
 - crollo e collasso strutturale dei locali assicurati
- ⊗ conseguenti e accaduti in occasione di:
 - atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra)
 - Atto di terrorismo, Atto di sabotaggio, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo o autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi
 - agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave
- ⊗ commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone di cui l'Assicurato o il Contraente deve rispondere secondo la legge
 - incaricati alla sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono
 - soci a responsabilità illimitata se l'Assicurato è una società
 - persone legate da vincoli di parentela o di affinità con il Contraente, l'Assicurato,
 - persone che con il Contraente o l'Assicurato occupano i locali dove è riposto il Contenuto assicurato o i locali con questi comunicanti
- ⊗ causati alle Cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dai ladri, anche in caso di tentato Furto

- ⊗ ai Fabbricati che sono in stato di degrado che mettono a Rischio la stabilità del Fabbricato e la loro agibilità
- ⊗ conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X etc)
- ⊗ avvenuti nei locali rimasti incustoditi per più di 15 giorni per i Preziosi e i Valori, e per più di 45 giorni per il Contenuto.
- ⊗ indiretti, per esempio il mancato godimento o uso delle Cose assicurate o perdita dei profitti sperati
- ⊗ a Preziosi e Valori personali dell'Assicurato, dei suoi Familiari e dei suoi Prestatori di lavoro
- ⊗ a selle e finimenti in caso di Attività assicurate che utilizzano cavalli

Inoltre, per i danni dovuti ad Attacchi Cyber, Zurich:
non indennizza i Danni indiretti e diretti causati da:

- ⊗ Cyberterrorismo
- ⊗ attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- ⊗ Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- ⊗ Atto illecito relativo alla violazione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- ⊗ Minacce di Cyberestorsione
- ⊗ Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali

non paga:

- ⊗ spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- ⊗ Costi conseguenti a violazione di Dati personali
- ⊗ costi di difesa per procedimenti regolamentari e per sanzioni di natura amministrative
- ⊗ costi di difesa, multe e ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- ⊗ qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione

3.6 Copertura per i Fabbricati in costruzione o Ristrutturazione totale

Se il Fabbricato è in costruzione o in fase di Ristrutturazione totale, la garanzia è sospesa e riprende solo a Ultimazione dei lavori.

Come funziona l'Assicurazione?



3.7 Forme di Assicurazione

Primo Rischio assoluto

La forma assicurativa delle garanzie di questa sezione 3 è a Primo Rischio assoluto.

In questa forma di Assicurazione Zurich indennizza il danno fino all'importo della Somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (articolo 1907 Codice civile, Assicurazione parziale), ma sempre entro il limite della Somma assicurata.

Cosa fare in caso di Sinistro?



3.8 Come si denuncia un Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da

quando ne è venuto a conoscenza

2. indicare nella denuncia:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo dove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
- eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
- indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato

3. firmare la denuncia.



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich copia dei seguenti documenti, a meno che sia indicato diversamente:

- copia della denuncia fatta all'autorità. La denuncia deve essere fatta entro 5 giorni dall'evento o da quando se ne ha avuta conoscenza e inoltrata a Zurich entro tre giorni dalla sua presentazione
- verbale di altre autorità intervenute
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici.

3.9 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera con dolo l'ammontare del danno e dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta o manomette Cose salvate, si giustifica con mezzi o documenti fraudolenti o che dicono il falso, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro, **perde il diritto all'Indennizzo**.



Come è gestito il Sinistro?

3.10 Chi e come valuta il danno

L'ammontare del danno è concordato in uno di questi due modi:

- **direttamente da Zurich** o da una persona da questa incaricata, insieme al Contraente e/o Assicurato o con una persona da lui nominata
- **a richiesta di una delle Parti**, tra due periti nominati uno da Zurich e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

Ciascun perito può farsi assistere o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle perizie senza però avere alcun potere decisionale.

Se una delle Parti non si attiva, può farlo l'altra. Dopo 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina del perito, può richiedere al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare il perito dell'altra Parte.

Se non c'è accordo sulla valutazione del danno o se uno dei periti lo richiede:

- entro 30 giorni dalla data in cui hanno verbalizzato il danno, i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti
- se non c'è accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più attiva proporrà altri nominativi entro 30 giorni dalla data del verbale
- se non si arriva a un accordo, ciò viene verbalizzato; entro 20 giorni dalla data del verbale la Parte più attiva chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare un terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese dai periti a maggioranza.

Zurich e l'Assicurato pagano ciascuno le spese del proprio perito e di eventuali esperti incaricati, più il 50% delle spese del terzo perito.

3.11 Che cosa fanno i periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni in Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aumentavano il Rischio e non erano state comunicate
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha rispettato gli obblighi indicati al punto 3.7 *Come si denuncia un Sinistro*
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate
5. Stimare il Valore che le Cose avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti al punto 3.13 *Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno*
6. stimare il danno, secondo le disposizioni contrattuali
7. rispettare i termini indicati al punto 3.9 *Chi e come valuta il danno*.

Se a stimare il danno sono i due periti nominati rispettivamente da Zurich e dall'Assicurato, i risultati delle perizie devono essere verbalizzati, con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per l'Assicurato e una per Zurich.

Sia l'Assicurato sia Zurich sono tenuti ad accettare la stima del danno effettuata come indicato ai punti 4 e 5; le uniche contestazioni sono ammesse in caso di dolo, errore, violenza o violazione delle condizioni contrattuali.

Durante la perizia è possibile svolgere azioni o sollevare eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non devono osservare particolari formalità.

3.12 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- formulare una proposta di Indennizzo oppure respingere la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato. Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

3.13 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich paga l'Indennizzo entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa
- copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- in caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
- in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

3.14 Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

3.14.1 PER IL CONTENUTO

Si stima:

- la differenza fra il Valore a nuovo delle Cose assicurate ed il Valore al momento del Sinistro, fermi i limiti previsti, per determinare l'ammontare del Danno Indennizzabile.

L'Assicurato ha il diritto al pagamento del Valore a nuovo, sui beni per i quali è previsto, a condizione che riacquisti le Cose assicurate entro 24 mesi dalla data del Sinistro.

Se è già stato erogato un Indennizzo allo stato d'uso, verrà corrisposta una integrazione fino al Valore a nuovo, con i limiti previsti.

Se il diritto al pagamento del Valore a nuovo non è applicabile, Zurich indennizza il Valore delle cose assicurate al momento del Sinistro al netto del deprezzamento calcolato con i "Criteri di stima" che seguono e il Valore di ciò che rimane dopo il Sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo Zurich tiene conto dell'importo dell'Iva nella misura in cui resta

a carico dell'Assicurato e se questo importo rientra nei limiti della Somma assicurata e dell'Indennizzo dovuto.

Criteri di stima

Il Valore delle Cose assicurate oggetto di Sinistro indennizzabile, si calcola applicando al loro prezzo di acquisto una percentuale di deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante alla data del Sinistro.

Se le Cose assicurate non sono più in commercio, si farà riferimento a Cose equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, caratteristiche tecniche e funzionalità.

3.15 Recupero della refurtiva

Se l'Assicurato viene informato del recupero dei beni rubati o di loro parti, deve avvisare immediatamente Zurich. Se il recupero è avvenuto prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Indennizzo si calcola come previsto dal punto 3.9

Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno.

Se il recupero è avvenuto dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato può scegliere:

- a) di vendere i beni tramite Zurich, rispettando i relativi obblighi fiscali. Zurich ha il diritto di trattenere il ricavato della vendita, dato che ha pagato l'Indennizzo all'Assicurato
- b) di rientrare in possesso dei beni rubati restituendo a Zurich l'Indennizzo ricevuto. Se i beni ritrovati risultano danneggiati, Zurich rimborsa contestualmente il Danno risarcibile come previsto dal punto 3.9 *Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno.*

3.16 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito:

- Zurich non pagherà l'importo prima delle rispettive scadenze
- l'Assicurato deve restituire a Zurich l'Indennizzo percepito per i titoli di credito non appena siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita
- il loro Valore è dato dalla somma dei Valori dei singoli titoli di credito

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'Azione cambiaria.

3.17 Raccolte e collezioni

Se la raccolta o collezione viene asportata o sottratta, Zurich indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati. È escluso l'eventuale conseguente deprezzamento della raccolta, della collezione, o delle rispettive parti.

3.18 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Solo il Contraente e Zurich possono esercitare le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza.

Spetta al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, che non impugnarli.

L'Indennizzo liquidato come da Polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Sezione 4

Garanzia Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato



Che cosa è assicurato e come?

4.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Se l'Assicurato causa involontariamente danni a terzi (compresi i Locatari) e ne è civilmente responsabile, Zurich paga, **entro il Massimale e nei limiti indicati in Polizza**, il Risarcimento (capitali, interessi e spese) per:

- ✓ morte
- ✓ lesioni personali
- ✓ danneggiamenti a Cose

Il danno a terzi deve essere **conseguente a un fatto connesso alla proprietà del Fabbricato, adibito all'Attività assicurata indicata in Polizza**.

L'Assicurazione copre inoltre i danni a terzi derivanti da:

- ✓ ascensori e montacarichi
- ✓ antenne radiotelevisive, **esclusi i Rischi provocati da radiazioni e inquinamento elettromagnetico**
- ✓ proprietà di terreni e spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi
- ✓ recinzioni (**esclusi i muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri**)
- ✓ strade private
- ✓ cancelli anche automatici
- ✓ danni provocati dalla mancata rimozione di neve e ghiaccio dal Tetto, dagli alberi, dai marciapiedi o da altre superfici del Fabbricato
- ✓ danni a Cose causati da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne, dovuti a Rottura accidentale od Occlusione di Impianti idrici, condutture al servizio del Fabbricato. **Zurich indennizza questi danni con una Franchigia di 250 euro per ogni Sinistro**
- ✓ danni che derivano dalla committenza dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria **purché l'Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come previsto dal Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modifiche)**
- ✓ danni causati a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi solo se conseguenti a un Sinistro risarcibile in base alla garanzia Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato. **Zurich indennizza questi danni con applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Risarcimento	150.000 euro
Scoperto	10% con il minimo 1.500 euro

4.2 Cosa cambia per i Fabbricati in condominio

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario del Fabbricato.

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio o condòmino per l'intera proprietà, sono considerati terzi i singoli condòmini e i loro Familiari e Prestatori di lavoro, che sono quindi coperti.

L'Assicurazione copre anche la responsabilità di ciascun condòmino verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune. L'Assicurazione non copre la responsabilità del condòmino verso il proprio Familiare o sé stesso e quella del Familiare nei confronti del condòmino suo Familiare.

Se l'Assicurazione è stipulata da un condòmino per la parte di sua proprietà, l'Assicurazione copre la responsabilità per i danni di cui il condòmino deve rispondere in proprio e per la sua quota, **ma esclude quanto egli deve per la responsabilità solidale con gli altri condòmini**.



Chi e che cosa non è assicurato?

4.3 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi, e quindi non sono coperti dall'Assicurazione:

- l'Assicurato e i suoi Familiari
- quando l'Assicurato è una **persona giuridica**: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e i loro Familiari (ad eccezione di quanto indicato al punto 4.2 *Cosa cambia per i Fabbricati in condominio*), se non sono Locatari del Fabbricato
- **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio** nell'ambito della conduzione, amministrazione, manutenzione e pulizia dei Fabbricati e dei relativi impianti. Fanno eccezione e quindi sono considerati "terzi":
 - i Prestatori di lavoro dell'Assicurato per le lesioni corporali (**escluse le Malattie professionali**)
 - i titolari e i Prestatori di lavoro delle aziende appaltatrici o subappaltatrici se i lavori o servizi sono svolti da imprese diverse dal Contraente e dell'Assicurato.

4.4 Danni che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile del Fabbricato

L'Assicurazione non copre i danni:

1. **causati dall'esercizio, all'interno del Fabbricato, da parte dell'Assicurato o di terzi di qualsiasi attività industriale, professionale, sportive, didattiche, associative, commerciale, artigianale o dell'attività personale dell'Assicurato, dei suoi Familiari o di terzi**
2. da **spargimento d'acqua**, per qualunque causa, o da **Rigurgito di fogne**, a eccezione di quanto indicato al punto 4.1 *Quali danni copre l'Assicurazione*
3. dovuti a **umidità, Stillicidio e in genere a insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da batteri, funghi e muffe**
4. **alle Cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene per qualsiasi titolo**
5. **alle Cose di proprietà di terzi dovuti a Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute**
6. da **Furto e Rapina**
7. derivanti da lavori di **manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei Fabbricati**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Quali danni copre l'Assicurazione* (punto 4.1)
8. di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dovuti a **inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento**
9. dovuti ad **amianto e chrysotile**
10. da **detenzione o impiego di esplosivi**
11. derivanti da Impianti fotovoltaici (**a meno che sia stata acquistata la sezione 6 Impianto fotovoltaico**) e impianti geotermici
12. dovuti a **dolo dell'Assicurato**, ad eccezione degli atti dolosi compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge
13. che avvengono in occasione di **atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici, da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, Terremoti, Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici, Frane**
14. dovuti alla responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge
15. **dovuti alla generazione di campi elettrici o magnetici, di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, e dovuti a frequenze radio (FR)**
16. **conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)**
17. derivanti da **Attacchi Cyber**
18. derivanti dalla gestione di parcheggi e autorimesse
19. derivanti dalla proprietà e conduzione di **muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a 2 metri**

L'Assicurazione non copre inoltre:

20. **multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate**

4.5 Copertura per il Fabbricato in Ristrutturazione totale

Se il Fabbricato è in Ristrutturazione totale, la garanzia è sospesa e si riattiva solo a Ultimazione dei lavori.



Cosa fare in caso di Sinistro?

4.6 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario Assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato.
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich **copia dei seguenti documenti**, a meno che sia indicato diversamente:

- relazione firmata dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e email del danneggiato
- eventuale richiesta di Risarcimento danni
- documenti che attestano il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione)
- eventuali atti giudiziari ricevuti e inerenti al Sinistro
- copia del verbale di sopralluogo o verbale delle autorità intervenute
- eventuale denuncia alle autorità, se richiesta
- documentazione che attesta l'entità del danno, se disponibile
- certificazione medica che attesta la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche, se pertinente con la dinamica del Sinistro.

In caso di Sinistro R.C.O., oltre a quanto richiesto per il Sinistro di responsabilità civile dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- denuncia dell'Infortunio a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- diffide/rivalse INAIL
- documentazione inerente all'inquadramento del lavoratore (busta paga e indicazione della mansione svolta)
- documentazione inerente alla formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore e ricevuta di consegna DPI)
- piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti)
- libro Unico del Lavoro o Modello DM 10 – INPS.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici (4.9 Tempi di gestione del Sinistro).



Come è gestito il Sinistro?

4.7 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- comunicare se la Polizza è valida o meno per il Sinistro.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

4.8 Tempi di pagamento del Sinistro

Quando l'Assicurato chiede formalmente a Zurich di pagare quanto dovuto al terzo danneggiato, Zurich paga entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
- certificazione che attesta che non ci sono procedure concorsuali e/o fallimentari, rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'Assicurato o il beneficiario del pagamento è una società
- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa.

4.9 Gestione delle controversie

Zurich assume la gestione delle controversie a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse. Lo fa in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa. Se necessario, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato.

In caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del Risarcimento a favore dei danneggiati.

Zurich paga:

- ✓ le spese per la difesa dell'Assicurato, **entro il limite del 25% del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta**. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra Zurich e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- ✓ le parcelle di legali e tecnici nominati da Zurich e ai quali l'Assicurato abbia conferito mandato.

Zurich non paga:

- ⊗ ogni altra spesa di difesa sostenuta direttamente dall'Assicurato, a meno che sia stata preventivamente autorizzata
- ⊗ le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici non nominati da Zurich multe,
- ⊗ ammende, Spese di giustizia penale.

Sezione 5

Garanzia Responsabilità civile danni a terzi



Che cosa è assicurato e come?

5.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Se l'Assicurato causa involontariamente danni a terzi e ne è civilmente responsabile, Zurich paga, **entro il Massimale e i limiti indicati in Polizza**, i Risarcimenti (capitale, interessi e spese) per:

- ✓ morte
- ✓ lesioni personali
- ✓ danni a Cose

Il danno a terzi deve essere **conseguente a un fatto connesso all'Attività assicurata indicata in Polizza**.

L'Assicurazione copre anche:

- ✓ la responsabilità civile dell'Assicurato per un fatto doloso di persone delle quali deve rispondere
- ✓ le azioni di rivalsa di:
 - INPS (art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile e successive modifiche)
 - INAIL
 - qualsiasi altro ente previdenziale o assistenziale.

L'Assicurazione vale solo se l'Assicurato ha le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'Attività assicurata indicata in Polizza.

Zurich indennizza i danni di questa Sezione 5 con applicazione del Massimale, del Limite di Risarcimento, della Franchigia, dello Scoperto indicati in Polizza. Il Massimale e i Limiti di Risarcimento indicati in Polizza sono unici per tutti i soggetti Assicurati, anche se la responsabilità del Sinistro è di più Assicurati.

5.2 Garanzie aggiuntive sempre attive

L'Assicurato è coperto anche per queste garanzie senza ulteriori Premi aggiuntivi se il danno è indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione.

5.2.1 DANNI CAUSATI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE ALL'ATTIVITÀ PRINCIPALE

Sono compresi i danni che derivano da:

- ✓ proprietà e manutenzione, se installati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, di: stand espositivi, insegne luminose e non, cartelli pubblicitari, striscioni, allestimenti di illuminazione. Se la manutenzione è gestita da terzi, la garanzia vale per la responsabilità dell'Assicurato come Committente dei lavori. Sono esclusi i danni alle Cose sui quali tali enti sono installati
- ✓ partecipazione a esposizioni, fiere, mostre, mercati e altri eventi temporanei
- ✓ allestimento, disallestimento, montaggio e smontaggio di stand, strutture, attrezzature e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'Attività assicurata indicata in Polizza
- ✓ servizio di vigilanza, svolto con guardiani, anche armati, solo se autorizzati a norma di legge, o con cani
- ✓ servizio di pulizia degli spazi interni ed esterni utilizzati dall'Assicurato per esercitare l'Attività assicurata indicata in Polizza
- ✓ servizio antincendio interno o intervento diretto dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo
- ✓ dall'organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, ritrovi e manifestazioni. Sono inclusi anche i danni da lesione personale subiti da borsisti, tirocinanti e stagisti
- ✓ proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e centrali energetiche di trasformazione e produzione. Se le attività sono in appalto a terzi, l'Assicurazione vale a favore dell'Assicurato come Committente.

5.2.2 LAVORI PRESSO TERZI

Se l'Attività assicurata è svolta presso terzi, l'Assicurazione copre i danni:

- ✓ ai locali e agli infissi dove si eseguono i lavori
- ✓ alle Cose che si trovano dove si eseguono i lavori
- ✓ alle Cose di proprietà di terzi causati da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute

La garanzia vale fino al 10% del Massimale indicato in Polizza per i danni a Cose con il massimo di 150.000 euro per Annualità assicurativa e con l'applicazione di 250 euro di Franchigia per ogni Sinistro.



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.6 *Eventi che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile danni a terzi*, numero 2.

5.2.3 SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per somministrazione di cibi e bevande in occasione di:

- ✓ eventi che riguardano l'Attività assicurata
- ✓ gestione di ristoranti, mense e bar
- ✓ proprietà o uso di distributori automatici

solo se i danni si sono verificati entro un Anno dalla consegna o somministrazione e comunque durante il Periodo di Assicurazione.

Se i servizi sono gestiti da terzi la garanzia vale per la responsabilità dell'Assicurato come Committente.

La garanzia vale se la somministrazione di cibo e bevande è un'attività accessoria rispetto all'Attività assicurata e indicata in Polizza.

I Massimali della garanzia rappresentano il massimo Risarcimento di Zurich anche per un "Sinistro in serie". Il "Sinistro in serie" è l'insieme di più danni che derivano dalla stessa causa, anche se si sono manifestati durante il Periodo di Assicurazione in momenti diversi.

L'Assicurazione vale se il Contraente/Assicurato ha le autorizzazioni richieste per la somministrazione di alimenti.

Zurich non indennizza i danni:

- ☒ dovuti a **difetto originario** del prodotto in caso di smercio di cibi e bevande vendute dall'Assicurato

5.2.4 RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO NEL QUALE SI SVOLGE L'ATTIVITÀ ASSICURATA

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato come:

- ✓ conduttore del Fabbricato
- ✓ proprietario del Fabbricato se anche conduttore

nei quali si svolge l'Attività assicurata indicata in Polizza e include anche i danni derivanti da:

- ✓ impianti fissi al servizio dei Fabbricati o dei terreni, per esempio ascensori e montacarichi
- ✓ antenne radiotelevisive, **esclusi i Rischi provocati da radiazioni e inquinamento elettromagnetico**
- ✓ terreni e spazi di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi
- ✓ strade private
- ✓ parcheggi, **con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni veicolo danneggiato**
- ✓ recinzioni (**esclusi i muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 metri**) ✓
cancelli anche automatici
- ✓ danni provocati dalla mancata rimozione di neve e ghiaccio dal Tetto, dagli alberi, dai marciapiedi o da altre superfici del Fabbricato, compresi i danni a veicoli in genere
- ✓ manutenzione ordinaria dei Fabbricati
- ✓ derivanti dalla committenza dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria **purché l'Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come previsto dal Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modifiche)**
- ✓ danni a Cose causati da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne, **purché conseguenti a Rottura accidentale od Occlusione di Impianti idrici, condutture al servizio del Fabbricato. Zurich indennizza questi danni con una Franchigia assoluta di 250 euro per ogni Sinistro**

Se l'Assicurazione è stipulata da un condòmino per la parte di sua proprietà, l'Assicurazione copre la responsabilità per i danni di cui il condòmino deve rispondere in proprio e per la sua quota, ma esclude quanto egli

deve per la responsabilità solidale con gli altri condòmini.

Zurich non indennizza i danni:

- conseguenti a **mancato uso dei veicoli**
- alle **Cose** che si trovano **all'interno dei veicoli stessi**
- da **Incendio** ai veicoli
- che derivano dalla **gestione di autorimesse**

5.2.5 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ADDETTI DELL'ASSICURATO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile personale di ciascun Addetto dell'Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi che si sono verificati durante lo svolgimento delle proprie mansioni nell'ambito dell'Attività assicurata. L'Assicurazione vale per i danni causati:

- ✓ a terzi, **escluso l'Assicurato e il Contraente, nel limite del Massimale previsto per la garanzia *Responsabilità Civile danni a terzi***
- ✓ agli altri Prestatori di lavoro **per morte e lesioni personali subiti in occasione di lavoro o di servizio. Questa estensione vale:**
 - **solo se il Contraente ha acquistato anche la garanzia aggiuntiva a pagamento *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)***
 - **nel limite del Massimale previsto per la garanzia aggiuntiva a pagamento *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)***

In caso di danni per morte e lesioni personali, è compresa anche la responsabilità civile personale degli Addetti nella loro qualità di responsabili del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico della Salute e Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modifiche). **L'estensione vale se i Prestatori di lavoro hanno i requisiti di legge per ricoprire questo incarico.**

5.2.6 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO O IN SOSTA

L'Assicurazione copre i danni **avvenuti nei luoghi dove si svolge l'Attività assicurata e in conseguenza di tale attività:** ai veicoli da trasporto (**esclusi natanti e aeromobili**) sotto carico e scarico di terzi ✓ agli

autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e dei Prestatori di lavoro

Zurich indennizza questi danni applicando la Franchigia di 250 euro per ogni mezzo danneggiato.

Zurich non indennizza i danni:

- la responsabilità riconducibile alla **custodia di veicoli in sosta**
- i danni conseguenti a **mancato uso dei veicoli**
- i danni alle **Cose** che si trovano **all'interno dei veicoli stessi**.

5.2.7 COMMITTENZA MEZZI DI TRASPORTO

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente in base all'articolo 2049 del Codice Civile (*Responsabilità dei padroni e dei Committenti*) nella sua qualità di Committente in relazione alla guida nell'ambito all'Attività assicurata da parte dei Prestatori di lavoro di autovetture, ciclomotori, motocicli, autocarri fino a 35 quintali. La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.



La garanzia vale dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui beneficia il proprietario o il conducente del veicolo che ha causato il danno.

Per i danni che si verificano / che avvengono all'estero, questa garanzia vale solo se:

- **il proprietario o il conducente del veicolo sono in possesso della Carta Verde**
- **i danni si verificano nei Paesi coperti dalla garanzia.**

Zurich non indennizza i danni provocati dai Prestatori di lavoro:

- alla guida di veicoli** di proprietà dell'Assicurato o a lui intestati al PRA, in usufrutto, in locazione o in noleggio
- non abilitati alla guida** in base alle disposizioni in vigore
- alla guida di veicoli non coperti da apposita Assicurazione di responsabilità civile auto (d.lgs 209/05).**

5.2.8 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per le perdite patrimoniali causate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei Dati personali di terzi in base alla Normativa in materia di protezione dei Dati personali **solo se derivano da fatti involontari e non da comportamento avvenuto in modo illecito continuativo.**



Per questa garanzia sono considerati terzi i Prestatori di lavoro dell'Assicurato. Zurich

indennizza questi danni con applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Risarcimento	50.000 euro
Scoperto/Franchigia	Scoperto 10% minimo di 1.000 euro

Zurich non indennizza:

eventuali perdite patrimoniali dovute a danno d'immagine

Qual è la normativa che disciplina la protezione dei Dati personali?

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e integrazioni



5.3 Integrazioni in base all'Attività assicurata

Per alcune Attività assicurate riportate in questo articolo sono previste delle integrazioni delle coperture descritte ai punti 5.1 *Quali danni copre l'Assicurazione* e 5.2 *Garanzie aggiuntive sempre attive* in relazione all'Attività assicurata indicata in Polizza.

5.3.1 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS), ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Associazione di promozione sociale / Organizzazione di volontariato, e di:

✓ membri del consiglio direttivo (ad esempio: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario) ✓

Associati

✓ Volontari

in relazione all'Attività assicurata indicata in Polizza e prevista dallo statuto. L'Assicurazione vale per il numero di Associati e di Volontari indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 *Informare Zurich se cambiano i parametri numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.*

L'Assicurazione copre inoltre la responsabilità civile dell'Assicurato per l'organizzazione e partecipazione a cene sociali che riguardano l'Attività assicurata, manifestazioni non sportive che hanno finalità benefiche e solidaristiche, incontri informativi e promozionali dell'Attività assicurata.

L'Assicurazione è estesa anche ai Volontari occasionali che prendono parte all'attività, in misura inferiore al 50% del numero dei Volontari indicati in Polizza (arrotondato all'unità superiore).

Esempio Volontari occasionali:

L'Organizzazione di volontariato ha 61 Volontari, come indicato in Polizza e nel Registro dei Volontari. Per un evento di servizio pasti per le persone senza dimora, l'Organizzazione di volontariato si avvale di ulteriori Volontari occasionali per l'evento.

Numero di Volontari: 61

Calcolo dei Volontari occasionali: $61 \div 2 = 30,5$ (50% di 61 Volontari)

Numero dei Volontari occasionali coperti dall'Assicurazione: 31



I singoli Associati o Volontari:

- sono considerati terzi nei confronti dell'ente Assicurato
- **non sono considerati terzi tra di loro**, a meno che non è stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva a

pagamento *Danni tra gli Associati/Volontari/iscritti/allievi* (punto 5.4.7) o *Danni tra gli Associati/Volontari/iscritti/allievi per morte e invalidità permanente* (punto 5.4.8)

Zurich non indennizza i danni a persone non Associate che vengono ammesse all'Attività assicurata indicata in Polizza, a meno che non è stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva Persone non associate (punto 5.4.6)

Chi è il Volontario?

Il Volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (articolo 17 del Codice del Terzo Settore).

Volontario: l'attività di volontariato per conto del Contraente è svolta in modo non occasionale. Il Volontario stabile deve essere iscritto nel Registro dei Volontari.

Volontario occasionale: l'attività di volontariato per conto del Contraente è svolta in modo occasionale. Il Volontario occasionale non rientra nel Registro dei Volontari. Tuttavia, per identificare i Volontari occasionali si fa riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente che prova l'effettiva qualifica e identificazione dei Volontari occasionali, compresa la data certa dell'attività svolta a favore del Contraente.

5.3.2 CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile del circolo culturale e ricreativo e di:

✓ membri del consiglio direttivo (ad esempio: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario) ✓
Associati.

in relazione all'Attività assicurata indicata in Polizza e prevista dallo statuto. L'Assicurazione vale per il numero di Associati indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 *Informare Zurich se cambiano i parametri numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.*

L'Assicurazione copre inoltre la responsabilità civile dell'Assicurato per l'organizzazione e partecipazione a cene sociali che riguardano l'Attività assicurata, manifestazioni non sportive che hanno finalità benefiche e solidaristiche, incontri informativi e promozionali dell'Attività assicurata.

I singoli Associati:

- sono considerati terzi nei confronti dell'ente Assicurato
- **non sono considerati terzi tra di loro**, a meno che non sia stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva a pagamento *Danni tra gli Associati/Volontari/iscritti/allievi* (punto 5.4.7) o *Danni tra gli Associati/Volontari/iscritti/allievi per morte e invalidità permanente* (punto 5.4.8)

5.3.3 ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ SPORTIVA

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Associazione / Società sportiva e di:

- ✓ membri del consiglio direttivo (ad esempio: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario)
- ✓ Associati/iscritti durante la pratica dell'attività sportiva
- ✓ istruttori mentre svolgono l'attività per conto dell'Assicurato

in relazione all'attività dilettantistica e agli sport praticati come indicato in Polizza.

L'Assicurazione copre inoltre:

- ✓ la conduzione degli impianti sportivi in cui viene svolta l'Attività assicurata **se è stata dichiarata in Polizza la loro presenza**
- ✓ i Rischi connessi alla proprietà o all'utilizzo di attrezzature e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva e quelli connessi alla gestione di percorsi benessere comprensivi di sauna, idromassaggio, bagno turco e doccia finlandese
- ✓ l'organizzazione e la partecipazione a cene sociali che riguardano l'Attività assicurata, manifestazioni non sportive che hanno finalità benefiche e solidaristiche, incontri informativi e promozionali dell'Attività assicurata.

L'Assicurazione vale se gli istruttori hanno i requisiti per esercitare la disciplina.

Per le garanzie *Responsabilità civile danni a terzi* (punto 5.1) e *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro* (RCO) (punto 5.4.1), sono equiparati ai Prestatori di lavoro dell'Assicurato gli istruttori di cui l'ente assicurato si avvale anche se non in rapporto di dipendenza con quest'ultimo (come, per esempio, lavoratori autonomi a partita iva).

L'Assicurazione vale per il numero di Associati indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 *Informare Zurich se cambiano i parametri numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.*



Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.

I singoli Associati:

- sono considerati terzi nei confronti dell'ente Assicurato
- **non sono considerati terzi tra di loro**, a meno che non sia stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva a pagamento *Danni tra gli Associati/volontari/iscritti/allievi per morte e invalidità permanente* (punto 5.4.8)

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ **derivanti dalla conduzione di Impianti sportivi**, a meno che non sia stata dichiarata in Polizza la loro presenza. Restano esclusi in ogni caso i danni derivanti dalla conduzione di palazzetti dello sport
- ⊗ **derivanti dall'organizzazione di eventi sportivi dilettantistici o amatoriali**, a meno che non sia stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva a pagamento (punto 5.4.5)
- ⊗ **a persone non Associate che vengono ammesse all'Attività assicurata indicata in Polizza**, a meno che non sia stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva (punto 5.4.6)

5.3.4 CIRCOLO VELICO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile del circolo velico e di:

- ✓ membri del consiglio direttivo (per esempio: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario)
- ✓ Associati durante la pratica dell'attività sportiva
- ✓ istruttori di vela mentre svolgono l'Attività assicurata per conto dell'Assicurato

in relazione all'Attività assicurata dilettantistica indicata in Polizza.

L'Assicurazione vale per il numero di istruttori indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 Informare Zurich se cambiano i parametrici numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.

L'Assicurazione copre inoltre:

- ✓ i Rischi connessi alla proprietà o utilizzo di attrezzature e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva
- ✓ l'organizzazione e la partecipazione a cene sociali che riguardano l'Attività assicurata, manifestazioni non sportive che hanno finalità benefiche e solidaristiche, incontri informativi e promozionali dell'Attività assicurata
- ✓ i danni subiti dalle barche in consegna, custodia o detenute dall'Assicurato, avvenuti durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, alaggio, varo e traslazioni nell'ambito del circolo. **Zurich indennizza questa copertura con applicazione:**

Limite di Risarcimento per danni a Cose	Massimale indicato in Polizza, con il limite 50.000 euro
Scoperto/Franchigia	Franchigia assoluta di 1.000 euro per ogni Sinistro

Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.

L'Assicurazione vale se:

- gli istruttori hanno i requisiti per esercitare la disciplina
- sono rispettati i limiti di portata, le disposizioni di legge e di utilizzo previste per i mezzi di sollevamento o movimentazione adoperati

Per le garanzie *Responsabilità civile danni a terzi* (punto 5.1) e *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)* (punto 5.4.1), è equiparato ai Prestatori di lavoro dell'Assicurato il personale del circolo velico di cui l'ente assicurato si avvale anche se non in rapporto di dipendenza con quest'ultimo (come, per esempio, lavoratori autonomi a partita iva).

I singoli Associati:

- sono considerati terzi nei confronti dell'ente Assicurato
- **non sono considerati terzi tra di loro**, a meno che non sia stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva a pagamento *Danni tra gli Associati/volontari/iscritti/allievi per morte e invalidità permanente* (punto 5.4.8).

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ alle **Cose** che si trovano sulle **barche**

- ⊗ alle **Cose trasportate o rimorchiate**
- ⊗ alle **barche prese in consegna per esposizione, dimostrazione o vendita**
- ⊗ alle barche utilizzate dall'Assicurato per **l'attività di scuola di vela**
- ⊗ alle barche derivanti da o conseguenti a **navigazione** delle stesse
- ⊗ da **mancato uso** delle barche
- ⊗ a **barche aventi lunghezza superiore ai 12 metri**
- ⊗ alle **barche** in conseguenza dell'azione del **vento oltre "forza SEI"** della scala Beaufort, come da rilevazione delle competenti autorità o in conseguenza di **eventi atmosferici straordinari** come mareggiate, trombe d'aria, maremoti, Alluvioni, inondazioni e uragani
- ⊗ **da organizzazione di regate veliche o di altri eventi sportivi dilettantistici o amatoriali**, a meno che non sia stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva a pagamento (punto 5.4.5)

5.3.5 PALESTRA/CENTRO SPORTIVO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato connessa all'esercizio dell'Attività assicurata "palestra o centro sportivo". L'Assicurazione copre inoltre la responsabilità civile:

- ✓ degli iscritti durante la partecipazione alle attività sportive e ricreative
- ✓ degli istruttori mentre svolgono l'Attività assicurata per conto dell'Assicurato

in relazione all'Attività assicurata dilettantistica indicata in Polizza.

L'Assicurazione copre inoltre i Rischi derivanti dalla proprietà o utilizzo di attrezzature, impianti e materiale necessari per lo svolgimento della disciplina sportiva **e quelli derivanti dalla gestione di percorsi benessere comprensivi di sauna, idromassaggio, bagno turco e doccia finlandese**

L'Assicurazione vale se gli istruttori hanno i requisiti per esercitare la disciplina.

Per le garanzie *Responsabilità civile danni a terzi* (punto 5.1) e *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)* (punto 5.4.1), sono equiparati ai Prestatori di lavoro dell'Assicurato gli istruttori di cui l'ente assicurato si avvale anche se non in rapporto di dipendenza con quest'ultimo (come, per esempio, lavoratori autonomi a partita iva).

Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.

I singoli iscritti:

- sono considerati terzi nei confronti dell'ente Assicurato
- **non sono considerati terzi tra di loro**, a meno che non sia stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva a pagamento Danni tra gli Associati/volontari/iscritti/allievi per morte e invalidità permanente (punto 5.4.8)

5.3.6 PALAZZETTO DELLO SPORT

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da proprietà/esercizio dell'Attività assicurata "palazzetto dello sport" indicata in Polizza.

Se l'Assicurato autorizza terzi a usare il Palazzetto dello Sport o attrezzature sportive di sua proprietà, l'Assicurazione copre solo la responsabilità civile dell'Assicurato come proprietario di quanto concesso in uso a terzi. È quindi esclusa la responsabilità civile di coloro che usano le strutture o attrezzature sportive dell'Assicurato.

5.3.7 SCUOLA DI SCI

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio dell'Attività assicurata "scuola di sci". L'Assicurazione copre inoltre la responsabilità civile:

- ✓ degli allievi che partecipano alle lezioni di sci
- ✓ degli istruttori di sci mentre svolgono l'Attività assicurata per conto dell'Assicurato

in relazione all'Attività assicurata dilettantistica indicata in Polizza.

L'Assicurazione vale per il numero di istruttori indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 *Informare Zurich se cambiano i parametrici numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.*

L'Assicurazione copre inoltre:

- ✓ i Rischi connessi alla proprietà o all'utilizzo di attrezzature e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva i Rischi connessi all'accompagnamento o degli allievi agli impianti di risalita, compreso l'uso di mezzi da neve semoventi ed altre attrezzature meccaniche, regolarmente abilitate al trasporto di persone e

guidate da persone abilitate a norma di legge, **esclusi i mezzi per i quali esiste l'obbligo di Assicurazione**

✓ la gestione di asilo Snow-Parking e Kinder-House.

L'Assicurazione vale se gli istruttori hanno i requisiti per esercitare la disciplina.

Per le garanzie *Responsabilità civile danni a terzi* (punto 5.1) e *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro* (RCO) (punto 5.4.1), sono equiparati ai Prestatori di lavoro dell'Assicurato gli istruttori di cui l'ente assicurato si avvale anche se non in rapporto di dipendenza con quest'ultimo (come, per esempio, lavoratori autonomi a partita iva).

Gli allievi che partecipano alle lezioni dell'Assicurato:

- sono considerati terzi nei confronti dell'ente Assicurato
- **non sono considerati terzi tra di loro**, a meno che non sia stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva a pagamento *Danni tra gli Associati/volontari/iscritti/allievi per morte e invalidità permanente* (punto 5.4.8).

Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ causati nell'ambito di **sci fuori pista, Sci alpinismo, pratica dello sci al di fuori di piste battute e regolarmente aperte al pubblico**
- ⊗ riconducibili alla responsabilità del proprietario/conducente degli **impianti di risalita**
- ⊗ derivanti **dell'organizzazione di eventi sportivi dilettantistici o amatoriali**, a meno che non sia stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva *Organizzazione di eventi sportivi dilettantistici o amatoriali* (punto 5.4.5).

5.3.8 CIRCOLO IPPICO/MANEGGIO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile del circolo ippico/maneggio e di:

- ✓ coloro che utilizzano i cavalli sia di loro proprietà che quelli messi a disposizione dal circolo ippico/maneggio
- ✓ istruttori, artieri e altro personale di scuderia mentre svolgono l'Attività assicurata per conto dell'Assicurato
- ✓ cavalli in gestione all'Assicurato

in relazione all'Attività assicurata indicata in Polizza.

L'Assicurazione vale per il numero di box per cavalli indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 *Informare Zurich se cambiano i parametri numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.*

L'Assicurazione copre inoltre i danni:

- ✓ alle persone che montano i cavalli in gestione al circolo ippico/maneggio, **a meno che il cavallo sia di proprietà del cavaliere. In quest'ultimo caso il danno è escluso**
- ✓ dalle passeggiate al di fuori del circolo ippico/ maneggio.

Per le garanzie *Responsabilità civile danni a terzi* (punto 5.1) e *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro* (RCO) (punto 5.4.1), sono equiparati ai Prestatori di lavoro dell'Assicurato gli istruttori, artieri e altro personale di scuderia di cui l'ente assicurato si avvale anche se non in rapporto di dipendenza con quest'ultimo (come, per esempio, lavoratori autonomi a partita iva).

Gli utilizzatori dei cavalli:

- sono considerati terzi nei confronti dell'ente Assicurato
- **non sono considerati terzi tra di loro**

Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ alle **coltivazioni**
- ⊗ da **infezione dei cavalli**
- ⊗ derivanti **dell'organizzazione di eventi sportivi dilettantistici o amatoriali**, a meno che non sia stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva *Organizzazione di eventi sportivi dilettantistici o amatoriali* (punto 5.4.5)

5.3.9 ISTRUTTORE SPORTIVO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di istruttore sportivo per i danni a terzi durante l'esercizio dell'Attività assicurata e degli sport praticati come indicato in Polizza.

L'Assicurazione copre inoltre i Rischi derivanti dalla proprietà o utilizzo di attrezzature e materiale necessario per lo

svolgimento della disciplina sportiva.

L'Assicurazione vale se l'istruttore ha i requisiti per esercitare la disciplina.

Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.

Zurich non indennizza i danni:

- per la proprietà, gestione e direzione di palestre e centri sportivi
- che derivano da attività svolte nell'ambito di società sportive di discipline motoristiche

5.3.10 ISTRUTTORE CINOFILO E DOG SITTER

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di istruttore cinofilo o dog sitter per i danni a terzi durante l'esercizio dell'Attività assicurata indicata in Polizza.

L'Assicurazione copre inoltre i danni:

- ✓ durante la consegna o il prelievo dei cani
- ✓ che riguardano il trasferimento di animali effettuato dall'Assicurato anche con mezzi di trasporto. **Rimangono sempre esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.**

Solo per l'istruttore cinofilo, l'Assicurazione copre anche i danni:

- ✓ dallo svolgimento di corsi di educazione, riabilitazione comportamentale e addestramento cinofilo in genere (**escluso la guardia e la difesa**), come per esempio: agility, obedience, salvataggio nautico, ricerca per Protezione civile, pet therapy e dog therapy
- ✓ dalla partecipazione a esibizioni, spettacoli, esposizioni, fiere, mostre e manifestazioni sportive
- ✓ dall'utilizzo di natanti non a motore di lunghezza inferiore a 12 metri.

L'Assicurazione vale se l'istruttore cinofilo ha i requisiti per esercitare la disciplina.

Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.

Zurich non indennizza i danni:

- alle coltivazioni
- da infezione dei cani

5.3.11 PROPRIETARIO/CONDUTTORE DI ANIMALI DOMESTICI

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato quale Proprietario/Conducente di Animali domestici per i danni a terzi causati da animali:

- ✓ di proprietà dell'Assicurato
- ✓ di terzi accuditi e a titolo gratuito e di cortesia dall'Assicurato

L'Assicurazione copre inoltre i danni che riguardano il trasferimento di animali effettuato dall'Assicurato anche con mezzi di trasporto. **Rimangono sempre esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.**

Zurich non indennizza i danni:

- alle coltivazioni
- da infezione degli Animali domestici

5.3.12 PENSIONE PER ANIMALI DOMESTICI

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio dell'Attività assicurata "pensione per Animali domestici" indicata in Polizza.

L'Assicurazione vale per il numero di box per Animali indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 *Informare Zurich se cambiano i parametri numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.*

L'Assicurazione copre inoltre i danni che riguardano il trasferimento di animali effettuato dall'Assicurato anche con mezzi di trasporto. **Rimangono sempre esclusi i danni ai mezzi e quelli provocati dalla loro circolazione.**

Zurich non indennizza i danni:

- alle coltivazioni
- da infezione degli Animali domestici

5.3.13 UFFICIO E STUDIO MEDICO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla conduzione dell'ufficio o dello studio medico indicato in Polizza.

Per l'ufficio l'Assicurazione vale per il numero di Addetti indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 *Informare Zurich se cambiano i parametri numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.*

Per lo studio medico è indicata in Polizza la tipologia di attività svolta.

Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.

Zurich non indennizza i danni:

- conseguenti a responsabilità di natura professionale e contrattuale

5.3.14 PROPRIETARIO DI TERRENO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario del terreno indicato in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

- da Incendio, fumo, esalazioni fumogene
- causati dalla presenza all'interno del terreno di: **pozzi a pressione naturale** (artesiani), **corsi d'acqua** (naturali o artificiali), **bacini e specchi d'acqua** (naturali o artificiali)
- causati **da animali**
- causati **dall'esercizio** da parte dell'Assicurato o di terzi di qualsiasi **attività professionale, commerciale, artigianale, industriale o dell'attività personale dell'Assicurato o di terzi**
- causati dalla **proprietà di Fabbricati** ubicati all'interno del terreno assicurato.

5.3.15 CAMPEGGIO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio dell'Attività assicurata "campeggio" indicata in Polizza.

L'Assicurazione copre inoltre l'esercizio dei servizi accessori quali: parrucchiere, spacci e negozi, impianti sportivi, lavanderie, stabilimenti balneari, discoteche, di animazione e di miniclub).

L'Assicurazione vale solo se tali servizi sono gestiti:

- **direttamente dall'Assicurato o comunque se le cui licenze sono intestate a lui**
- **con le autorizzazioni se necessarie.**

L'Assicurazione copre inoltre i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere verso i suoi clienti per:

- ✓ sottrazione
- ✓ distruzione
- ✓ deterioramento

delle Cose che i suoi clienti portano in campeggio:

- ✓ **non consegnate all'Assicurato**
- ✓ **consegnate dal cliente all'Assicurato**

Questa garanzia vale in base agli articoli 1783 *Responsabilità per le Cose portate in albergo*, 1784 *Responsabilità per le Cose consegnate o obblighi dell'albergatore* e 1785 bis *Responsabilità per colpa dell'albergatore* del Codice civile.

L'Assicurazione vale per i soli danni che si verificano nel periodo di apertura al pubblico del campeggio.

Zurich indennizza i danni di questa garanzia applicando i seguenti Limiti di Risarcimento:

Cose consegnate	3.000 euro per Sinistro con il massimo di 20.000 euro per Annualità assicurativa
Cose non consegnate	500 euro per Sinistro con il massimo di 2.500 euro per Annualità assicurativa

Le persone dello stesso Nucleo familiare sono considerate un unico danneggiato.

Le Cose depositate dai clienti dell'Assicurato in mezzi di custodia del campeggio collocati nelle Cose mobili o nei bungalow sono considerate non consegnate direttamente al campeggio.

Zurich risarcisce anche i danni ai veicoli dei clienti dell'Assicurato usati per il soggiorno nel campeggio che si verificano nel periodo di apertura al pubblico del campeggio: roulotte, camper, caravan, carrello tenda. **Solo per questi danni il Limite di Risarcimento per ciascun veicolo danneggiato è doppio rispetto a quanto indicato in Polizza per le Cose consegnate.** Zurich applica a ogni Sinistro e a ogni cliente danneggiato lo Scoperto del 10% dell'Indennizzo con il minimo di 200 euro.

Zurich non indennizza i danni:

- ☒ derivanti dall'esercizio di **stabilimenti termali**
- ☒ **da Incendio e bruciature:** per contatto con apparecchi di riscaldamento, di stiratura, da lavatura, smacchiatura e simili
- ☒ **a Gioielli e Preziosi, Valori, veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenuti**
- ☒ alle **Cose** che si trovano **dentro i veicoli dei clienti dell'Assicurato**
- ☒ da **mancato uso dei veicoli**

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.6 *Eventi che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile danni a terzi*, numeri 9 e 10.

5.3.16 CHIESA E PARROCCHIA

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio dell'Attività assicurata "chiesa e parrocchia". L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile di:

- ✓ religiosi della parrocchia (per esempio: il parroco, i sacerdoti e i seminaristi)
- ✓ collaboratori che assistono a titolo gratuito i religiosi su incarico degli stessi nello svolgimento delle Attività assicurate

che prestano attività e servizio anche saltuario presso la chiesa e parrocchia assicurata. **L'Assicurazione vale per il numero di religiosi indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 *Informare Zurich se cambiano i parametri numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.***

L'Assicurazione copre inoltre i danni derivanti da:

- ✓ l'esercizio del culto e celebrazione liturgica, sia internamente che esternamente ai locali della parrocchia, della chiesa e delle cappelle (per esempio: funerali, missioni cittadine). Sono in copertura anche le persone incaricate dal parroco per l'esercizio delle celebrazioni
- ✓ l'esercizio dell'oratorio parrocchiale
- ✓ la manutenzione del verde
- ✓ la proprietà e la manutenzione di statue e crocifissi fissi e inamovibili che si trovano nella parrocchia. Se la manutenzione è gestita da terzi, la garanzia vale per la responsabilità dell'Assicurato quale Committente dei lavori
- ✓ le attività educative, formative, di propaganda e di aggregazione sociale
- ✓ l'organizzazione di incontri e conferenze a carattere religioso e culturale nell'ambito delle attività della chiesa, parrocchia e dell'oratorio
- ✓ lo svolgimento di attività ricreative, ludiche e sportive, esclusa per queste ultime la partecipazione a tornei organizzate da federazione sportive
- ✓ l'organizzazione di spettacoli teatrali e musicali nell'ambito delle attività della parrocchia e dell'oratorio
- ✓ l'esercizio di biblioteche e altri luoghi dedicati alla raccolta e alla consultazione di riviste e periodici (come le emeroteche)
- ✓ l'attività di volantinaggio in genere
- ✓ l'organizzazione e la partecipazione a cene sociali che riguardano l'Attività assicurata, manifestazioni non sportive che hanno finalità benefiche e solidaristiche, incontri informativi e promozionali dell'Attività assicurata

✓ processioni religiose che prevedono anche il trasporto nelle vie cittadine di statue di altezza fino a 3 metri
Per le garanzie *Responsabilità civile danni a terzi* (punto 5.1) e *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro* (RCO) (punto 5.4.1), sono equiparati ai Prestatori di lavoro dell'Assicurato i religiosi di cui si avvale la chiesa e la parrocchia.

I collaboratori di cui l'Assicurato si avvale gratuitamente per la realizzazione dell'Attività assicurata, sono considerati terzi e terzi tra di loro limitatamente al caso di morte o lesioni personali dalle quali è derivata un'inabilità permanente. L'Assicurazione vale inoltre:

- ✓ per la loro responsabilità civile per danni causati a terzi (**escluso l'Assicurato**) durante il servizio svolto per l'Assicurato
- ✓ per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per il fatto di tali persone.

Zurich non indennizza i danni derivanti da:

- ⊗ organizzazione di **falò**
- ⊗ esercizio di **attività scoutistica** all'esterno della parrocchia e dell'oratorio
- ⊗ esercizio di **asili e scuole**
- ⊗ organizzazione di **gite ed escursioni**

5.3.17 SCUOLA

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio dell'Attività assicurata "scuola", l'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile:

- ✓ del dirigente scolastico
- ✓ dei docenti
- ✓ del personale non docente
- ✓ degli allievi
- ✓ dei genitori degli allievi iscritti per le attività previste all'interno degli organi collegiali.

in relazione all'Attività assicurata indicata in Polizza.

L'Assicurazione vale per il numero degli allievi iscritti, docenti e personale non docente indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 *Informare Zurich se cambiano i parametri numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.*

L'Assicurazione copre inoltre:

- ✓ le attività interne ed esterne organizzate, gestite o effettuate dalla scuola Assicurata
- ✓ lo svolgimento delle assemblee studentesche
- ✓ l'attività svolta presso piscine, palestre, campi sportivi, teatri, cinematografi, aula magna e centri congressi.

L'Assicurazione comprende i danni alle strutture con applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Risarcimento	Massimale indicato in Polizza, con il limite 50.000 euro
-------------------------------	--

Scoperto/Franchigia	Scoperto del 10% con il minimo di 250 euro
----------------------------	--

- ✓ per i Sinistri che si sono verificati durante passeggiate, gite, visite scolastiche e altre manifestazioni di carattere culturale o sportivo organizzate dalla scuola anche in altri paesi appartenenti all'Unione europea

Se l'Assicurato autorizza altre persone a usare strutture o attrezzature sportive di sua proprietà, l'Assicurazione copre solo la responsabilità civile dell'Assicurato come proprietario di quanto concesso in uso ad altre persone. **È quindi esclusa la responsabilità civile della persona che usa strutture o attrezzature sportive dell'Assicurato.**

L'Assicurazione copre anche l'azione di rivalsa della pubblica amministrazione verso il dipendente assicurato per danni causati a terzi durante le sue funzioni istituzionali di cui la pubblica amministrazione è stata direttamente chiamata a rispondere. **Zurich indennizza con applicazione dei seguenti limiti:**

Limite di Risarcimento	Massimale indicato in Polizza, con il limite 250.000 euro
-------------------------------	---

Scoperto/Franchigia	Scoperto del 10% con il minimo di 250 euro
----------------------------	--

Il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente, i genitori, gli allievi:

- sono considerati terzi nei confronti dell'ente Assicurato
- sono considerati terzi tra di loro.

5.3.18 LUDOTECA

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio dell'Attività assicurata "ludoteca" indicata in Polizza.

Il numero di Addetti per il quale vale l'Assicurazione è indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 *Informare Zurich se cambiano i parametri numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.*

L'Assicurazione copre inoltre la proprietà e gestione di attrezzature presenti nella ludoteca.

I singoli utenti sono considerati terzi:

- nei confronti dell'Assicurato
- tra di loro

5.3.19 INSEGNANTE

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato come insegnante per danni involontariamente causati a terzi durante:

- ✓ lo svolgimento delle attività previste dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (e successive modifiche e integrazioni) e quelli causati durante il doposcuola e attività didattiche all'esterno degli istituti
- ✓ gite scolastiche, visite ad istituti, musei, luoghi di istruzione
- ✓ lo svolgimento di lezioni private anche a domicilio

L'insegnante di educazione fisica è coperto anche se lavora in società sportive se ha i requisiti per esercitare la disciplina.

Zurich copre in caso di infortunio anche le eventuali azioni di rivalsa esercitate sull'insegnante da parte del datore di lavoro.

L'Assicurazione copre anche per i casi di colpa grave l'azione di rivalsa in caso di azioni giudiziarie promosse da terzi per i danni subiti dagli allievi sottoposti alla vigilanza dell'Assicurato.

Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale previsto per questa Assicurazione.

Zurich non indennizza i danni:

- ⊗ per la proprietà, gestione e direzione di scuole, istituti, oratori, ricreatori e ludoteche
- ⊗ che derivano da attività svolte nell'ambito di società sportive di discipline motoristiche e di sport invernali

5.3.20 IMBARCAZIONE NON SOGGETTA AD OBBLIGO DI ASSICURAZIONE (D.LGS 209/05)

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato come:

- ✓ comandante dell'Imbarcazione
- ✓ conducente dell'Imbarcazione quando il suo utilizzo avviene con il consenso del proprietario.

L'Assicurazione copre inoltre i danni da lesioni personali ai terzi trasportati.

L'Assicurazione vale se il conducente ha i requisiti per condurre l'Imbarcazione.

L'Assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle dei laghi Maggiore e di Lugano.

Non sono considerati terzi:

- il comandante, il conducente dell'Imbarcazione e i loro Familiari
- i Prestatori di lavoro mentre svolgono le loro mansioni al servizio dell'Imbarcazione. Zurich

non indennizza i danni:

- ⊗ causati dalle Imbarcazioni soggette a obbligo di Assicurazione
- ⊗ a Cose che si trovano a bordo dell'Imbarcazione
- ⊗ alle Cose portate con sé dalle persone trasportate
- ⊗ causati da materie esplosive, corrosive o infiammabili che non sono di normale dotazione dell'Imbarcazione
- ⊗ causati da un conducente non abilitato alla guida o di età fino a 14 Anni
- ⊗ subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione
- ⊗ avvenuti durante la partecipazione a gare, prove o competizioni sportive, a meno che si tratti di competizioni tra barche a vela (regate veliche) e tra barche a remi (regate remiere)

5.3.21 TEATRO, CINEMA, SALA BILIARDO, MUSEO, GALLERIA D'ARTE, BIBLIOTECA, CENTRO CONGRESSI

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio dell'Attività assicurata indicata in Polizza. L'Assicurazione copre inoltre i servizi di biglietteria.

Per museo, galleria d'arte, biblioteca, sala biliardo, centro congressi, l'Assicurazione vale per il numero di Addetti indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 *Informare Zurich se cambiano i parametrici numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.*

Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi solo per morte e lesioni personali dalle quali è derivata un'inabilità permanente.

Zurich non indennizza i danni:

- agli strumenti musicali
- alle opere d'arte, installazioni e allestimenti in gestione all'Assicurato
- da trasporto e movimentazione di opere d'arte

5.3.22 TIROCINANTE/BORSISTA

L'Assicurazione copre la responsabilità civile personale del tirocinante/borsista per danni causati a terzi durante il tirocinio o la borsa di studio presso aziende/enti.

Zurich non indennizza:

- I danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e contrattuale

5.3.23 RIPETITORI/ANTENNE

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato come proprietario di ripetitori o antenne indicate in Polizza.

L'Assicurazione copre inoltre la manutenzione del ripetitore o dell'antenna. Tuttavia, se la manutenzione è gestita da terzi, la garanzia vale per la responsabilità dell'Assicurato come Committente dei lavori.

L'Assicurazione vale per il numero di Ripetitori/antenne indicato in Polizza. In caso di variazione vale quanto descritto al punto 1.16 *Informare Zurich se cambiano i parametrici numerici indicati in Polizza della Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie.*

Zurich non indennizza i danni:

- causati da **interferenze e disturbi radiotelevisivi**
- causati dalla generazione di **campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche** da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto
- a Cose di terzi installate sul ripetitore o sull'antenna
- alle Cose sulle quali è installato il ripetitore o l'antenna

5.3.24 CAMPO ESTIVO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato **derivante dall'esercizio dell'Attività assicurata "campo estivo"** indicata in Polizza.

L'Assicurazione vale per il numero di giorni indicato in Polizza. È possibile sottoscrivere la copertura anche in periodi non estivi.

Per le garanzie *Responsabilità civile danni a terzi* (punto 5.1) e *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)* (punto 5.4.1), sono equiparati ai Prestatori di lavoro dell'Assicurato gli Addetti del campo estivo di cui l'ente assicurato si avvale anche se non in rapporto di dipendenza con quest'ultimo (come, per esempio, lavoratori autonomi a partita iva).

Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale/Limite di Risarcimento dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale/Limite di Risarcimento previsto per questa garanzia.

I singoli iscritti sono considerati terzi:

- nei confronti dell'Assicurato
- tra di loro

Zurich non indennizza i danni causati da:

- attività **scoutistica**
- esercizio di **sport equestri**
- organizzazione di **attività pericolose** (come per esempio: sport subacquei, arrampicata, escursioni all'interno di grotte, danza acrobatica, sport nautici, sport invernali)

5.3.25 EVENTI TEMPORANEI

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'organizzazione di una delle seguenti attività, se indicata in Polizza:

- organizzazione di eventi enogastronomici, feste di quartiere e paesane
- organizzazione di eventi sportivi dilettantistici
- organizzazione di incontri ed eventi culturali, artistici e aziendali
- organizzazione di matrimoni, compleanni e ricorrenze

L'Assicurazione copre inoltre i servizi di biglietteria.

Se uno o più di questi servizi sono gestiti da terzi, la garanzia vale per la responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di Committente.

L'Assicurazione vale per il numero di giorni indicato in Polizza.

Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi solo per morte e lesioni personali dalle quali è derivata un'inabilità permanente.

Le persone volontarie di cui l'Assicurato si avvale gratuitamente per la realizzazione dell'Attività assicurata, sono considerate terze e terze tra di loro solo nel caso di morte o lesioni personali dalle quali è derivata un'inabilità permanente.

L'Assicurazione vale inoltre:

- ✓ per la loro responsabilità civile per danni causati a terzi (**escluso l'Assicurato**) durante il servizio svolto per l'Assicurato
- ✓ per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per il fatto di tali persone.

Zurich non indennizza i danni derivanti dall'organizzazione di:

- eventi di qualsiasi tipo che prevedano l'uso di veicoli e natanti a motore
- concerti, fiere e mercati
- sfilate con carri allegorici
- eventi di qualsiasi tipo che prevedano l'uso di armi

Zurich non indennizza inoltre i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e contrattuale.

5.3.26 ORGANIZZATORE DI EVENTI

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato **derivante dall'esercizio** dell'Attività assicurata indicata in Polizza. Comprende anche i danni derivanti dalla proprietà e uso di attrezzature, impianti e materiali necessari per lo svolgimento dell'Attività assicurata indicata in Polizza.

L'Assicurazione copre inoltre i servizi di biglietteria.

Se uno o più di questi servizi sono gestiti da terzi, la garanzia vale per la responsabilità dell'Assicurato come Committente.

Zurich non indennizza i danni derivanti dall'organizzazione di:

- eventi di qualsiasi tipo che prevedano l'uso di veicoli e natanti a motore
- concerti, fiere e mercati
- sfilate con carri allegorici
- eventi di qualsiasi tipo che prevedano l'uso di armi

Zurich non indennizza inoltre i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e contrattuale.

5.4 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive, descritte di seguito.

Le garanzie sono attive solo se presenti in Polizza.

5.4.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

Zurich paga i Risarcimenti per i danni causati da Infortunio sul lavoro subiti dai Prestatori di lavoro (RCO), se l'Assicurato ne è civilmente responsabile per:

- ✓ morte e lesioni personali
- ✓ azioni di rivalsa da parte di:
 - INAIL o qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale (articoli 10 e 11 del Decreto del 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche; Decreto Legislativo del 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche)
 - INPS (articolo 14 della Legge del 12 giugno 1984 n. 222 Revisione della disciplina dell'invaldit  pensionabile e successive modifiche).

Solo per le azioni di rivalsa di INPS, INAIL o altro Ente previdenziale o assistenziale, sono parificati ai Prestatori di lavoro i titolari e i soci dell'Assicurato, i Familiari coadiuvanti e gli Associati in partecipazione.

L'Assicurazione   valida se al momento del Sinistro sono valide queste condizioni:

- l'Assicurato era in regola con gli obblighi dell'Assicurazione obbligatoria per gli Infortuni sul lavoro
- l'obbligo di corrispondere il Premio all'INAIL ricade in tutto o in parte sull'Assicurato.

L'Assicurazione rimane valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di Assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, a meno che questa interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere (ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente).

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione del Massimale e della Franchigia come indicato in Polizza.

Chi   il Prestatore di lavoro?

La persona fisica che, nel rispetto della legge in materia di rapporto o prestazione di lavoro, presta la propria opera per lo svolgimento dell'Attivit  assicurata descritta in Polizza.

Sono compresi, per esempio:

- le persone di cui l'Assicurato si avvale in modalit  smart-working o lavoro agile, in base alla Legge n. 81/2017 e successive modifiche e integrazioni
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti e apprendisti
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto a voucher)
- i soci lavoratori di societ  cooperative
- i lavoratori stagionali

Per la garanzia *Responsabilit  civile verso Prestatori di lavoro* (RCO): sono parificati ai Prestatori di lavoro anche i titolari e i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli Associati in partecipazione per le sole azioni di rivalsa da parte di INPS, INAIL e altro Ente previdenziale o assistenziale.

Non sono Prestatori di lavoro:

- gli Addetti delle imprese cui sono appaltati lavori in base a regolare contratto
- le persone considerate terze come indicato al punto 5.5 del capitolo *Chi e che cosa non   assicurato?*.



5.4.2 MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia *Responsabilit  Civile verso Prestatori di lavoro* (RCO)   estesa al Rischio delle Malattie professionali.

La garanzia vale se:

- la Malattia professionale si manifesta durante il Periodo di validit  di questa Assicurazione o di altre Assicurazioni Zurich acquistate con continuit  a copertura dello stesso Rischio ed   una conseguenza di fatti che si sono involontariamente verificati nel Periodo di validit 
- l'ente preposto (INAIL) o la magistratura (con pronuncia del giudice del lavoro) confermano che la Malattia professionale   una conseguenza della mansione svolta dal Prestatore di lavoro per conto dell'Assicurato.

La "data di manifestazione"   la data in cui   stata diagnosticata la Malattia professionale per la prima volta al Prestatore di lavoro.

Il Massimale per questa garanzia   lo stesso di quello indicato in Polizza per la garanzia *Responsabilit  Civile verso Prestatori di lavoro* (RCO) al punto 5.4.1. Il Massimale indicato in Polizza   quindi complessivo sia per la

garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) che per la garanzia Malattie professionali. In caso di Sinistro si applica la Franchigia indicata in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO).

Zurich può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sullo stato degli esercizi dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato deve consentire il libero accesso e fornire le notizie e la documentazione richiesta da Zurich.

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.6 *Eventi che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile danni a terzi*, numero 6.

Zurich non indennizza:

 i Prestatori di lavoro per i quali si è manifestata una **ricaduta per una Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile**

 **le Malattie professionali conseguenti a:**

- una intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato
- una intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato.

La copertura torna a operare quando l'Assicurato applica idonee azioni di rimedio per evitare il ripetersi del danno

 le Malattie professionali provocate da **diacetile (Diacetyl)**

 le Malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di **mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa**

Quali sono le Malattie professionali?

Sono le Malattie riconosciute come professionali al momento del Sinistro:

- nell'elenco delle tabelle allegate al "Testo unico per l'Assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali" (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni)
- dalla magistratura.



5.4.3 DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **solo se conseguenti a un Sinistro risarcibile in base alla garanzia Responsabilità civile danni a terzi**.

Zurich indennizza i danni della garanzia *Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività* con applicazione di Limite di Risarcimento, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.6 *Eventi che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile danni a terzi*, numero 7.

5.4.4 DANNI DA INCENDIO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati a terzi a seguito di Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute.

In caso di lavori presso terzi, vale quanto previsto dalla garanzia sempre attiva Lavori presso terzi (punto 5.2.2).

Se è già presente un'Assicurazione per lo stesso Rischio, questa Assicurazione opera a secondo Rischio, quindi vale per la parte di Risarcimento che va oltre il Massimale/Limite di Risarcimento dell'Assicurazione che opera a primo Rischio e comunque nei limiti del Massimale/Limite di Risarcimento previsto per questa garanzia.

Zurich indennizza i danni della garanzia *Danni da Incendio* con applicazione di Limite di Risarcimento, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.6 *Eventi che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile danni a terzi*, numero 10.

5.4.5 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI O AMATORIALI

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di organizzatore di eventi sportivi dilettantistici o amatoriali.

I partecipanti:

- sono considerati terzi nei confronti dell'ente organizzatore
- **non sono considerati terzi tra di loro. I soli sportivi dell'ente organizzatore sono considerati terzi tra di loro** solo se è stata acquistata la corrispondente garanzia aggiuntiva a pagamento Danni tra gli Associati/volontari/iscritti/allievi per morte e invalidità permanente (punto 5.4.8)

Il Massimale per questa garanzia è lo stesso di quello indicato in Polizza per la garanzia *Responsabilità civile danni a terzi* al punto 5.1. *Quali danni copre l'Assicurazione*. Il Massimale indicato in Polizza è quindi complessivo sia per la garanzia *Organizzazione di eventi sportivi dilettantistici o amatoriali* che per la garanzia *Responsabilità civile danni a terzi*. In caso di Sinistro si applica lo Franchigia o Scoperto indicato in Polizza per la garanzia *Responsabilità civile danni a terzi*.

Zurich non indennizza i danni:

- alle Cose
- derivanti da eventi sportivi a livello internazionale

5.4.6 PERSONE NON ASSOCIATE

L'Assicurazione copre anche quando all'Attività assicurata indicata in Polizza vengano ammesse temporaneamente persone non Associate.

L'Assicurato è tenuto a:

- registrare preventivamente la persona che partecipa occasionalmente all'Attività assicurata
- fornire queste informazioni in qualsiasi momento a semplice richiesta delle persone incaricate da Zurich di fare accertamenti.

Per le persone non Associate valgono le stesse condizioni stabilite per gli Associati.

Le persone non Associate non sono considerate terze tra di loro.

5.4.7 DANNI TRA GLI ASSOCIATI/VOLONTARI/ISCRITTI/ALLIEVI

Gli Associati, i Volontari, gli iscritti e gli allievi che partecipano all'Attività assicurata sono considerati terzi tra di loro.

Esempio

Durante un evento per la pulizia del verde urbano un Volontario urta accidentalmente un altro Volontario causandogli la rottura degli occhiali e una ferita al naso.

In questo caso, il primo Volontario potrebbe essere ritenuto responsabile del danno causato al secondo Volontario. La garanzia Danni tra gli Associati/volontari/iscritti/allievi della Organizzazione di volontariato (ODV) copre le spese mediche per la cura della ferita e il costo per la sostituzione degli occhiali.



5.4.8 DANNI TRA GLI ASSOCIATI/VOLONTARI/ISCRITTI/ALLIEVI PER MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE

Gli Associati, i Volontari, gli iscritti e gli allievi sono considerati terzi tra di loro solo per morte o lesioni personali dalle quali è derivata un'invalidità permanente (IP).

Zurich Indennizza i danni di questa garanzia applicando la Franchigia indicata in Polizza.

5.4.9 DANNI AI LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DI TERZI

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni causati ai locali, agli impianti e alle attrezzature di proprietà di terzi in uso, consegna o custodia all'Assicurato stesso.

Zurich indennizza i danni di questa garanzia con applicazione di Limite di Risarcimento, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

Zurich non indennizza i danni ai locali, arredi e attrezzature derivanti da:

- ⊗ usura, difetti di materiale o mancata manutenzione
- ⊗ mancato uso o disponibilità
- ⊗ i danni subiti dalle pavimentazioni e dai manti erbosi

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.6 *Eventi che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile danni a terzi*, numero 8.

5.4.10 COSE CONSEGNATE AL SERVIZIO DI GUARDAROBA

L'Assicurazione copre i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere verso i suoi clienti per: ✓
sottrazione

✓ distruzione

✓ deterioramento

delle Cose che i suoi clienti consegnano al servizio di guardaroba custodito dell'Assicurato.

Questa garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato in base all'articolo 1784 del Codice civile (*Responsabilità per le Cose consegnate o obblighi dell'albergatore*).

Zurich indennizza i danni di questa garanzia applicando la Franchigia indicata in Polizza e nei Limiti di Risarcimento validi per danneggiato e per Annualità assicurativa come indicato in Polizza.

Zurich non indennizza i danni:

⊗ alle Cose che il cliente non ha consegnato all'Assicurato

⊗ da Incendio e bruciature: per contatto con apparecchi di riscaldamento, di stiratura, da lavatura, smacchiatura e simili

⊗ a Gioielli e Preziosi, Valori, veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenuti

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.6 *Eventi che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile danni a terzi*, numeri 9, 10, 11.

Cosa prevede l'articolo 1784 del Codice Civile sulle Cose dei clienti?

Articolo 1784 Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1) quando le Cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia Cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.



5.4.11 DANNI AD ANIMALI IN CONSEGNA E CUSTODIA ALL'ASSICURATO

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni subiti dagli Animali in consegna e custodia all'Assicurato.

Sono inclusi nella copertura anche i danni che gli Animali in consegna e custodia all'Assicurato si causano tra di loro.

Zurich indennizza i danni di questa garanzia applicando la Franchigia indicata in Polizza e nei Limiti di Risarcimento validi per Animale e per Annualità assicurativa come indicato in Polizza.

 Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.6 *Eventi che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile danni a terzi*, numero 12.

5.4.12 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'Assicurato nello svolgimento dell'Attività assicurata indicata in Polizza per danni involontariamente causati a Cose di terzi da inquinamento accidentale dell'acqua, dell'atmosfera o di terreni o culture, insieme o separatamente, provocati da sostanze di qualunque natura.

L'Assicurazione vale:

- solo se l'emissione, la dispersione, il deposito e la fuoriuscita delle sostanze inquinanti provengano dalla Rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza del Fabbricato. I danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a terzi entro 3 giorni dal momento in cui questi eventi sono iniziati

e

- solo per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per i Danni indiretti.

Zurich indennizza i danni della garanzia Danni da inquinamento accidentale con applicazione di Limite di Risarcimento, Franchigia o Scoperto come indicati in Polizza.

L'Assicurazione non copre i danni:

⊗ di cui l'Assicurato, o persone delle cui azioni deve rispondere, sono responsabili a titolo di danno ambientale secondo le *Norme in materia ambientale* (Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche)

⊗ conseguenti a:

- una intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge da parte dell'Assicurato
- una intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dell'Assicurato.

La copertura torna a operare quando l'Assicurato applica idonee azioni di rimedio per evitare il ripetersi del danno

⊗ derivanti da alterazioni di carattere genetico

⊗ provocati da attività svolte all'esterno dei locali in cui si svolge l'Attività assicurata indicata in Polizza

⊗ causati a Cose di terzi che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto previsto al punto 5.6 *Eventi che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile danni a terzi*, numero 13.

Che cosa non è assicurato?



5.5 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi, e quindi non sono coperti dall'Assicurazione:

1. l'Assicurato e i suoi Familiari
2. quando l'Assicurato è una **persona giuridica**: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e i loro Familiari
3. i **Prestatori di lavoro dell'Assicurato** per i danni subiti quando svolgono le loro mansioni per conto dell'Assicurato
4. le **persone di cui l'Assicurato si avvale anche se non in rapporto di dipendenza** (come, per esempio, lavoratori autonomi a partita iva) che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per conto dell'Assicurato in relazione all'Attività assicurata

Sono invece considerati "terzi" per le sole lesioni corporali (escluse le Malattie professionali), e quindi sono coperti dall'Assicurazione:

- gli appaltatori, i subappaltatori, i titolari di altre ditte non consociate o collegate all'Assicurato e i loro Prestatori di lavoro che partecipano in modo occasionale nell'ambito dell'Attività assicurata a lavori di carico e scarico, pulizia, manutenzione o ad attività accessorie all'attività principale
- gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dell'Assicurato.

5.6 Eventi che non sono coperti dalla garanzia Responsabilità civile danni a terzi

Se non diversamente previsto in Polizza, Zurich non indennizza i danni:

1. dovuti a **dolo dell'Assicurato**, ad eccezione degli atti dolosi compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge nell'ambito dell'Attività assicurata
2. alle **Cose di proprietà di terzi dovuti a Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute**, tranne quanto previsto dalle garanzie *Lavori presso terzi* (punto 5.2.2) e *Danni da Incendio se acquistata* (punto 5.4.4)
3. derivanti da **lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei Fabbricati**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Responsabilità civile del Fabbricato nel quale si svolge l'Attività assicurata* (punto 5.2.4)
4. derivanti dalla **proprietà e dalla circolazione di mezzi a motore** (esempio autovettura, ciclomotore, Monopattino elettrico, Dispositivo elettrici auto-bilanciati, bicicletta a pedalata assistita dotata di motore elettrico, natanti con motore), tranne quanto previsto dalla garanzia *Committenza mezzi di trasporto* (punto 5.2.7)

5. **causati dalla responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (RCO)* se acquistata (punto 5.4.1)
6. derivanti da **Malattie professionali**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Malattie professionali* se acquistata (punto 5.4.2)
7. derivanti da **interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Danni da interruzione o sospensione di attività* se acquistata (punto 5.4.3)
8. **ai locali, arredi e attrezzature di proprietà di terzi in uso, consegna e custodia all'Assicurato**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Danni ai locali, arredi e attrezzature di proprietà di terzi* se acquistata (punto 5.4.9)
9. **da Furto**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Cose consegnate al servizio di guardaroba* (punto 5.4.10), se acquistata, e al punto 5.3.15 "Campeggio"
10. **a Cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo ed alle Cose portate da clienti nei luoghi ove si svolge l'Attività assicurata**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Cose consegnate al servizio di guardaroba* (punto 5.4.10), se acquistata, e al punto 5.3.15 "Campeggio"
11. **alle Cose che i clienti consegnano al servizio di guardaroba custodito dell'Assicurato**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Cose consegnate al servizio di guardaroba* se acquistata (punto 5.4.10)
12. **subiti dagli Animali in consegna e custodia**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Danni ad Animali in consegna e custodia all'Assicurato* se acquistata (punto 5.4.12)
13. di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dovuti a **inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento**, tranne quanto previsto dalla garanzia *Danni da inquinamento accidentale* se acquistata (punto 5.4.14)
14. **derivanti da fuochi d'artificio, manifestazioni pirotecniche, detenzione di materiale pirotecnico**
15. **da detenzione o impiego di esplosivi**
16. **derivanti da proprietà o uso di giochi gonfiabili e tappeti, reti e trampolini elastici**
17. **derivanti dalle attività di Protezione Civile, Soccorso alpino e Compagnie Barracellari**
18. **conseguenti a qualsiasi prestazione sanitaria, e alla proprietà o conduzione di strutture sanitarie, come poliambulatori, ambulatori di analisi, RSA/Case di riposo**
19. **derivanti dalla proprietà e conduzione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a 2 metri**
20. **derivanti da umidità, Stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da batteri, funghi e muffe**
21. **derivanti dalla proprietà e da qualsiasi uso di Mezzi aerei a pilotaggio remoto e ogni altro genere di mezzo o di apparecchio per il volo**
22. di qualsiasi natura derivanti da **errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, Software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad Attacco Informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi**
23. **dovuti ad amianto, silice e chrysotile**
24. **derivanti da Impianti fotovoltaici (a meno che sia stata acquistata la sezione 67 Impianto fotovoltaico) e impianti geotermici**
25. **che avvengono in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti vandalici, da Atti di terrorismo o Atti di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, Terremoti, Alluvioni, inondazioni ed esondazioni, eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici, Frane**
26. **derivanti dalla proprietà e conduzione di tribune con numero maggiore di 500 di posti a sedere, a eccezione dell'Attività assicurata Palazzetto dello sport**
27. **derivanti dalla proprietà e conduzione di stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, poligoni di tiro**
28. **derivanti dalla proprietà e conduzione di impianti, circuiti e aree in cui è previsto l'uso di veicoli a motore**
29. **derivanti dalla proprietà e conduzione di piste per la pratica di sport invernali**
30. **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge**
31. **dovuti alla generazione di campi elettrici o magnetici, di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, e dovuti a frequenze radio (FR)**
32. **conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)**

33. derivanti da attività che riguardano la vita privata dell'Assicurato e dei suoi Familiari
34. A statue e opere d'arte
35. causati da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle manifestazioni

L'Assicurazione non copre inoltre:

36. multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate



Cosa fare in caso di Sinistro?

5.7 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. trasmettere all'Intermediario Assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
 - tipologia ed elenco dei danni
 - eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
 - indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato.
3. **firmare la denuncia.**



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich **copia dei seguenti documenti**, a meno che sia indicato diversamente:

- relazione firmata dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e email del danneggiato
- eventuale richiesta di Risarcimento danni
- documenti che attestano il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione)
- eventuali atti giudiziari ricevuti e inerenti al Sinistro
- copia del verbale di sopralluogo o verbale delle autorità, se intervenute
- eventuale denuncia alle autorità, se richiesta
- documentazione che attesta l'entità del danno, se disponibile
- certificazione medica che attesta la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche, se pertinente con la dinamica del Sinistro.



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici (4.7 *Tempi di gestione del Sinistro*).



Come è gestito il Sinistro?

5.8 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- comunicare se la Polizza è valida o meno per il Sinistro.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Risarcimento è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

5.9 Tempi di pagamento del Sinistro

Quando l'Assicurato chiede formalmente a Zurich di pagare quanto dovuto al terzo danneggiato, Zurich paga entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- nel caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato
- certificazione che attesta che non ci sono procedure concorsuali e/o fallimentari, rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'Assicurato o il beneficiario del pagamento è una società
- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa.

5.10 Gestione delle controversie

Zurich assume la gestione delle controversie a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse. Lo fa in sede stragiudiziale e giudiziale, civile, penale e amministrativa. Se necessario, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato stesso.

In caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del Risarcimento a favore dei danneggiati.

Zurich paga:

- ✓ le spese per la difesa dell'Assicurato, entro il limite del 25% del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono ripartite fra Zurich e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- ✓ le parcelle di legali e tecnici nominati da Zurich e ai quali l'Assicurato abbia conferito mandato.

Zurich non paga:

- ⊗ ogni altra spesa di difesa sostenuta direttamente dall'Assicurato, a meno che sia stata preventivamente autorizzata
- ⊗ le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici non nominati da Zurich multe,
- ⊗ ammende, Spese di giustizia penale.

Sezione 6

Impianto Fotovoltaico

Garanzia Danni diretti



Che cosa è assicurato e come?

6.1 Quali danni copre l'Assicurazione

Zurich indennizza i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento improvviso ed accidentale **non espressamente escluso al punto 5.4 Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti**:

- a ogni Impianto fotovoltaico assicurato
- alle relative Batterie se indicato in Polizza il loro Valore assicurato al servizio delle Ubicazioni assicurate e delle Dipendenze.

Zurich indennizza inoltre quanto previsto ai punti:

- *Garanzie aggiuntive sempre attive* (punto 6.2)
- *Garanzie aggiuntive a pagamento* (punto 6.3), solo se presenti in Polizza.

L'Assicurazione vale a partire dalla Data di entrata in esercizio dell'Impianto fotovoltaico.



Zurich indennizza i danni alle Batterie solo se il relativo Valore indicato in Polizza è distinto rispetto a quello dell'Impianto fotovoltaico.

Zurich indennizza i danni solo se l'Impianto fotovoltaico è conforme alle norme di legge. Se l'Impianto è installato sui Tetti dei Fabbricati o delle Dipendenze assicurate, Zurich indennizza i danni solo se questi Fabbricati o Dipendenze rispettano le seguenti caratteristiche costruttive riportate in Polizza:

- Costruzione Tradizionale;
- Costruzione in bioedilizia- edificio "a chalet" (tipo Blockhaus) o "a pareti portanti stratificate" (tipo MHM o XLAM).

Zurich indennizza i danni materiali e diretti, per gli eventi non espressamente esclusi al punto 6.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*, applicando Somma assicurata/Limite di Indennizzo ed eventuale Scoperto indicati in Polizza e diversi per tipologia di danno diretto:

- ✓ danni diretti da Incendio
- ✓ danni diretti da eventi atmosferici
- ✓ danni diretti da Fenomeno elettrico e Guasto
- ✓ danni diretti per ogni altra causa

La garanzia è valida solo se risulta attiva in Polizza.

6.2 Garanzie aggiuntive sempre attive

Valgono solo se il Fabbricato assicurato rispetta le caratteristiche costruttive indicate al punto 6.1 *Quali danni copre l'Assicurazione*.

6.2.1 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Zurich rimborsa le spese necessarie sostenute per:

- ✓ demolire
- ✓ smaltire
- ✓ trattare
- ✓ sgomberare
- ✓ trasportare alla discarica più adatta e vicina

i residui del Sinistro indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione di questa sezione 6 *Impianto Fotovoltaico* – Garanzia danni diretti, per le garanzie presenti in Polizza.

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	10% del Danno indennizzabile con un massimo di 50.000 euro per Sinistro e Annualità assicurativa
Scoperto/Franchigia	Non previsto

Zurich non rimborsa le spese di Demolizione e sgombero per:

- ✘ i danni indicati al punto 6.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*
- ✘ le parti di Impianto fotovoltaico e relative Batterie se presenti in Polizza, che non sono state direttamente danneggiate

6.2.2 SPESE DI INSTALLAZIONE E MONTAGGIO DI IMPALCATURE E PONTEGGI

Zurich rimborsa:

- ✓ le spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi

necessari per raggiungere l'Impianto Fotovoltaico danneggiato in seguito a un Sinistro indennizzabile in base alle Condizioni di Assicurazione di questa sezione 6 *Impianto Fotovoltaico* – danni diretti, per le garanzie presenti in Polizza.

Zurich indennizza questi danni con l'applicazione dei seguenti limiti:

Limite di Indennizzo	10% del Danno indennizzabile con un massimo di 25.000 euro per Sinistro e Annualità assicurativa
Scoperto/Franchigia	Non previsto



La garanzia *Spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi* è valida solo per gli Impianti Fotovoltaici assicurati con un'età fino a 60 mesi, calcolata a partire dalla Data di entrata in esercizio indicata in Polizza dell'Impianto fotovoltaico.

Zurich non rimborsa le spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi per:

- ✘ i danni indicati al punto 6.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*

6.3 Garanzie aggiuntive a pagamento

Il Contraente può acquistare una o più garanzie aggiuntive che sono attive solo se sono presenti in Polizza per ogni Impianto Fotovoltaico assicurato.



Le garanzie aggiuntive a pagamento non valgono per gli Impianti Fotovoltaici installati su Fabbricati in costruzione o Ristrutturazione totale.

6.3.1 FURTO

Zurich indennizza i danni materiali e diretti all'Impianto fotovoltaico e alle relative Batterie, se indicate in Polizza, per:

- ✓ Furto dei pannelli e delle Batterie e quanto necessario al funzionamento dell'Impianto fotovoltaico (ad esempio inverter, staffe, cavi)
- ✓ Guasti causati dai ladri in occasione del Furto o tentato Furto dell'Impianto fotovoltaico e delle relative Batterie
- ✓ Atti di Danneggiamento volontario causati dai ladri in occasione del Furto o tentato Furto dell'Impianto fotovoltaico e delle relative Batterie.

Zurich indennizza i danni all'Impianto fotovoltaico solo se:

1) Il Furto avviene sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'Impianto fotovoltaico è fissato e se l'accesso all'Impianto fotovoltaico è avvenuto con almeno una condizione tra queste:

- violando le difese esterne o le misure di sicurezza mediante:
 - ✓ rottura, Scasso
 - oppure
 - ✓ uso di grimaldelli o di arnesi simili
- mediante scalata cioè con superamento di ostacoli o di ripari, e facendo uso di particolari agilità fisiche o impiego di mezzi artificiosi, quali corde, scale o simili
- in modo clandestino.

2) gli Impianti fotovoltaici sui Tetti sono installati su edifici abitati, cioè dove sono attive altre utenze oltre l'Impianto fotovoltaico.

L'Impianto fotovoltaico assicurato deve essere dotato di almeno uno di questi 3 sistemi di protezione funzionanti:

- ✓ tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni sono di tipo "antifurto" o in alternativa deve essere previsto un sistema di ancoraggio dei pannelli che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese)
- ✓ impianto antifurto a protezione dell'Impianto fotovoltaico
- ✓ sistema di videosorveglianza in grado di produrre un segnale di allarme.



Se nessuno di questi sistemi di protezione è presente, Zurich indennizza **applicando uno Scoperto maggiore come indicato in Polizza.**

Zurich non indennizza i danni:

⊗ indicati al punto 6.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti.*



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 6.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*, numero 2.

Zurich indennizza i danni della garanzia Furto con applicazione di Limite di Indennizzo e Scoperto indicati in Polizza.

6.3.2 EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI DI TERRORISMO

Zurich indennizza i danni materiali e diretti all'Impianto fotovoltaico e alle relative Batterie in conseguenza di:

- ✓ atti di Danneggiamento volontario e dolosi da parte di terzi anche se conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse
- ✓ Atti di terrorismo
- ✓ Atti di sabotaggio.

Zurich indennizza i danni coperti da questa garanzia nel Limite di Indennizzo e applicando lo Scoperto indicati in Polizza **quando** ogni Impianto fotovoltaico assicurato è dotato di almeno uno di questi 2 sistemi di protezione funzionanti:

- ✓ 1. Impianto di antifurto a protezione dell'Impianto fotovoltaico
- ✓ 2. sistema di videosorveglianza in grado di produrre un segnale di allarme



Se nessuno di questi sistemi di protezione è presente, Zurich indennizza nel Limite di Indennizzo indicato in Polizza e **applicando uno Scoperto maggiore sempre indicato in Polizza.**

Zurich non indennizza i danni:

⊗ indicati al punto 6.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*



Questa garanzia è un'eccezione rispetto a quanto indicato al punto 6.4 *Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti*, numero 1.

Che cosa non è assicurato?



6.4 Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni diretti

Se non indicato diversamente in Polizza, Zurich non indennizza i danni causati:

1. da **scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, Atti di terrorismo e sabotaggio** a meno che sia stata acquistata la garanzia *Eventi sociopolitici e Atti di terrorismo* (punto 6.3.2)
2. da **Furto** a meno che sia stata acquistata la garanzia *Furto* (punto 6.3.1)
3. da **Rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, Estorsione, malversazione, truffa, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate**
4. conseguenti, **direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici nell'atomo, naturali**

o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)

5. da **Esplosione, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle** atomiche tranne per i danni da Incendio ad essi conseguenti
6. da **Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato a titolo professionale o la cui detenzione non è consentita per legge**
7. da **maremoti, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina**
8. da **Terremoto**
9. da **eruzioni vulcaniche, bradisismo, Frana, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale, variazione dei livelli di falda**
10. da **valanghe e slavine**
11. da **Alluvioni, inondazioni ed esondazioni**
12. da **Allagamenti**
13. da **Dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
14. da **dolo di terzi**, a meno che sia stata acquistata la garanzia *Eventi sociopolitici e Atti di terrorismo* (punto 6.3.2)
15. da **inquinamento e contaminazione** in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento, delle acque, dell'aria e del terreno e dello stesso Impianto fotovoltaico e relative Batterie;
16. da **contaminazione da sostanze radioattive**
17. da **ordinanze o disposizioni** di autorità o di leggi che regolano o impongono:
 - la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell'Impianto fotovoltaico;
 - costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di Cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere
18. da **difetti di cui il Contraente, l'Assicurato erano a conoscenza**, o ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della firma della Polizza
19. da **eventi o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore o il manutentore**
20. da **urto di veicoli o mezzi di sollevamento o trasporto** di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato
21. **all'Impianto fotovoltaico o sue parti, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio, collaudo, manutenzione, revisione, aggiornamento, miglioramento, messa in esercizio e relative spese**
22. da **errori di progettazione o di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione**
23. da **deperimento o logoramento o usura** che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, e qualsiasi danno di natura estetica
24. da **assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni** dell'Impianto fotovoltaico
25. da **lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento**
26. da **malfunzionamento di hardware, Software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, ed altri supporti informatici**
27. da **inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore** per l'esercizio, l'uso e la manutenzione
28. da **funzionamento improprio** dell'Impianto fotovoltaico e da esperimenti e prove
29. da **umidità, brina e condensa, Stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, infiltrazione**
30. da **roditori, Animali e vegetali** in genere
31. da **attacchi chimici**
32. a **cavi interrati** se non protetti da appositi manufatti e/o condutture.

Inoltre Zurich non indennizza i Danni indiretti (a meno che non sia acquistata la garanzia danni Indiretti) per i danni dovuti ad Attacchi Cyber, Zurich:

33. **non indennizza i danni diretti e indiretti causati da:**

- Cyberterrorismo
- attacco al Sistema informativo, attacco Malware, Attacco DOS
- Furto, alterazione o distruzione di Dati elettronici, Contenuti digitali e Dati personali
- Atto illecito relativo alla protezione dei Dati personali e/o Atto illecito relativo alla sicurezza
- Minacce di Cyberestorsione
- Perdita di redditi a seguito di violazione dei Dati personali

34. non paga

- ⊗ spese relative al ripristino dei congegni elettronici, informatici e digitali
- ⊗ Costi conseguenti alla violazione dei Dati personali
- ⊗ costi di difesa relativi a procedimenti di natura regolamentare e sanzioni di natura amministrativa
- ⊗ costi di difesa, multe e ammende di natura penale dovuti in conseguenza della violazione della Normativa applicabile in materia di protezione di Dati personali
- ⊗ qualsiasi forma di pagamento di ricompense a seguito di Minacce di Cyberestorsione.

6.5 Copertura per i Fabbricati in costruzione o in Ristrutturazione totale

Se il Fabbricato è in costruzione o in fase di Ristrutturazione totale, la garanzia è sospesa e riprende solo a Ultimazione dei lavori.

Come funziona l'Assicurazione?



6.6 Forma di Assicurazione a Valore totale

Con questa forma di Assicurazione, in caso di danno, si prende in considerazione il valore complessivo dei beni assicurati al quale può essere applicata la Regola proporzionale.

La Regola proporzionale si applica se il valore che il bene assicurato ha al momento del Sinistro risulta superiore al valore assicurato dichiarata in Polizza. In questo caso l'Assicurato non è indennizzato per l'intero ammontare del danno, ma riceve un Indennizzo in proporzione al rapporto tra il valore della Somma assicurata (bene assicurato e il valore del bene al momento del Sinistro, con l'applicazione del Limite di indennizzo e delle Franchigia o Scoperto se previsti.

Zurich non è mai tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata tranne il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile, "Obbligo di salvataggio", cioè quando l'Assicurato ha sostenuto delle spese per limitare il danno.

6.7 Forma di Assicurazione a Valore totale – Tolleranza in caso di Assicurazione parziale

Se al momento del Sinistro il valore assicurato per l'Impianto fotovoltaico è minore di quello reale, determinato con i criteri di stima dell'Impianto fotovoltaico descritti al punto 6.17, Zurich risponde dei danni applicando la Regola proporzionale, cioè il rapporto esistente tra quanto dichiarato e quanto accertato, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

Questa proporzione si applica anche nel caso in cui i Limiti di Indennizzo indicati in Polizza sono sufficienti.

Se al momento del Sinistro, il valore accertato non supera di oltre il 10% la Somma assicurata la Regola proporzionale non si applica. Se tale limite risulta superato di oltre il 10%, la Regola proporzionale si applica nel rapporto tra la Somma assicurata, aumentato del 10%, e il valore accertato.

Garanzia Danni indiretti



Che cosa è assicurato e come?

6.8 Quali danni copre l'Assicurazione

In caso di interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica causati da un Sinistro indennizzabile secondo la Sezione 6.1 *Impianto fotovoltaico – Danni diretti*, Zurich riconosce:

- ✓ una Diaria giornaliera per l'importo indicato in Polizza **fino a un massimo di 60 giorni a partire dalla data di denuncia del Sinistro e con una Franchigia riportata in Polizza**



il Sinistro:

- deve essere indennizzabile secondo la Sezione 6.1 — *Impianto fotovoltaico – Danni Diretti*;

- deve essere avvenuto dopo la Data di entrata in esercizio dell’Impianto

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la perdita del diritto all’Indennizzo di questa garanzia.

La garanzia vale per ogni Impianto fotovoltaico assicurato.

6.9 Sospensione dell’Assicurazione

Se l’Impianto rimane inattivo per cause diverse da quelle indicate al punto 6.1 *Impianto fotovoltaico – Danni diretti*, questa garanzia Danni indiretti è sospesa fino al momento in cui l’attività dell’Impianto fotovoltaico assicurato viene in tutto o in parte ripresa.



Il Premio dell’Annualità in corso rimane acquisito per intero da Zurich. Non sono previsti rimborsi di Premio.

Che cosa non è assicurato?



6.10 Danni che non sono coperti dalla garanzia Danni indiretti

Se non indicato diversamente in Polizza, **Zurich non indennizza i danni causati da:**

1. difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali ad esempio, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, o da provvedimenti dell’autorità
2. mancato collegamento alla rete dell’Impianto fotovoltaico
3. dolo o colpa grave del Contraente e dell’Assicurato
4. Atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato mediante attacchi di natura chimica e batteriologica
5. difetto di rendimento dell’Impianto fotovoltaico o mancato raggiungimento delle performance attese
6. mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione
7. Attacchi Cyber

Inoltre, **Zurich non indennizza:**

8. penali o indennità o multe dovute a terzi
9. i Danni indiretti nel caso in cui l’Impianto fotovoltaico non è ancora messo in esercizio
10. le perdite conseguenti a prolungamento o estensione dell’inattività dell’Impianto fotovoltaico causati da:
 - ☒ disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali
 - ☒ revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli Impianti danneggiati o distrutti
 - ☒ sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti
 - ☒ mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività dell’Impianto fotovoltaico.

Cosa fare in caso di Sinistro?



Garanzie danni diretti e Danni indiretti

6.11 Come si denuncia il Sinistro

Il Contraente o l’Assicurato deve:

1. trasmettere all’Intermediario Assicurativo o a Zurich la denuncia scritta del Sinistro **entro 5 giorni** dall’evento o da quando ne è venuto a conoscenza
2. **indicare nella denuncia:**
 - descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro

- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo dove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
- eventuali altre Assicurazioni a copertura dello stesso Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
- indirizzo email e numero di telefono del Contraente o dell'Assicurato.

3. firmare la denuncia.



La denuncia è un obbligo: chi non la presenta può perdere, in tutto o in parte, il diritto all'Indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile, *Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio*).

Oltre alla denuncia scritta, dovrà essere inviata all'Intermediario assicurativo o a Zurich copia dei seguenti documenti, a meno che sia indicato diversamente:

per la garanzia danni diretti

- verbale dei Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all'autorità entro 5 giorni dall'evento o da quando se ne ha avuta conoscenza, da inoltrare a Zurich entro tre giorni dalla sua presentazione
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto
- fotografie del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione
- fotografie e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità
- fotografie e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni sullo smaltimento delle Merci
- eventuali testimonianze, scritte e firmate dal dichiarante
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni
- copia del contratto di manutenzione dell'Impianto fotovoltaico e della certificazione dei lavori manutentivi eseguiti
- copia contratto di installazione e collaudo dell'Impianto fotovoltaico

per la garanzia Danni indiretti

- documentazione che provi la diminuzione o interruzione di energia elettrica



Zurich potrebbe richiedere, motivandolo, altri documenti specifici

6.12 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che esagera con dolo l'ammontare del danno e dichiara distrutte Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta o manomette Cose salvate, si giustifica con mezzi o documenti fraudolenti o che dicono il falso, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro, **perde il diritto all'Indennizzo**.



Come è gestito il Sinistro?

Garanzie danni diretti e Danni indiretti

6.13 Chi e come valuta il danno

L'ammontare del danno è concordato in uno di questi due modi:

- **direttamente da Zurich** o da una persona da questa incaricata, insieme al Contraente e/o Assicurato o con una persona da lui nominata
- **a richiesta di una delle Parti**, tra due periti nominati uno da Zurich e uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.

Ciascun perito può farsi assistere o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle perizie senza però avere alcun potere decisionale.

Se una delle Parti non si attiva, può farlo l'altra. Dopo 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina del perito,

può richiedere al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare il perito dell'altra Parte.

Se non c'è accordo sulla valutazione del danno o se uno dei periti lo richiede:

- entro 30 giorni dalla data in cui hanno verbalizzato il danno, i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti
- se non c'è accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più attiva proporrà altri nominativi entro 30 giorni dalla data del verbale
- se non si arriva a un accordo, ciò viene verbalizzato; entro 20 giorni dalla data del verbale la Parte più attiva chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, di nominare un terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese dai periti a maggioranza.

Zurich e l'Assicurato pagano ciascuno le spese del proprio perito e di eventuali esperti incaricati, più il 50% delle spese del terzo perito.

6.14 Che cosa fanno i periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni in Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che aumentavano il Rischio e non erano state comunicate
3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha rispettato gli obblighi indicati al punto 6.11 *Come si denuncia il Sinistro*
4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate
5. stimare il Valore a nuovo delle Cose assicurate e il valore al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti al punto 6.17 *Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno*
6. stimare il danno secondo le disposizioni contrattuali
7. rispettare i termini indicati al punto 6.13 *Chi e come valuta il danno.*

Se a stimare il danno sono i due periti nominati rispettivamente da Zurich e dall'Assicurato, i risultati delle perizie devono essere verbalizzati, con allegate le stime dettagliate. Il verbale deve essere redatto in doppia copia, una per l'Assicurato e una per Zurich.

Sia l'Assicurato sia Zurich sono tenuti ad accettare la stima del danno effettuata come indicato ai punti 5 e 6; le uniche contestazioni sono ammesse in caso di dolo, errore, violenza o violazione delle condizioni contrattuali. Durante la perizia è possibile svolgere azioni o sollevare eccezioni sull'indennizzabilità dei danni.

La perizia è valida anche se un perito si rifiuta di firmarla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non devono osservare particolari formalità.

6.15 Tempi di gestione del Sinistro

Dopo aver ricevuto la denuncia di Sinistro e la relativa documentazione, Zurich ha 60 giorni per:

- esaminare la documentazione e fare le proprie valutazioni
- formulare una proposta di Indennizzo oppure respingere la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la documentazione, Zurich può richiedere altra documentazione specifica, indicandone il motivo al Contraente o all'Assicurato.

Dalla data in cui riceve la documentazione integrativa Zurich ha 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Se Zurich ritiene di incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc.), il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo è di 30 giorni dalla data in cui riceve la perizia.

6.16 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich paga l'Indennizzo entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa
- copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico
- in caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato
- in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

6.17 Stima del valore delle Cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno

Garanzia Danni diretti

Per calcolare il Valore delle Cose assicurate, si stimano:

- il **costo di rimpiazzo** delle Cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità
- il **deprezzamento** subito in relazione allo stato di manutenzione, allo stato d'uso, di vetustà e ogni altra circostanza che ne diminuisce il Valore.

Il valore delle Cose assicurate si ottiene applicando il deprezzamento al costo di rimpiazzo.

L'ammontare del danno si ottiene sottraendo dal Valore delle Cose assicurate il Valore dei residui e delle migliorie.

Per gli Inverter e per i sistemi di accumulo con Batteria si applica un deprezzamento come da tabelle sotto riportate.



Se le Cose assicurate vengono riparate o rimpiazzate entro 24 mesi dalla data del Sinistro, Zurich paga il danno a Valore a nuovo.

Per i danni ai pannelli fotovoltaici **con età uguale o superiore a 60 mesi**, calcolata dalla Data di entrata in esercizio indicata in Polizza, non è prevista l'applicazione del Valore a nuovo.

Se le Cose assicurate non vengono riparate o rimpiazzate, Zurich paga il costo di rimpiazzo applicando il relativo deprezzamento, **entro i limiti di Indennizzo previsti in Polizza.**

Inoltre:

- le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro sono separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non vale l'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"
- nella determinazione dell'ammontare dell'Indennizzo, Zurich tiene conto dell'importo dell'Iva nella misura in cui resta a carico dell'Assicurato e se l'importo di tale imposta rientra nei limiti della Somma assicurata e dell'Indennizzo dovuto

Per l'Inverter

Il Valore degli Inverter è indennizzato applicando una percentuale di deprezzamento in base alla Data di entrata in esercizio dell'Inverter:

Data di entrata in esercizio dell'Inverter	Deprezzamento
dal 1° mese al 59° mese	Nessun deprezzamento
dal 60° mese (5 Anni) al 95° mese	30%
dal 96° mese (8 Anni) al 119° mese	70%
dal 120° mese (10 Anni)	90%

Per il Sistema di accumulo energia con Batteria

Il valore dei sistemi di accumulo energia con Batteria è indennizzato applicando una percentuale di deprezzamento in base alla Data di entrata in esercizio del sistema di accumulo di energia con Batteria.

Data di entrata in esercizio del sistema di accumulo energia con Batteria	Deprezzamento
dal 1° al 3° Anno compreso	Nessun deprezzamento
dal 4° al 5° Anno compreso	30%
fino al 6° Anno compreso	50%
fino al 7° Anno compreso	70%
dal 7° Anno in poi	90%

Garanzia Danni indiretti

Zurich paga un importo pari al Valore giornaliero forfettario (Diaria) indicato in Polizza per il numero di giorni di interruzione di energia elettrica, **con il limite massimo di 60 giorni continuativi.**

Il pagamento dell'Indennizzo dei Danni Indiretti è effettuato, per singolo Sinistro, togliendo dal numero di giorni di interruzione di energia elettrica, con i limiti previsti, i giorni indicati in Polizza come Franchigia.
In nessun caso Zurich indennizza un numero di giorni superiori a quelli indicati in Polizza.



Esempio di determinazione dell'Indennizzo:

Periodo di interruzione di energia elettrica causato da un Sinistro indennizzato e relativo a un danno diretto:

30 giorni

Franchigia, indicata in Polizza: **3 giorni**

Importo Diaria giornaliera, indicata in Polizza: **15 euro**

Limite di Indennizzo: **27 giorni** (= 30 giorni - 3 giorni di Franchigia)

Importo Diaria liquidato: **405 euro** (= 15 euro x 27 giorni)

Sezione 7

Assistenza

Per la gestione e la liquidazione dei Sinistri coperti da questa garanzia, Zurich si affida a Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi 66 — 13871 Verrone (BI), che opera con il marchio commerciale “MAWDY”.

Per richiedere Assistenza chiamare:

800-181515 per le chiamate dall'Italia

+39.015-2559790 per le chiamate dall'estero o da rete mobile



Zurich può cambiare in qualsiasi momento la Compagnia specializzata che fornisce la garanzia Assistenza. Se dovesse cambiarla, lo comunicherà sul sito www.zurich.it o nell'area riservata. Il cambiamento non modificherà né peggiorerà in alcun modo le condizioni contrattuali e di Premio.



Che cosa è assicurato e come?

7.1 Quando e come vi assistiamo

L'Assistenza è attiva 24 ore su 24 e copre il Fabbricato dove si svolge l'Attività assicurata indicata in Polizza che si trova in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

L'Assistenza copre anche in caso di Attacchi Cyber.



La garanzia prevede un **Massimale di 1.200 euro**, con il limite massimo di **3 Sinistri per Annualità assicurativa**. L'Assicurato può richiedere l'erogazione di ciascuna tipologia di prestazione una sola volta per ciascun Sinistro.

7.1.1 INVIO DI UN IDRAULICO IN CASO DI EMERGENZA

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa se ha bisogno di un idraulico per un intervento di emergenza a causa di Guasti all'impianto idraulico o di riscaldamento del Fabbricato che compromettono la prosecuzione dell'attività.

La garanzia vale per i Guasti inerenti:

- Spargimento d'acqua nei locali del Fabbricato causato da una rottura, otturazione o Guasto delle Tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato
- Mancanza d'acqua nei locali del Fabbricato causata da una rottura, otturazione o Guasto delle Tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato
- Mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari nei locali del Fabbricato causato da un'otturazione delle Tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato
- Mancanza totale di riscaldamento causata dalla rottura o Guasto di Tubazioni o valvole, oppure dall'ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali del Fabbricato
- Spargimento d'acqua causato da un Guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento del Fabbricato.

Zurich paga i costi del diritto di uscita e della manodopera.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato

La garanzia non vale per:

- Guasti e otturazioni di rubinetti e di Tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura
- danni conseguenti a negligenza dell'Assicurato, quindi tutto quanto causato dall'Assicurato, nel tentativo di riparazioni autonome provvisorie, che hanno generato il problema o anche tutto quanto imputabile a disattenzione

- interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore
- rottura delle Tubature esterne del Fabbricato
- Guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore
- danni da tracimazione dovuta a Rigurgito di fogna o otturazione delle Tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, degli elettrodomestici o dell'apparecchiatura.

7.1.2 INVIO DI UN ELETTRICISTA IN CASO DI EMERGENZA

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa se ha bisogno di un elettricista per un intervento di emergenza a causa di Guasti all'impianto elettrico del Fabbricato che compromettono la prosecuzione dell'attività. I Guasti devono essere) causati da:

- mancanza di corrente elettrica nei locali del Fabbricato
- Guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente
- Guasto o Scasso dell'Impianto di allarme

Zurich paga i costi del diritto di uscita e della manodopera.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato.

La garanzia non vale per:

- corto circuito provocato da imperizia o dolo o negligenza dell'Assicurato, quindi tutto quanto causato dall'Assicurato, nel tentativo di riparazioni autonome provvisorie, che hanno generato il problema o anche tutto quanto imputabile a disattenzione
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- Guasti al cavo di alimentazione dei locali del Fabbricato a monte del contatore.

7.1.3 INVIO DI UN FABBRO IN CASO DI EMERGENZA

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa se ha bisogno di un fabbro per un intervento di emergenza presso il Fabbricato a causa di:

- smarrimento, rottura o Furto delle chiavi, Guasto o Scasso della serratura che rendono impossibile l'accesso ai locali del Fabbricato
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura di Fissi ed infissi dei locali del Fabbricato tale da non garantirne la sicurezza, causata da Furto o tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento.

Zurich paga i costi del diritto di uscita e della manodopera.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello.

7.1.4 INVIO DI UN SERRANDISTA IN CASO DI EMERGENZA

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa se ha bisogno di un serrandista per un intervento di emergenza a causa di:

- smarrimento, rottura o Furto delle chiavi, Guasto o Scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso ai locali del Fabbricato
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali del Fabbricato tale da non garantirne la sicurezza, causata da Furto o da tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, Allagamento.

Zurich paga i costi del diritto di uscita e della manodopera.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato.

7.1.5 INVIO DI UN VETRAIO

Se l'Assicurato ha bisogno di un vetraio a causa di rottura dei vetri perimetrali che compromette la sicurezza del Fabbricato può contattare la Struttura organizzativa che glielo invia.

Zurich paga i costi del diritto di uscita e della manodopera.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato.

7.1.6 INVIO DI UN FRIGORISTA IN CASO DI EMERGENZA

Se l'Assicurato ha bisogno di un frigorista per un intervento di emergenza a causa del mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione provocato da Guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica, può contattare la Struttura Organizzativa che glielo invia.

Zurich paga i costi del diritto di uscita e della manodopera.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato.

7.1.7 INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Se il Fabbricato dell'Assicurato è colpito da Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, Atti vandalici, Furto o tentato Furto, che ne compromettono la sicurezza, la Struttura organizzativa contatta una società di vigilanza che invierà una persona per garantire la sicurezza del Fabbricato.

Zurich paga il costo dell'intervento.

7.1.8 INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA

Se l'Assicurato ha bisogno di un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del Fabbricato a seguito di danni causati da:

- Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali del Fabbricato provocato da una rottura, otturazione, Guasto di Tubature fisse dell'impianto idraulico
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari dei locali del Fabbricato, provocato da otturazione delle Tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico

può contattare la Struttura organizzativa che gli invia personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Zurich paga il costo dell'intervento La

garanzia non vale per:

- Guasti e otturazioni di rubinetti e di Tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura
- danni conseguenti a negligenza dell'Assicurato, quindi tutto quanto causato dall'Assicurato, nel tentativo di riparazioni autonome provvisorie, che hanno generato il problema o anche tutto quanto imputabile a disattenzione
- rottura delle Tubature esterne del Fabbricato
- danni di tracimazione dovuta a Rigurgito di fogna o otturazione delle Tubature mobili dei servizi igienico-sanitari, degli elettrodomestici o dell'apparecchiatura.

7.1.9 FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

In caso di mancanza di corrente elettrica nel Fabbricato dovuta a Guasti:

- agli interruttori di accensione
- agli impianti di distribuzione interna
- alle prese di corrente

L'Assicurato può contattare la Struttura Organizzativa che gli invierà una persona specializzata nell'installazione di un generatore di corrente fino a 6 kw completo di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione.

Zurich paga i costi dell'intervento La

garanzia non vale per:

- corto circuito provocato dall'Assicurato
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- Guasti al cavo di alimentazione dei locali del Fabbricato a monte del contatore.

7.1.10 TRASLOCO IN CASO DI EMERGENZA

Se il Fabbricato è inagibile per più di 30 giorni a causa di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, Atti vandalici, Furto o tentato Furto, l'Assicurato può chiamare, entro 30 giorni, la Struttura Organizzativa che organizza il trasloco del Contenuto del Fabbricato in un altro Fabbricato di proprietà dell'Assicurato o presso un deposito.

La prestazione è valida solo in Italia

Zurich paga i costi del trasloco

L'Assicurato paga i costi del deposito.

7.1.11 INVIO DI UN ARTIGIANO TUTTOFARE

Se l'Assicurato ha bisogno di riparazioni di piccola entità presso il Fabbricato che non richiedono l'intervento di un tecnico specializzato (per esempio: rottura di una mensola, scaffali, lampadari, battiscopa, fettucce delle tapparelle, maniglie di porte non perimetrali, perdite del rubinetto), la Struttura organizzativa gli invia un artigiano tuttofare, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di attività del tecnico.

La Prestazione viene fornita da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi. Zurich paga i costi dell'intervento.

L'Assicurato paga i costi dei pezzi di ricambio, del materiale impiegato e di quello necessario al ripristino del Fabbricato.

Sono escluse le riparazioni che richiedono l'intervento di un tecnico specializzato.

7.1.12 REPERIMENTO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO (intervento non in emergenza)

Se l'Assicurato ha bisogno di un idraulico, elettricista, fabbro o vetraio per un intervento non in emergenza può contattare la Struttura organizzativa che gli comunica i contatti.

L'Assicurato deve prendere contatto con il tecnico specializzato, organizzare in autonomia l'intervento e pagare costi.

7.2 Norme valide per tutte le prestazioni di Assistenza

- Ogni prestazione deve essere richiesta prima alla Struttura organizzativa. La Struttura organizzativa può:
 - intervenire direttamenteoppure
 - autorizzare esplicitamente la prestazione
- Ogni tipo di prestazione viene fornita 1 sola volta per Sinistro fino a un massimo di 3 Sinistri per Anno
Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Zurich non fornisce Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere come compensazione
- Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Zurich si prescrive entro 2 Anni dalla data del Sinistro dal quale deriva il diritto alla prestazione (articolo 2952 del Codice Civile, Prescrizione in materia di Assicurazione)
- Se l'Assicurato ha un'altra Assicurazione con un'altra compagnia assicurativa che prevede prestazioni analoghe a quelle di questa Assicurazione, anche solo come Risarcimento, deve comunicare il Sinistro a tutte le compagnie, compresa Zurich, entro 3 giorni
Ciò è un'eccezione rispetto a quanto previsto all'articolo 1910 del Codice Civile, Assicurazione presso diversi assicuratori
Se l'Assicurato richiede la prestazione di Assistenza all'altra compagnia, Zurich gli rimborsa solo gli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla compagnia che ha erogato la prestazione di Assistenza
- Per tutto ciò che non è qui disciplinato si applicano le disposizioni di legge. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana

Che cosa non è assicurato?



7.3 Sinistri che non sono coperti dalla garanzia Assistenza

La garanzia non vale per i Sinistri provocati o dipendenti da:

- ⊗ guerra, Terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ⊗ scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di terrorismo e di vandalismo, Cyberterrorismo
- ⊗ dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio
- ⊗ abuso di alcolici o psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni
- ⊗ circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali o internazionali) al fine di ridurre il Rischio alla popolazione civile. Per esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Quindi tutte le Prestazioni erogate dalla Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.



Cosa fare in caso di Sinistro?

7.4 Come richiedere Assistenza

Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l'Assicurato può telefonare alla Struttura organizzativa, 24 ore su 24:

Numero verde 800-181515 dall'Italia

+39 015-2559790 dall'estero

Se non può telefonare può inviare:

- una segnalazione tramite WhatsApp al numero +393356194453
- un fax al numero +39 015-2559604
- una mail a: assistenza@mawdy.com

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- nome e cognome
- numero di Polizza
- prestazione richiesta
- indirizzo del luogo in cui si trova
- recapito telefonico al quale la Struttura organizzativa potrà richiamarlo.

Questa procedura vale come adempimento dell'obbligo di avviso di Sinistro.



La Struttura organizzativa può richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione che ritiene necessaria per fornire l'Assistenza; l'Assicurato è tenuto a fornirla integralmente.

Sezione 8

Tutela Legale

Zurich affida la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia tutela legale a una compagnia specializzata, come prevede il D. Lgs. N° 209 del 7 settembre 2005 — titolo XI, capo II, artt.163-164.

La gestione e la liquidazione è affidata a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., in seguito DAS

Via Enrico Fermi 9/b

37135 Verona

Tel. 045 8378901

www.das.it

Tutte le denunce, i documenti e ogni altra comunicazione sui Sinistri devono essere inviati in via preferenziale a DAS.



Zurich può cambiare in qualsiasi momento la Compagnia specializzata che fornisce la garanzia Tutela Legale. Se dovesse cambiarla, lo comunicherà sul sito www.zurich.it o nell'area riservata. Il cambiamento non modifierà né peggiorerà in alcun modo le condizioni contrattuali e di Premio.



Che cosa è assicurato e come?

8.1 Quale Rischio copre l'Assicurazione

Zurich assicura il Rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dell'Assicurato **nell'ambito dell'Attività assicurata indicata in Polizza.**

Inoltre, la garanzia *Consulenza legale telefonica* è sempre attiva.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

è disponibile un servizio di Consulenza legale telefonica, tramite il numero verde 800 345543 (Da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 18:00), sulle materie previste in Polizza.

L'Assicurato potrà telefonare per ottenere:

- consulenza legale telefonica, per affrontare in modo corretto una controversia legale o per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di Risarcimento o diffide)
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti.

⊗ La consulenza legale telefonica non prevede il rimborso o il pagamento delle spese per l'Assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

8.2 Rischi coperti in base all'Attività assicurata

8.2.1 SCUOLA, INSEGNANTE

Zurich assicura il Rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti del Contraente e delle persone assicurate nell'ambito delle attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche rientranti nel normale programma di studio o comunque regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi.

La garanzia è valida nei limiti del Massimale indicato in Polizza e alle seguenti condizioni se l'Assicurato:

- è sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi quelli relativi a

violazioni in materia amministrativa

- è sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, compresi quelli relativi a violazioni in materia amministrativa, **e si verifica una di queste condizioni:**
 - l'Assicurato viene prosciolto nel merito o assolto con decisione passata in giudicato
 - il procedimento viene archiviato per infondatezza della notizia di Reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale).

☒ **Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.**

- presenta opposizione davanti all'autorità competente contro una Sanzione amministrativa. Se la sanzione riguarda solo il pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale **se l'importo della sanzione è pari o superiore a 1.000 euro per singola violazione**. Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e in materia di:
 - i. tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo n. 81/2008 - Testo Unico Sicurezza, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni)
 - ii. protezione dei dati, tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro Dati personali (Decreto legislativo n. 196/03 - Codice della Privacy- GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, Decreto legislativo 101/2018, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni)
 - iii. controlli sulla sicurezza alimentare (Decreto legislativo n. 193/07, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni)
 - iv. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Decreto legislativo n. 231/2001, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni).
- deve difendersi per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per danno erariale in procedimenti instaurati davanti alla Corte dei Conti. Le memorie difensive a seguito della ricezione di un invito a dedurre sono garantite **nel limite di euro 1.000, compresi nel Massimale di Polizza**.

Se l'Assicurato è dipendente pubblico Zurich non anticipa spese prima della definizione del giudizio. Per ottenere la garanzia, l'Assicurato deve dimostrare di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza. La garanzia si attiva solo dopo sentenza o provvedimento definitivo e opera alle seguenti condizioni:

- i. se l'Ente è obbligato a pagare in base alla Legge o al CCNL in materia di patrocinio legale e rimborsa in parte le spese sostenute, **Zurich rimborsa all'Assicurato la differenza tra l'importo ottenuto dall'Ente e quanto speso**
- ii. se l'Ente rifiuta con comunicazione scritta perché non è obbligato a pagare secondo la Legge o il CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, **Zurich rimborsa le spese fino al Massimale indicato in Polizza**
- iii. se l'Ente è obbligato a pagare in base alla Legge o al CCNL, ma non risponde alla richiesta di patrocinio dell'Assicurato entro 90 giorni dalla richiesta, o rifiuta il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto ii. il rimborso avviene nel limite dei **Valori minimi dei parametri forensi** (D.M. n. 147/2022 in materia di compensi degli avvocati, e successive modifiche ed integrazioni), **anche se le spese sostenute dall'Assicurato sono superiori**.

Se questa garanzia è presente anche in una Polizza di responsabilità civile patrimoniale cui può beneficiare l'Assicurato, la garanzia è valida per le Spese di resistenza e soccombenza solo se:

- il Sinistro è coperto dalla Polizza di responsabilità civile patrimoniale
- l'assicuratore della responsabilità civile patrimoniale è già intervenuto
- l'intero Massimale a copertura delle spese legali della Polizza di responsabilità civile è esaurito (art. 1917 del Codice Civile, Assicurazione della responsabilità civile).

Se la Polizza di responsabilità civile patrimoniale non può essere attivata a causa di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i Rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo Rischio.

Quando denuncia il Sinistro, l'Assicurato deve dichiarare a DAS se possiede una Polizza di responsabilità civile valida e presentarne copia se DAS lo richiede.

8.2.2 IMBARCAZIONE NON SOGGETTA AD OBBLIGO DI ASSICURAZIONE (D. LGS 209/05)

Zurich assicura il Rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dell'Assicurato per la proprietà e la guida di una unità da diporto non soggetta ad obbligo di Assicurazione come da Codice delle Assicurazioni.

La garanzia è valida nei limiti del Massimale indicato in Polizza e alle seguenti condizioni se l'Assicurato:

- è sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione per incidente da navigazione
- deve presentare ricorso per impugnare una Sanzione amministrativa di sospensione, revoca della patente nautica per incidente da navigazione che ha provocato la morte o lesioni a persone

- deve presentare istanza per ottenere il dissequestro del natante assicurato sequestrato in seguito a incidente da navigazione
- subisce danni extracontrattuali a causa di un Fatto illecito di terzi connessi alla navigazione o alla giacenza in acqua.

8.2.3 TUTTE LE ALTRE ATTIVITA'

Zurich assicura il Rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale per tutelare i diritti dell'Assicurato riguardo all'attività indicata in Polizza.

La garanzia è valida nei limiti del Massimale indicato in Polizza alle seguenti condizioni se l'Assicurato:

- è sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi quelli relativi a violazioni in materia fiscale e amministrativa
- è sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, quelli relativi a violazioni in materia fiscale e amministrativa, **e si verifica una di queste condizioni:**
 - l'Assicurato viene prosciolto nel merito o assolto con decisione passata in giudicato
 - il procedimento viene archiviato per infondatezza della notizia di Reato (art. 408 del Codice di Procedura Penale).

⊗ **Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa.**

DAS anticipa le Spese peritali e legali fino a 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. Se il giudizio si conclude con una sentenza diversa da assoluzione nel merito o proscioglimento nel merito pronunciata con sentenza inappellabile o archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, l'Assicurato deve rimborsare e in solido il Contraente, a DAS tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio

- presenta opposizione davanti all'autorità competente contro una Sanzione amministrativa. Se la sanzione riguarda solo il pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale **se l'importo della sanzione è pari o superiore a 1.000 euro per singola violazione**. Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e in materia di:
 - tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo n. 81/2008 -Testo Unico Sicurezza, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni)
 - protezione dei dati, tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro Dati personali (Decreto legislativo n. 196/03 - Codice della Privacy - GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679, Decreto legislativo 101/2018, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni)
 - controlli sulla sicurezza alimentare (Decreto legislativo n. 193/07, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni)
 - Codice dell'ambiente (Decreto legislativo n. 152/2006 in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni)
 - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Decreto legislativo n. 231/2001, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni).
- subisce Danni extracontrattuali a causa di un Fatto illecito di terzi;
- sostiene controversie per richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali da parte di terzi, a causa di un suo presunto comportamento illecito.

In questo caso la garanzia è valida per Spese di resistenza e soccombenza solo se:

- il Sinistro è coperto da una apposita Assicurazione di responsabilità civile
- l'assicuratore della responsabilità civile è già intervenuto
- l'intero Massimale per le spese legali della Polizza di responsabilità civile è esaurito (art. 1917 del Codice Civile, Assicurazione della responsabilità civile).

Se la Polizza di responsabilità civile non può essere attivata a causa di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i Rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo Rischio (come previsto dall'art. 1917 del Codice Civile, *Assicurazione della responsabilità civile*). **L'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di Sinistro l'esistenza e l'operatività dell'Assicurazione di Responsabilità Civile e a consegnare copia su richiesta di DAS.**

La garanzia vale anche per la difesa legale dell'Assicurato a seguito di **Attacco informatico (Cyber)**, in caso di:

- Furto d'identità o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri Dati personali o finanziari
- Violazione dei Dati personali come previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679).

8.3 Quali spese rimborsa DAS?

Con riguardo ai Rischi previsti nell'ambito dell'Attività assicurata, DAS paga o rimborsa:

- ✓ onorari di un legale incaricato della gestione del Sinistro
- ✓ onorari di un legale domiciliatario, se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **fino a 3.000 euro per Sinistro**
- ✓ onorari per l'intervento di un consulente tecnico di parte
- ✓ onorari per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio
- ✓ Spese di giustizia nel Procedimento penale;
- ✓ Spese di soccombenza liquidate a favore della controparte
- ✓ spese legali per una Transazione autorizzata da DAS, come indicato al punto 8 Cosa l'Assicurato deve fare per avere diritto alle prestazioni
- ✓ spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro
- ✓ spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei Procedimenti penali
- ✓ spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, **fino a 500 euro**
- ✓ spese degli arbitri e del legale intervenuti in Arbitrato, se una controversia deve essere sottoposta e risolta davanti a uno o più arbitri
- ✓ spese di avvio di una mediazione civile davanti a un organismo di mediazione e spese di indennità del mediatore
- ✓ spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **per un massimo di 2 tentativi**
- ✓ contributo unificato di iscrizione a ruolo, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Se l'Assicurato viene arrestato, minacciato di arresto o di Procedimento penale all'estero, in un paese europeo, Zurich copre, entro il Massimale indicato in Polizza:

- ✓ le spese per l'Assistenza di un interprete
- ✓ le spese per le traduzioni di verbali o atti del procedimento
- ✓ l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. **L'importo anticipato dovrà essere restituito a Zurich entro 60 giorni dal versamento. Il Contraente è responsabile in solido con l'Assicurato della restituzione.**

8.4 Quali soggetti copre l'Assicurazione

Per Scuole e Insegnanti: la garanzia vale per il Contraente, il dirigente scolastico o direttore didattico o preside - o carica analoga per gli istituti privati - e per tutto il personale docente e non docente.

Per **Imbarcazione non soggetta ad obbligo di Assicurazione (d.lgs 209/05)**: la garanzia vale per il proprietario dell'imbarcazione assicurata e inoltre per le persone autorizzate alla sua guida e per i terzi trasportati,.

In caso di controversie tra più persone assicurate la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

Per **Tutte le altre attività dichiarate in Polizza**: la garanzia vale per:

- il Contraente
- **ditte individuali e imprese familiari**: il titolare, i dipendenti ed i Familiari del titolare che collaborano nell'attività e i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge
- **società di persone**: i soci, i dipendenti, i Familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge
- **società di capitali**: il legale rappresentante, gli amministratori, i dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte
- **Associazione di promozione sociale (APS) - Organizzazione di volontariato (ODV) – associazione/società sportiva-circolo culturale e ricreativo - circolo velico**: Il presidente; gli altri membri del consiglio direttivo, i dirigenti e tutto il personale dipendente compresi, per le sole associazioni sportive dilettantistiche, i lavoratori sportivi (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo, tutti gli iscritti o Associati al Contraente e tutti i volontari, occasionali e non occasionali, iscritti nell'apposito registro.

L'opposizione alle Sanzioni amministrative, oltre ai soggetti sopra indicati, viene inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro le attività da essa svolte. Per esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

8.5 Quando comincia la copertura assicurativa e quando un Sinistro è in garanzia

Quando comincia la copertura

Dalle ore 24 della data di decorrenza indicata in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati.

Qual è la data del Sinistro

Richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali o di procedimento avanti alla Corte dei Conti per danno erariale	Data del primo evento che ha generato il diritto al Risarcimento.
Opposizione a Sanzioni amministrative	Data del primo atto di accertamento della violazione.
Tutti gli altri casi	Data della prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo.

Se il Sinistro è avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione, la garanzia si estende a 1 Anno dopo la fine dell'Assicurazione.

Se il Sinistro si protrae attraverso più violazioni successive dello stesso tipo, Zurich considera la data della prima violazione, anche presunta.

La garanzia è valida anche prima che all'Assicurato sia notificata l'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale, *Presentazione spontanea*).

In quali Paesi vale l'Assicurazione?



8.6 Copertura territoriale della garanzia

Tipologia di Sinistro	Paesi in cui è accaduto l'evento e in cui il Sinistro è processualmente trattato ed eseguito
Danno extracontrattuale e Procedimento penale	Paesi europei
Danno extracontrattuale e Procedimento penale per la Forma Imbarcazione senza obbligo di Assicurazione	In tutti i Paesi europei entro le acque territoriali e nelle acque interne, nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mare Mediterraneo entro le acque territoriali, secondo quanto disciplinato dal D. Lgs. 30 marzo 1942, n. 370 (Codice della Navigazione Marittima e Interna).
Procedimento per danno erariale avanti alla Corte dei Conti	In Italia, secondo le normative italiane
Opposizione a Sanzione amministrativa	Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano
Consulenza legale telefonica	In Italia, secondo le normative italiane



Che cosa non è assicurato?

8.7 Danni, eventi e circostanze che non sono coperti dalla garanzia Tutela Legale

Sono sempre esclusi dalla garanzia i Sinistri relativi a:

- danni subiti per **disastro ecologico, atomico, radioattivo**
- fatti causati da **eventi bellici, Atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate**
- fatti conseguenti a **eventi naturali** per i quali viene riconosciuto lo **stato di calamità naturale** o lo **stato di allarme**
- procedimenti e controversie** che derivano dalla **proprietà o dalla guida di veicoli e aerei**
- opposizione alle Sanzioni amministrative** se il valore economico della sanzione è inferiore a 1.000 euro

Per le Attività assicurate diverse da Imbarcazione non soggetta ad obbligo di Assicurazione, sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- procedimenti e controversie** che derivano dalla **proprietà o dalla guida di Imbarcazioni o natanti**
- materia fiscale e tributaria** ad eccezione dei Procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie
- materia amministrativa**, ad eccezione della difesa penale o quando deve essere presentata opposizione contro una Sanzione amministrativa
- controversie di Diritto civile** di natura contrattuale
- controversie e procedimenti** derivanti **da attività lavorativa subordinata o parasubordinata svolta dalle persone assicurate**, salvo quanto previsto dalle garanzie scuola o insegnanti
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi** da quello dove si svolge l'attività e che non sia indicato espressamente in Polizza
- operazioni di **acquisto, vendita, di permuta, di leasing immobiliare o di costruzione di beni immobili e le controversie con inquilini** che riguardano immobili di proprietà del Contraente dati in locazione;
- operazioni di **compravendita di beni mobili registrati**
- controversie relative ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale**
- controversie relative a rapporti tra soci o amministratori, tra Contraente e amministratori, o pari figure in enti associativi**
- controversie tra Assicurati o controversie tra Associati o tra iscritti;**
- operazioni di **trasformazione, fusione, partecipazione societaria, acquisto, cessione, affitto di azienda**
- attività svolte come **impresa edile**
- controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali**
- fatti dolosi dell'Assicurato**. Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è valida solo se vi è assoluzione o proscioglimento nel merito pronunciata con sentenza inappellabile o archiviazione per infondatezza della notizia di Reato. Se il giudizio si conclude con una sentenza diversa, l'Assicurato dovrà rimborsare a Zurich tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.
- controversie per richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi se:**
 - non esiste una apposita Polizza di responsabilità civile
 - vi è dolo dell'Assicurato
 - il Sinistro rientra nei casi di Scoperto o Franchigia della Polizza di responsabilità civile
 - i Premi non sono stati pagati.
- controversie e procedimenti relativi ad ambiti di attività non riconducibili a quello indicato in Polizza o relativi a responsabilità assunte dalle persone assicurate al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni svolte**
- controversie e procedimenti in relazione a prestazioni medico-sanitarie**
- controversie e procedimenti nell'ambito di attività di natura politica e sindacale**
- controversie e procedimenti nell'ambito dello svolgimento di attività sportive professionistiche**
- controversie e procedimenti in relazione all'uso o al possesso di armi o in relazione all'esercizio di attività venatorie**
- controversie in materia di giustizia sportiva**

⊗ controversie e procedimenti relative a successioni e donazioni

8.7.1 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV) - ASSOCIAZIONE/SOCIETA' SPORTIVA-CIRCOLO CULTURALE E RICREATIVO-CIRCOLO VELICO

Sono inoltre esclusi i Sinistri relativi a:

- ⊗ controversie e procedimenti nell'ambito dello svolgimento di attività economiche autonome, professionali, di lavoro subordinato e parasubordinato o di funzioni di Pubblico Ufficiale o di Polizia Giudiziaria
- ⊗ controversie e procedimenti relative alla locazione, al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti edifici e relative pertinenze e le controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà del Contraente dati in locazione

8.7.2 PROPRIETARIO/CONDUTTORE DI ANIMALI DOMESTICI, TIROCINANTE/BORSISTA

Sono inoltre esclusi i Sinistri relativi a:

- ⊗ controversie e procedimenti relative alla locazione, al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti edifici e relative pertinenze e le controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà del Contraente dati in locazione.

8.7.3 UFFICIO E STUDIO MEDICO

Sono inoltre esclusi i Sinistri relativi a:

- ⊗ controversie e procedimenti a qualsiasi titolo derivanti dall'attività imprenditoriale, professionale o lavorativa svolta presso l'immobile

La garanzia è limitata alle controversie e ai procedimenti attinenti alla proprietà, gestione o utilizzo dell'immobile in cui viene svolta l'attività professionale o d'impresa.

8.7.4 SCUOLA, INSEGNANTE

Sono inoltre esclusi i Sinistri relativi a:

- ⊗ materia fiscale e tributaria
- ⊗ materia amministrativa, ad eccezione della difesa penale o quando deve essere presentata opposizione contro una Sanzione amministrativa o quando l'Assicurato deve difendersi in un procedimento contabile avanti alla Corte dei Conti
- ⊗ controversie di Diritto civile. Sono inoltre escluse le vertenze di lavoro tra datore di lavoro ed insegnante.
- ⊗ controversie e procedimenti derivanti da attività lavorative subordinate o parasubordinate diverse rispetto all'attività di insegnamento
- ⊗ controversie e procedimenti riferibili a beni immobili
- ⊗ controversie e procedimenti relativi alla locazione, al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti edifici e relative pertinenze e le controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà del Contraente dati in locazione.

8.7.5 IMBARCAZIONE NON SOGGETTA AD OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Sono inoltre esclusi i Sinistri relativi a:

- ⊗ naufragio
- ⊗ procedimenti e controversie riguardanti unità da diporto soggette ad obbligo di Assicurazione (D.Lgs 209/05)
- ⊗ procedimenti penali se non connessi a incidente da navigazione
- ⊗ materia fiscale e tributaria
- ⊗ materia amministrativa, ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una Sanzione amministrativa di sospensione, revoca della patente nautica irrogata in seguito ad incidente da navigazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone
- ⊗ controversie di Diritto civile extracontrattuale per danno causato dall'Assicurato
- ⊗ controversie di Diritto civile extracontrattuale per danno subito dall'Assicurato non connesso alla navigazione o alla giacenza in acqua
- ⊗ controversie di Diritto civile di natura contrattuale
- ⊗ Esercizio dello sci nautico, Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano o di altre Imbarcazioni
- ⊗ Noleggio o leasing dell'Imbarcazione e per le controversie o i procedimenti dagli stessi derivanti
- ⊗ Partecipazione a gare, regate o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara e controversie in materia di giustizia sportiva

- ⊗ Conducente non abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore
- ⊗ Natante con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo
- ⊗ Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata dalle competenti autorità entro 3 mesi dalla data del Sinistro, ovvero che il mancato esito sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso
- ⊗ Trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della licenza di Navigazione
- ⊗ Natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope in violazione delle disposizioni vigenti, salvo che non sia totalmente assolto dalle accuse con decisione definitiva passata in giudicato.

Per tutti gli ambiti, in caso di controversia tra Contraente e un altro Assicurato, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente

8.8 Spese che DAS non paga o non rimborsa con la garanzia Tutela Legale

DAS non paga o non rimborsa:

- ⊗ spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo quanto indicato ai punti 8 *Cosa l'Assicurato deve fare per avere diritto alle prestazioni assicurative* e 9 *Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale*
- ⊗ spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti non autorizzati da DAS
- ⊗ spese del legale e del consulente di parte per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i Valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i Valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte
- ⊗ spese di Viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale per svolgere l'incarico
- ⊗ spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato queste spese, l'Assicurato glielne deve restituire entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto il rimborso
- ⊗ onorari per ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS paga fino ad un massimo di 3000 euro ed esclude le duplicazioni di onorario
- ⊗ pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- ⊗ oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA che l'Assicurato non può detrarre esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo
- ⊗ spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (articolo 1292 c.c.)
- ⊗ spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come, ad esempio, gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento)
- ⊗ in caso di procedura fallimentare o concorsuale che coinvolga controparte la garanzia è limitata alla predisposizione e al deposito della domanda di insinuazione al passivo
- ⊗ spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS

Cosa fare in caso di Sinistro?



8.9 Come si denuncia il Sinistro

L'Assicurato deve segnalare immediatamente l'accaduto a DAS in uno di questi due modi:

- **Direttamente a DAS**
 - Chiamando il numero verde 800 345543
 - Scrivendo all'indirizzo e.mail sinistri@das.it

DAS raccoglie la denuncia e indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, spiega come gestirà il Sinistro e fornisce il numero identificativo della pratica.

- **al proprio Intermediario assicurativo**

L'Intermediario si attiva direttamente con DAS per la denuncia di Sinistro.

L'Assicurato deve pagare gli oneri fiscali, di bollo e di registro secondo la normativa vigente per rendere validi i documenti necessari alla valutazione del caso.

L'Assicurato deve inviare appena possibile a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento ricevuto dopo la denuncia di Sinistro e ogni informazione utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere **la consulenza legale telefonica**, l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800 345543 (Da lunedì a venerdì, dalle 8:00 alle 18:00) e fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico.

In caso di **Procedimento penale**, l'Assicurato deve denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha saputo di essere coinvolto nell'indagine.

In caso di **Danno extracontrattuale** richiesto da terzi, quando denuncia il Sinistro l'Assicurato deve dichiarare a DAS se possiede una Polizza di responsabilità civile valida e presentarne copia se DAS lo richiede.

8.10 Cosa l'Assicurato deve fare per avere diritto alle prestazioni assicurative

Per avere diritto alle prestazioni l'Assicurato deve:

- denunciare il Sinistro appena possibile, comunque in tempo utile per la sua difesa e in ogni caso entro due Anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione
- aggiornare appena possibile DAS su ogni fatto importante che può riguardare l'erogazione della prestazione
- avvisare DAS e ottenere conferma a procedere prima di incaricare un legale o un perito
- ottenere conferma a procedere da parte di DAS prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato. Anche quando l'Assicurato ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella e spese che eccedono i Valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i Valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte.
- richiedere l'autorizzazione preventiva di DAS per concordare con la controparte qualsiasi Transazione o accordo per definire la controversia che comporti per DAS Spese peritali o legali ulteriori rispetto all'onorario del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS rimborserà gli oneri a carico dell'Assicurato solo dopo aver verificato che ci fosse effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se questa è conveniente.

8.11 Fasi di gestione del Sinistro e scelta del legale

La garanzia di Tutela Legale può prevedere tre diverse fasi di gestione del Sinistro:

- 1 - Fase stragiudiziale
- 2 - Autorizzazione all'azione in giudizio
- 3 - Fase giudiziale

1 - Fase stragiudiziale

Dopo aver verificato la validità del Sinistro, DAS fa ogni possibile tentativo per risolvere la controversia in modo amichevole, senza l'intervento di un giudice. DAS svolge questa fase direttamente o con il supporto di professionisti che essa individua, come previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni). Se DAS lo richiede, l'Assicurato deve dare la procura per la gestione della controversia.

Per risolvere la controversia, DAS valuta se ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica.

In questa fase le spese per le attività svolte da professionisti incaricati dall'Assicurato e non autorizzati da DAS non sono coperte. Se si verifica un conflitto di interessi con DAS o con Zurich, l'Assicurato può invece scegliere un legale di propria fiducia fin da questa fase.

2 - Autorizzazione all'azione in giudizio

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio se:

- non si arriva a una soluzione amichevole
- le richieste dell'Assicurato presentano possibilità di successo.

L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la difesa in giudizio in modo che DAS possa valutare le possibilità di successo.

L'azione in giudizio è sempre autorizzata in caso di Procedimenti penali o amministrativi.

3 - Fase giudiziale

DAS trasmette la pratica al legale, nominato secondo queste disposizioni:

- l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia
- se l'Assicurato non lo indica, DAS può individuare direttamente il legale
- l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale fornendogli tutte le informazioni e la documentazione per tutelare al meglio i propri interessi
- se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale a un legale e di incaricare un altro, **DAS non rimborsa le spese del nuovo legale per attività già svolte dal primo. Ciò non vale se è il legale a rinunciare all'incarico.**

DAS gestisce un unico Sinistro se:

- le controversie sono promosse da o contro una o più persone e riguardano domande identiche o connesse
- i procedimenti, anche di natura diversa, sono dovuti allo stesso evento o fatto che ha coinvolto uno o più Assicurati
- l'evento che dà diritto alle prestazioni assicurative si protrae attraverso più violazioni successive dello stesso tipo.

8.12 Quali responsabilità non hanno né Zurich né DAS

Zurich e DAS non sono responsabili di:

- operato di legali e periti
- eventuali ritardi nel fornire le prestazioni, perché mancava la documentazione necessaria a supporto delle richieste dell'Assicurato.

8.13 Quando si ricorre all'Arbitrato

Se c'è conflitto di interessi o disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di affidare la questione a un arbitro nominato di comune accordo. Se non si accordano sulla nomina, l'arbitro viene nominato dal Presidente del Tribunale competente.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **a meno che si accordino diversamente.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la sua decisione è sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e Rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **fino al Massimale indicato in Polizza.**

Se l'Assicurato intende rivolgersi al giudice, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

8.14 Tempi di pagamento dell'Indennizzo

Zurich riceve la documentazione, verifica la validità della garanzia, valuta le spese sostenute dall'Assicurato e quindi definisce l'importo dell'Indennizzo.

Entro 30 giorni dalla definizione dell'importo:

- paga l'Indennizzo all'Assicurato oppure
- gli comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di Ba-
Fin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.6637.SET INFORMATIVO - ed. 06.2026

